

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABRUZZESE: Cooperativa COMIL di Napoli (19136)	10025	CARCATERRA: Situazione finanziaria dei centri di recupero per discinetici (20533)	10036
ABRUZZESE: Assunzioni nelle industrie operanti nel porto di Napoli (21117)	10026	CASSANDRO: Ponte sulla statale della Salina in prossimità di Margherita di Savoia (Foggia) (19184)	10037
ABRUZZESE: Emolumenti dei dirigenti degli uffici tecnici erariali (21369)	10026	CASSANDRO: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti (20952)	10037
ABRUZZESE: Marche assicurative dei coltivatori dell'ufficio tecnico crariale di Napoli (22017)	10027	CATALDO: Servizi pubblici in Caprarico (Matera) (21524)	10037
AENANTE: Fondi alle commissioni per assegnazione alloggi popolari (19006)	10028	CATELLA: Delimitazione della traversa interna di Occhieppo Inferiore (Biella) (19406)	10038
ALMIRANTE: Sfratto di militari in quiescenza dagli alloggi demaniali (22429)	10028	CERVONE: Sfratto di militari in quiescenza dagli alloggi demaniali (22497)	10038
ARMATO: Istituto agronomico per l'oltre mare di Firenze (20387)	10029	CETRULLO: Stabilimento per la lavorazione di ossa e grassi animali in Sanbuceto di San Giovanni Teatino (Chieti) (17375)	10039
BIAGGI FRANCAANTONIO: Rimborso ritenuta d'acconto sui dividendi agli azionisti non tenuti al pagamento della complementare (21995)	10029	COCCIA: Provvidenze per danni da alluvione in provincia di Rieti (19354)	10039
BIAGINI: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti (14254)	10030	CORCHI: Svincolo per Como sull'autostrada Milano-Chiasso (19111)	10040
BIAGINI: Contributi per costruzione case per coltivatori diretti (21633)	10030	COTTONE: Tutela pesca italiana nelle acque internazionali (21990)	10041
BISAGLIA: Provvidenze per danni da alluvioni in provincia di Vicenza (21741)	10031	CRUCIANI: Assegnazione utili di lotterie nazionali (17735)	10041
BONEA: Strada di bonifica Uggio-Mesagne-San Donaci (Brindisi) (17968)	10032	CRUCIANI: Assegnazione alloggi popolari in Perugia, Terni e Rieti (18156)	10042
BONEA: Riparto utili della lotteria « Italia » (19057)	10032	CRUCIANI: Costruzione acquedotto in Amelia (Terni) (21498)	10042
BORGHI: Raccomandazione n. 140 UEO sul disarmo (20634)	10033	CUTTITTA: Indennizzi da parte della Repubblica federale tedesca a cittadini italiani colpiti da persecuzioni naziste (18324)	10043
BOTTA: Convenzione Italia-Uruguay in materia di previdenza sociale (21547)	10033	D'ALESSIO: Acquedotto in Castelnuovo di Porto (Roma) (21319)	10043
BOVA: Attrezzatura sanitaria in Pagliarella di Petilia Policastro (Catanzaro) (21705)	10034	DE CAPUA: Licenziamenti nell'Ospedaletto dei bambini in Bari (18992)	10044
BRANDI: Edilizia scolastica (17306)	10034	DE CAPUA: Licenziamenti nelle saline di Margherita di Savoia (Foggia) (21556)	10044
BRESSANI: Sistemazione strade della provincia di Udine danneggiate dalle piene (4720, già orale)	10035	DELFINO: Indennità di residenza ai farmacisti rurali (21564)	10044
BRUSASCA: Difesa dei vigneti dalla muffa (22080)	10035	DE LORENZO: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti (20732)	10045
CAPRARA: Bonifica del canale Pollena in San Giovanni a Teduccio (Napoli) (21899)	10036	DE MARIA: Riscatto alloggi INCIS per militari (22653)	10045
		DE MARZI: Sugli escavi di sabbia e ghiaia dal Brenta (19162)	10046

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

PAG.	PAG.		
DE MARZI: Conferimento della distinzione di « Cavalieri al merito del lavoro » agli operatori nel settore dell'artigianato (22683)	10047	LETTIERI: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni (18641)	10057
DE MEO: Appartenenza al demanio marittimo della laguna di Varano (Foggia) (19698)	10047	LEVI ARIAN GIORGINA: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti (14639)	10058
DE MEO: Riordinamento economico delle categorie mediche ospedaliere (20414)	10048	LIZZERO: Utilizzazione dei fondi per l'industrializzazione del Vajont (19561)	10058
DE ZAN: Accertamento grado di invalidità da silicosi (20483)	10049	LIZZERO: Abbuono diritti d'autore per manifestazioni pro-alluvionati (19779)	10059
DIAZ LAURA: Indennizzo a Della Donna Piero per persecuzioni nazionalsocialiste (16212)	10049	LIZZERO: Distribuzione gratuita del vaccino anti-aftoso (21454)	10060
DI LEO: Situazione edilizia in Grotte (Agrigento) (18810)	10049	LORETI: Sfratto di militari in quiescenza dagli alloggi demaniali (22328)	10061
DI LORENZO: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti (18916)	10050	LUCCHESI: Imposta monofase (22145)	10061
DI LORENZO: Sistemazione statale n. 114 Scala Greca-Siracusa (21471)	10050	LUZZATTO: Funzionamento dell'ufficio del registro di Brindisi (21049)	10062
DI LORENZO: Ottavo Congresso nazionale dell'igiene a Siracusa (21480)	10050	MACCHIAVELLI: Autorizzazione ad una ditta alimentare alla vendita a premio di prodotti ittici (21784)	10063
FERIOLI: Vertenza sindacale tra i dipendenti e le aziende telefoniche (21352)	10050	MAGNO: Strada di accesso alla zona di riforma « G. Ramatola » di Manfredonia (Foggia) (21874)	10064
FERIOLI: Incompatibilità di due cariche di un consigliere comunale di Castel San Giovanni (Piacenza) (21726)	10051	MAGNO: Occupazione abusiva di terreni del demanio in Manfredonia (Foggia) (22006)	10064
FINOCCHIARO: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti (14973)	10051	MAGNO: Epurazione acque del canale Contessa in agro di Manfredonia (Foggia) (22049)	10064
FINOCCHIARO: Provvidenze per danni da grandinate ai coltivatori di Castellana (Taranto) (22351)	10051	MANCINI ANTONIO: Rappresentanze regionali dell'ISVEIMER (22167)	10065
FODERARO: Riesame elenco delle zone depresse (22347)	10052	MATTARELLI: Fornitura di uova ad ospedali e ospizi di Roma (21539)	10065
FODERARO: Nucleo industriale di Vibo Valentia Marina (Catanzaro) (22401)	10052	MESSINETTI: Trattamento dipendenti ENEL provenienti dall'OVS (22019)	10066
FUSARO: Opere pubbliche per trasferimento abitato di alcune frazioni di Rivamonte (Belluno) (18135)	10053	MIOTTI CARLI AMALIA: Trattamento delle detenute politiche in Grecia (22636)	10066
GAGLIARDI: Provvidenze ai facchini del mercato orticolo di Sottomarina di Chioggia (Venezia) (19618)	10053	MUSSA IVALDI VERCELLI: Compiti e finalità del CNEN (18667)	10067
GAGLIARDI: Rinnovo contratto ai dipendenti degli istituti di cura privati (20706)	10053	NANNINI: Sistemazione strada Pontepetri-Campotizzoro (Pistoia) (20371)	10068
GAGLIARDI: Vertenza tra l'azienda Sole di Oderzo (Treviso) e le proprie maestranze (21715)	10054	PAGLIARANI: Casa della madre e del bambino in Rimini (Forlì) (20893)	10068
GIOMO: Chiusura opificio di Lodi (Milano) (21324)	10054	PALAZZOLO: Fondazione Andrea Biondo di Palermo (21310)	10069
GUIDI: Chiusura della strada Tiberina presso Narni (Terni) e della Ortana (20842)	10055	PELLEGRINO: Comportamento comandante della motonave <i>Città di Catania</i> (20353)	10069
GUIDI: Permuta di un terreno boschivo in Amelia (Terni) (22066)	10055	PICCINELLI: Collocamento al lavoro degli invalidi per servizio (14561)	10069
IMPERIALE: Tariffe dell'energia elettrica e costo carburante agevolato nel meridione (20777)	10055	PICCINELLI: Sistemazione strada statale n. 398 della Val di Cornia (18695)	10070
ISGRÒ: Opere pubbliche in Pozzomaggiore (Sassari) (19067)	10056	PIGNI: Sistemazione strada statale n. 404 della Valmasino (19378)	10070
LEOPARDI DITTAIUTI: Versamento contributi per assistenza farmaceutica a mezzadri e coloni (19666)	10057	PIGNI: Sistemazione strada statale n. 394 nel tratto Luino-Zenna (Varese) (20237)	10071
		PIGNI: Sistemazione torrente Pinto (Sondrio) (20240)	10071
		PIGNI: Chiusura stabilimento VIS di Roma (21006)	10071
		PIGNI: Costruzione strada Verogna-Pitignano nella zona di Arcinazzo (Roma) (22345)	10072
		PREARO: Potenziamento personale alla dogana del Brennero (22291)	10072

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

	PAG.
QUINTIERI: Crollo viadotto di Ariccia (Roma) (19848)	10073
RADI: Consigli provinciali nell'ANMIL di Perugia, Terni, Rieti (19128)	10074
RIGHETTI: Destinazione ex casa del fascio di via Casilina a Roma (21688)	10075
ROBERTI: Retribuzione degli operai della difesa (21450)	10075
ROBERTI: Alloggi INCIS-militari (22498)	10075
ROMANO: Indennizzo ai perseguitati dai nazisti (22580)	10076
SEMERARO: Provvidenze per danni da grandinata in provincia di Taranto (22290)	10076
SERVADEI: Difesa a mare in Casalboretto (Ravenna) (20572)	10077
SERVADEI: Idoneità di Aurelio Placucci a partecipare al corso allievi vigili del fuoco (21266)	10078
SERVADEI: Consolidamento abitati di Alfero e Balze di Verghereto (Forlì) (21511)	10078
SERVADEI: Potenziamento porto-canale dell'Emilia-Romagna (21615)	10078
SFORZA: Progettazione tratto di strada Benevento-Caianello (16287)	10079
SPONZIELLO: Pensione di guerra a Villani Renato (18884)	10079
SPONZIELLO: Indennizzo a Carrino Luigi per persecuzioni nazionalsocialiste (20112)	10079
TOGNONI: Progetti dell'Ente Maremma per danni da inondazione in comune di Capalbio (Grosseto) (20989)	10080
TOZZI CONDIVI: Situazione finanziaria dei centri di recupero per discinetici (20254)	10080
USVARDI: Richiesta di informazioni da parte degli uffici dei medici provinciali (21093)	10081
VALITUTTI: Revisione trattamento di quiescenza al personale del lotto (21682)	10081
VALITUTTI: Disservizio della farmacia di Villammare del comune di Vibonati (Salerno) (21738)	10082

ABBRUZZESE E ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con quali finalità nell'anno 1962 fu costituita la cooperativa COMIL patrocinata dalla sezione provinciale di Napoli dell'ANMIL senza la consultazione e la partecipazione dei mutilati del lavoro e successivamente respingendo le domande dei mutilati che chiedevano di far parte della cooperativa stessa, in netto contrasto con le norme dello statuto sociale.

Per sapere come spieghi che la menzionata cooperativa per il servizio di parcheggi, ecc. non assorbe personale tra gli stessi mutilati del lavoro, ma bensì personale esterno del-

l'associazione e prevalentemente familiari degli amministratori, i quali fra l'altro conducono anche una disordinata amministrazione ai fini contabili, non conforme alla legge.

Per sapere inoltre, perché non siano stati recepiti i ricorsi trasmessi dai mutilati del lavoro che denunciavano le irregolarità e le infrazioni che si segnalano, da parte del prefetto, del presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa COMIL e dal Ministero del lavoro.

Per conoscere infine, se alla stregua dei fatti narrati il ministro ritenga disporre con urgenza una inchiesta per trarre le conclusioni necessarie, per regolamentare e legalizzare il funzionamento della cooperativa affinché operi nell'esclusivo interesse dei mutilati e dell'associazione. (19136)

RISPOSTA. — La società cooperativa COMIL, cooperativa tra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Napoli, venne costituita nel febbraio 1962 con lo scopo di assumere lavori di pulizia, di sorveglianza, di guardia per conto di enti pubblici e privati, concessione di parcheggi, nonché di svolgere tutte quelle attività nelle quali utilmente impiegare le residue capacità lavorative degli invalidi del lavoro.

Secondo quanto è risultato da una recente ispezione straordinaria, attualmente la cooperativa svolge attività di custodia di auto private in zone di parcheggio assegnate dal comune di Napoli.

Per tale servizio la società si avvale dell'opera di dipendenti non soci, la cui assunzione si è resa necessaria sia per assorbire quegli stessi autoposteggiatori che già esplicavano la loro opera nelle zone ora di pertinenza della cooperativa, sia perché detto lavoro è, molte volte, inadatto per i soci mutilati.

Per questi ultimi, che attualmente svolgono mansioni di carattere tecnico organizzativo o di sorveglianza, gli amministratori stanno ricercando, nell'ambito dei fini statutari, occasioni di lavoro più adeguate alle loro condizioni fisiche.

Dalla predetta ispezione è risultato, inoltre, che tra i dipendenti non soci esiste un solo parente di un amministratore, che è per altro invalido ed è iscritto all'Associazione nazionale mutilati del lavoro.

Per quanto concerne la mancata accettazione di nuovi soci, è risultato che l'assemblea ha esaminato e respinto varie domande di ammissione; dagli atti della società non

risulta la motivazione di tale rigetto, motivazione che, d'altra parte, non è richiesta dallo statuto sociale.

Il Ministro: Bosco.

ABBRUZZESE, CAPRARA E ABENANTE. — *Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per sapere se sappiano che nel porto di Napoli le aziende che operano nel settore industriale assumono quotidianamente manodopera comune, qualificata e specializzata per tutti i lavori di costruzione e riparazione navale senza rispetto per le vigenti disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.

Le aziende sono: Castellano, Guarnieri, Marino, Ferbo, Meccanica navale, Fiat porto, Pellegrino, Carrino, ONI, Orlando, Sasso, Martorelli, Cortazzo, che tra l'altro mancano di propri organici aziendali.

A tale stato di fatto gli interroganti intendono conoscere come si voglia intervenire per sanare la citata situazione che si ritiene mortifica e danneggia, tra l'altro, uno dei servizi più importanti del porto di Napoli, e in particolare per sapere quali provvedimenti si intendano promuovere per imporre l'osservanza delle norme in materia di assunzione. (21117)

RISPOSTA. — Nell'ambito del porto di Napoli i lavori di riparazione e manutenzione navale sono attualmente svolti, in linea principale, dalla Società esercizi bacini napoletani (SEBN) dotata di notevoli attrezzature e di un organico fisso di circa mille lavoratori.

Poiché, per altro, detti lavori hanno un andamento fluttuante, essendo connessi alla sosta in porto delle navi, ne consegue la necessità per la SEBN di assumere nei periodi di maggiore attività un notevole numero di operai occasionali per integrare l'organico aziendale.

I lavoratori occasionali, nella quasi totalità operai qualificati per i quali è consentita la richiesta nominativa, vengono assunti dalla SEBN con contratto a termine della durata media di 15-20 giorni.

Esigenze analoghe si verificano anche per altre imprese di riparazione, manutenzione e trasformazione navale nel porto di Napoli tra cui la Meccanica navale, l'Officina Marino, la Fiat-grandi motori, la Ferbo e la Cortazzo.

L'ufficio provinciale del lavoro di Napoli ha comunicato che le predette imprese avan-

zano regolarmente le richieste di manodopera all'ufficio di collocamento.

Il ministro della marina mercantile, dal canto suo, ha comunicato che la questione dell'impiego di manodopera occasionale nel campo delle riparazioni navali nel porto di Napoli è seguita con viva attenzione dall'Ente autonomo del porto di Napoli il quale ha provveduto a nominare un'apposita commissione nell'intento di addivenire, al più presto possibile, ad una completa regolamentazione della materia.

La commissione, composta dai rappresentanti: dell'ispettorato dell'ufficio del lavoro di Napoli, della Società bacini napoletani, dell'Unione degli industriali, dell'Associazione media e piccola industria e dei sindacati CGIL, UIL, e CISL locali, ha posto allo studio la stesura di un regolamento per l'impiego della manodopera occasionale che verrà reso obbligatorio nei riguardi di tutte le imprese navalmeccaniche operanti nel porto di Napoli per tutti i lavori di riparazione, manutenzione e trasformazione di navi.

Sempre secondo quanto comunicato dal Ministero della marina mercantile, le imprese in parola sarebbero autorizzate ad esercitare l'attività cennata mediante il rilascio di apposita licenza mentre il lavoratori interessati verrebbero iscritti in uno speciale ruolo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ABBRUZZESE — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che, in un clima imposto di grande austerità per la maggior parte degli impiegati dello Stato, consentano ai dirigenti degli uffici tecnici erariali d'Italia di percepire somme superiori a tre volte lo stipendio annuo, per stime eseguite per conto terzi.

Se ritenga che tali sproporzionati guadagni costituiscano una deroga a quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1967, n. 3.

Per conoscere inoltre i provvedimenti che intende adottare per regolamentare, ove ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni, tale materia che, diversamente, suonerebbe offesa per gli onesti collaboratori di questi magnati della burocrazia. (21369)

RISPOSTA. — Vari enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse chiedono l'esecuzione di perizie estimali da parte di tecnici erariali, per venire in possesso di elementi attendibili su cui basare le proprie decisioni

in campo patrimoniale, che per legge devono sottoporre alle autorità tutorie di vigilanza.

In analogia a quanto praticato da altri corpi tecnici dello Stato, le suddette richieste vengono soddisfatte, limitatamente agli enti pubblici ed a quelli non aventi finalità di lucro (enti morali), concedendo caso per caso ad ingegneri e geometri erariali l'autorizzazione prevista al secondo capoverso dell'articolo 61 del testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prestazioni, fornite a titolo personale e professionale, sono disciplinate — particolarmente per la liquidazione e l'attribuzione dei corrispettivi — dalle norme dei regolamenti professionali per gli ingegneri e per i geometri (articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ed articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274), che fanno esplicito riferimento all'esecuzione dello Stato a favore di enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Nella liquidazione dei compensi viene sempre applicata la riduzione del 50 per cento rispetto agli onorari di tariffa, ossia la massima fra quelle imposte dalle norme dei citati articoli. Inoltre viene liquidato l'onorario spettante ad unico perito anche nei numerosissimi casi nei quali, in rapporto all'importanza degli incarichi e quindi anche all'entità dei corrispettivi, vengono autorizzati congiuntamente più tecnici all'esecuzione di ogni singola perizia.

Va inoltre chiarito che, per effetto della natura aleatoria delle prestazioni, i corrispettivi percepiti da ciascun tecnico non costituiscono in concreto compensi a carattere stabile e continuativo ed è quindi da escludere la possibilità di assumerli ai fini di eventuali confronti retributivi, anche a voler prescindere da ovvie considerazioni circa gli oneri e le responsabilità strettamente personali e professionali connesse.

Infine, quanto all'entità delle somme liquidate annualmente per le suddette perizie a singoli ingegneri e geometri erariali, ed in particolare ai dirigenti gli uffici, i dati in possesso dell'amministrazione consentono di escludere tassativamente l'ordine di grandezza indicato nella interrogazione. Nell'anno 1966, infatti, soltanto cinque su 92 dirigenti gli uffici tecnici erariali hanno percepito a tale titolo importi complessivi annui corrispondenti a percentuali dei relativi stipendi comprese fra il 30 ed il 37 per cento; essendo

negli altri casi gli importi sempre inferiori al 30 per cento degli stipendi, fino ad essere addirittura nulli per 13 dirigenti.

Il Ministro: PRETI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare nei confronti dei dirigenti l'ufficio tecnico erariale di Napoli che, in tempi diversi, dal 1946 al 1962, non hanno applicato le marche assicurative a parte del personale cottimista e indicatore catastale, dipendente.

Si fa notare che questo personale in considerazione di detto servizio è stato successivamente inquadrato tra il personale non di ruolo, in base all'articolo 21 della legge del 1962, n. 959.

In particolare si chiede quali provvedimenti intenda adottare per regolarizzare la situazione assicurativa presso l'INPS.

(22017)

RISPOSTA. — L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, con circolare del 12 marzo 1954, aveva disposto che, a partire da quel mese, venissero versati a favore dei cottimisti i contributi per tutte le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS.

Tale disposizione traeva origine dal fatto che per i cottimisti era stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato, sia pure in mancanza di provvedimenti formali. Tale rapporto era stato poi confermato anche dall'esito degli accertamenti effettuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ispettorato del lavoro.

Successivamente, però, sulla base dei pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato nel febbraio 1959 e dal Ministero del tesoro nell'agosto 1959, l'amministrazione del catasto dovette modificare l'indirizzo fino allora seguito e stabilire che dal mese di settembre dello stesso anno non fosse più versato alcun contributo assicurativo o previdenziale.

E' intervenuta, poi, la legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, la quale con l'articolo 21 ha inteso regolarizzare la posizione di tutti coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione dello spesa del Ministero delle finanze, prestavano servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962, ed erano in possesso dei requisiti richiesti, collocandoli nelle categorie

del personale non di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

In conformità delle nuove disposizioni emanate, i cottimisti vennero inquadrati tra il personale non di ruolo con effetto dal 14 agosto 1962, tranne qualche elemento non in regola con i requisiti richiesti.

Pertanto, da tale data, vennero versati all'INPS, per i prestatori d'opera di che trattasi, contributi per tutte le assicurazioni sociali obbligatorie gestite da tale istituto, in conformità delle norme stabilite per gli impiegati non di ruolo dello Stato.

Tanto premesso e considerato, si può concludere che è rimasto carente di benefici previdenziali per la categoria in questione il solo periodo dal 4 settembre 1959 al 14 agosto 1962.

Alcuni ex cottimisti, pertanto, agitando il problema in sede sindacale, hanno prodotto domanda per ottenere la regolarizzazione della loro posizione assicurativa e ovviamente la corresponsione dei contributi per il precisato periodo.

Sulla complessa materia l'amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato sul comportamento da seguire nei casi derivanti dalla cennata situazione e cioè, in sintesi:

a) se debba ritenersi che tra i cottimisti e lo Stato sia esistito un rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi natura e sia quindi dovuto il versamento dei contributi assicurativi all'INPS;

b) se per gli elementi non inquadrati tra il personale non di ruolo dopo il 13 agosto 1962, ma neppure allontanati (e che continueranno quindi a prestare la loro opera con le precedenti attribuzioni di cottimista) siano dovuti i contributi in analogia a quanto praticato per gli ex cottimisti inquadrati a tale data.

A ricezione del parere richiesto, l'amministrazione adotterà le conseguenti determinazioni di competenza.

Si conclude facendo presente che nessun provvedimento può essere adottato a carico dei dirigenti degli uffici tecnici erariali che, in conformità delle anzidette istruzioni, non hanno corrisposto contributi assicurativi a favore dell'ex personale cottimista.

Il Ministro delle finanze:
PRETI.

ABENANTE. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Sulla mancata assegnazione dei fondi per il funzionamento delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi popolari costituite in base alla legge del 23 maggio 1964, n. 655 — entrata generalmente in

funzione nel 1965 — e stanziati sul bilancio del 1966.

Sulla necessità da parte del Ministero del tesoro di provvedere con urgenza anche in considerazione degli ulteriori adempimenti dei lavori pubblici e della Corte dei conti, per evitare che lo stanziamento non erogato nell'esercizio finanziario in corso finisca fra i residui del bilancio e con difficoltà al finanziamento delle commissioni deluda la legittima aspettativa dei suoi componenti. (19006)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 11 novembre 1966, n. 7549, è stato autorizzato l'accreditamento ai provveditorati regionali alle opere pubbliche dei fondi occorrenti per far fronte alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici e delle commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Con distinti provvedimenti sono state altresì fissate, d'intesa con il Ministero del tesoro, le competenze da corrispondere ai componenti le suddette commissioni.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che, applicando per la prima volta, e inopinatamente, una vecchia circolare mai finora attuata (e precisamente l'articolo 16 della circolare 418 GM del 1945), il segretariato generale del Ministero difesa ha disposto che il personale militare collocato a riposo debba lasciare gli alloggi demaniali occupati, entro termini che vanno fino al 31 agosto 1967; e per conoscere se, rendendosi conto del gravissimo disagio determinato da simile disposizione, intenda revocarla. (22429)

RISPOSTA. — L'assegnazione in uso degli alloggi demaniali è normalmente effettuata per esigenze di servizio, per cui già con la circolare del 1945 richiamata dall'interrogante venne stabilito che l'utente dovesse rilasciare l'immobile non appena avesse perduto il titolo alla concessione, salvo i particolari casi di proroga.

Con recente circolare sono state ribadite le precedenti disposizioni, fissando, per altro, in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, in sede di prima applicazione, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che abbiano perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere

concessa una proroga non superiore a due anni.

L'amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove disposizioni soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per poter far fronte alle cennate esigenze di servizio. E' stato inoltre considerato che nel complesso la situazione del personale collocato a riposo può ritenersi migliorata, specie tenendo conto delle più favorevoli norme di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ad ogni modo, le suddette nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio dell'assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di che trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno, suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe.

Si assicura l'interrogante che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (INA-casa, GESCAL, Istituti autonomi case popolari) e che i comandi militari, da parte loro, non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

Il Ministro: TREMELLONI.

ARMATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere: 1) i motivi che hanno indotto il Ministero degli affari esteri a tenere alle sue dipendenze per 14 anni l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, senza mai utilizzarlo come la specializzazione, maturata in 60 anni di attività ed universalmente riconosciuta, avrebbe suggerito di fare;

2) perché per il personale del predetto istituto (particolarmente quello scientifico) non sono stati realizzati gli aggiornamenti di carriera concessi da 20 anni a questa parte al personale di ruoli analoghi di altre amministrazioni, costringendolo così in un grave stato di inferiorità e di arretratezza;

3) se il ministro degli affari esteri ritenga che l'affermata necessità del trasferimento dell'Istituto in questione ad altra amministrazione, necessità sulla quale ormai tutti concordano, sia un motivo sufficiente per privare

il personale dell'istituto stesso del diritto ad un equo aggiornamento delle carriere, già chiaramente stabilito dalla legge di delega per il riordinamento del Ministero degli affari esteri e reso indifferibile dalle inadempienze ministeriali sopra accennate. (20387)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il primo punto dell'interrogazione, si deve precisare che, secondo quanto mi risulta, l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha funzionato, dalla data del suo trasferimento alle dipendenze del Ministero affari esteri, e continua a funzionare in modo soddisfacente, adempiendo agli scopi ad esso assegnati dalle disposizioni vigenti.

Sul secondo e terzo punto è noto che un progetto di decreto delegato è stato predisposto nell'intento di apportare alcune modifiche alla posizione del personale dell'Istituto. Tali modifiche erano, per altro, quanto mai modeste non essendo precedute (né la delega ne dava facoltà) dal riordinamento dell'istituto sia per quanto riguarda la sua organizzazione ed i suoi fini sia per quanto riguarda il suo inquadramento in altra amministrazione diversa da quella degli affari esteri che potesse meglio utilizzare e incrementare l'attività dell'Istituto stesso.

A tale riguardo si ricorda che nella seduta della commissione parlamentare del 30 novembre 1966, alla quale l'interrogante era presente, il suddetto progetto di decreto venne ritirato in vista appunto della presentazione di apposito provvedimento legislativo che regolasse compiutamente l'ordinamento dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato:
LUPIS.

BIAGGI FRANCAANTONIO E TROMBETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che con l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209, sono stati abrogati i comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti l'esenzione dal pagamento della ritenuta d'acconto sugli utili azionari per i contribuenti esenti dal pagamento dell'imposta complementare — quali disposizioni siano state impartite affinché il rimborso agli interessati delle somme versate a titolo di imposta cedolare e non dovute sia effettuato il più celermente possibile e per conoscere altresì se ritenga opportuno che detto rimborso avvenga d'ufficio non sottoponendo così il contribuente a de-

fatiganti pratiche che comportano notevoli perdite di tempo con conseguente disagio per le categorie dei piccoli redditi. (21995)

RISPOSTA. — La disciplina dei rimborsi è prevista dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che fa carico agli uffici distrettuali delle imposte dirette di consegnare agli esattori gli elenchi di rimborso contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti e prevede a favore degli interessati la corresponsione della indennità del 2,50 per cento per ritardata esecuzione del rimborso, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Da ciò consegue che gli azionisti non tenuti al pagamento dell'imposta complementare potranno ottenere il rimborso della ritenuta d'acconto sulla base della dichiarazione annuale e che gli uffici, al fine di evitare il pagamento della predetta indennità del 2,50 per cento, devono dar corso al rimborso medesimo entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione.

In sede di istruzioni relative alle norme del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, il Ministero delle finanze non mancherà di disporre che i rimborsi in argomento vengano eseguiti con la massima sollecitudine.

Il Ministro: PRETI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del grave ritardo verificatosi nell'esame e definizione delle domande dei cittadini italiani tendenti ad ottenere gli indennizzi per persecuzioni naziste dato che le medesime, in base alle vigenti disposizioni di legge, dovevano essere definite entro il 21 luglio 1965 ed entro il settembre di quest'anno dovevano essere redatti gli elenchi delle domande accolte.

Per conoscere infine entro quale termine si prevede di poter corrispondere agli aventi diritto l'indennizzo. (14254)

RISPOSTA. — La legge 6 agosto 1966, n. 646, ha riaperto i termini per la presentazione e completamento della documentazione richiesta a corredo delle domande di indennizzo avanzate dai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

In conseguenza, soltanto dopo la chiusura del nuovo termine, verificatasi il 22 novembre 1966, l'apposita commissione (costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,

n. 2043) ha potuto iniziare il lavoro conclusivo delle domande completamente documentate.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 2 della ricordata legge 6 agosto 1966 ha prorogato fino ad un anno dalla data della sua pubblicazione (avvenuta il 22 agosto 1966) i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte.

Si soggiunge che l'attribuzione dell'indennizzo dovrà effettuarsi con unico provvedimento, dopo cioè l'esame di tutte le pratiche, dato che la somma versata dal governo della repubblica federale di Germania deve essere ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

BIAGINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda, nell'emanare le norme di attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura per il quinquennio 1966-70 — dare la precedenza assoluta alla concessione di contributi per la costruzione di case di abitazione dei coltivatori diretti, i quali hanno inoltrato domanda negli anni precedenti, e che, con i relativi nulla-osta da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, non sono state finanziate per mancanza di fondi della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Chiede inoltre di sapere se intenda dare la precedenza assoluta alla concessione dei contributi e dei mutui a tutte le domande inoltrate dai coltivatori diretti in base alla legge 2 giugno 1961, n. 454, non finanziate per mancanza di fondi e che trovano, nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, possibilità di finanziamento. (21633)

RISPOSTA. — Le domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 (« piano verde » n. 1) comprese quelle per la costruzione di case di abitazione dei coltivatori diretti (articolo 10 della legge) che non hanno potuto essere definite per mancanza di fondi, saranno riprese in considerazione per eventuali interventi ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde » n. 2) sempre che esse prospettino opere contemplate nei corrispondenti articoli della nuova legge.

In ogni caso, le domande stesse potranno beneficiare di un mutuo agevolato, ove l'iniziativa sia ritenuta valida sotto l'aspetto tecnico-economico.

Appare necessaria, tuttavia, ai fini dell'intervento ai sensi della nuova legge, la manifestazione di volontà dell'interessato di voler usufruire delle nuove agevolazioni, mediante una semplice domanda o dichiarazione, che verrà acquistata agli atti, senza restituzione del fascicolo e, ove la competenza, in conseguenza delle nuove norme, risulti trasferita dagli ispettorati agrari compartimentali a quelli provinciali, la domanda e gli atti relativi saranno trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Le domande di elettrificazione rurale, per le quali l'articolo 9 della nuova legge non prevede la iniziativa privata, saranno tenute in evidenza dai competenti ispettorati compartimentali agrari, quali segnalazioni delle esigenze delle zone interessate.

Il Ministero ha già provveduto ad impartire le istruzioni nel senso sopra indicato ai propri organi periferici.

Non è possibile tuttavia, adottare la medesima procedura per le domande di intervento ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, inoltrate agli ispettorati ripartimentali e regionali delle foreste, atteso che il trasferimento di ufficio delle domande stesse creerebbe un intralcio all'organicità del lavoro degli ispettorati, chiamati ad esaminare e valutare alle diverse caratteristiche delle zone di intervento.

D'altra parte, ove gli interessati intendessero riproporre la domanda per avvalersi delle provvidenze del nuovo « piano verde », appare indubbiamente utile ché essi impostino le iniziative sulla base delle nuove direttive recate dalla legge.

Si osserva, infine, che per le domande di importo inferiori agli 8 milioni di lire, a seguito delle nuove norme procedurali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1967, n. 446, non è chiesta, in via preventiva, alcuna documentazione, al di fuori della certificazione catastale e di una relazione descrittiva. Pertanto, la maggior parte di tali domande potranno essere riproposte senza comportare per gli interessati ulteriori gravosi adempimenti.

Il Ministro: RESTIVO.

BISAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per il ripristino delle opere gravemente danneggiate nei comuni della Valle del Brenta in provincia di Vicenza dalla alluvione del 4 novembre 1966.

Si fa presente che quelle popolazioni si sono impegnate — fin dal primo giorno — con spirito di abnegazione nell'opera di sgombero dei materiali alluvionali e di ripristino delle loro attività e si trovano purtroppo ancora esposte al pericolo del verificarsi di una situazione ancor più grave ed irreparabile in occasione delle piene primaverili con opere già danneggiate e non sufficientemente riattate.

In particolare, si reputa urgente la realizzazione di un piano di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario che valga a dare sicurezza alle popolazioni valligiane. (21741)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito delle segnalazioni dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vicenza in merito ai danni causati dalle alluvioni del novembre 1966 alle opere di sistemazione idraulico-forestali, avvalendosi dei fondi sulle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 25 lettera d) della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ha disposto l'assegnazione di un miliardo di lire per interventi relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati di quella provincia.

In particolare, per il bacino montano del fiume Brenta, previ accordi con il competente ufficio del genio civile e con il consorzio di bonifica montana Astico-Brenta-Valletta Longhella, sono stati preventivati lavori di riattamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino della coltivabilità dei terreni per un importo complessivo di lire 483.320.080.

I relativi progetti esecutivi, in parte, sono stati già inviati al magistrato alle acque di Venezia e per la restante parte sono in fase avanzata di elaborazione.

Inoltre, sempre per il bacino montano del fiume Brenta, in applicazione dell'articolo 15 della legge 22 luglio 1966, n. 612, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, sono stati programmati interventi di sistemazione idraulico-forestale per un importo di lire 132 milioni.

Circa, poi, la prospettata esigenza di attuare un piano di sistemazione idraulico-forestale, s'informa che è stato redatto un piano sommario di interventi per la sistemazione idraulico-forestale del fiume Brenta, che comporta una ulteriore spesa di 320 milioni di lire, di cui: lire 140 milioni, per le opere di sistemazione idraulica, lire 110 mi-

lioni, per le opere estensive e lire 70 milioni per le opere sussidiarie.

Altri interventi nello specifico settore, sono previsti da un progetto, dell'importo di lire 17.500.000, predisposto in attuazione della legge 13 maggio 1965, n. 431, i cui lavori saranno iniziati quanto prima.

Il Ministro: RESTIVO.

BONEA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che con provvedimento del 2 gennaio 1960, n. 2760, della Cassa per il mezzogiorno veniva concessa all'Ente irrigazione di Puglia e Lucania la esecuzione dei lavori di costruzione della strada di bonifica n. 7 dalla masseria Uggio alla provinciale Mesagne-San Donaci (Brindisi); che i lavori furono ultimati nel 1962 e che da quella data la strada in parola fu completamente abbandonata al punto che attualmente si è resa impraticabile per le numerose famiglie di assegnatari della zona che incontrano, in questo specifico momento, difficoltà enormi allo svolgimento regolare delle operazioni di vendemmia — quali interventi si intendano programmare, visto che né l'Ente irrigazione, né l'amministrazione provinciale ritengono di propria competenza sia la manutenzione, trascurata per lungo tempo, sia il rifacimento del manto stradale, per evitare che l'opera realizzata vada completamente distrutta, con dispendio notevole di pubblico denaro, con conseguente danno della economia della zona e rinnovato disagio degli assegnatari.

(17968)

RISPOSTA. — La strada di bonifica Uggio-Mesagne San Donaci (Brindisi) della lunghezza di circa 14 chilometri, costruita con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno dall'Ente irrigazione in Puglia e Lucania è stata ultimata nel 1964.

Detta strada, però, progettata ed eseguita con le caratteristiche di strada di bonifica, è andata assumendo sempre maggiore importanza ed è stata interessata da un traffico superiore a quello previsto, sia perché attraversa zone di riforma fondiaria, dove sono state insediate numerose famiglie contadine e dove è in atto lo sviluppo della meccanizzazione agricola, sia perché allaccia arterie statali e provinciali.

Inoltre, il transito di trattori cingolati senza pattini ha procurato incisioni sul piano viabile, che hanno favorito le infiltrazioni di acqua nella sovrastruttura stradale, lievemente sconnessa in alcuni tratti per l'interri-

mento delle cunette durante la lavorazione dei terreni.

L'Ente, su finanziamento della Cassa per il ripristino di banchine e scarpate e per la riapertura di cunette, oltre a lavori già disposti, ha prospettato alla stessa Cassa la necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire dopo l'assestamento di tali opere, per la definitiva sistemazione del piano viabile della strada, mediante ricarichi di massicciata nei tratti dissestati e trattamento superficiale bituminoso dell'intero tronco.

Dopo la esecuzione dei lavori anzidetti, la strada sarà consegnata all'amministrazione provinciale di Brindisi, che ha già assunto l'impegno di provvedere alla futura manutenzione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

BONEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e quali criteri segua la commissione interministeriale competente, nel riparto del ricavo utile delle lotterie nazionali in generale e, in particolare, quelli adottati per la devoluzione di circa il 54 per cento degli utili complessivi della lotteria « Italia ».

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se l'attribuzione delle quote di 274 enti elencati nella *Gazzetta ufficiale* del 18 novembre 1966 sia stata determinata su istanza dei rappresentanti degli stessi enti o su indicazione dei componenti la commissione interministeriale; se sia stata accertata l'attività di enti che rispondono alle più varie intestazioni come ad esempio: Circolo P. Calamandrei, Circolo ricreativo La Saletta, Circolo culturale G. Matteotti di Firenze, Associazione Mazziniana italiana di Milano; CISES di Ferrara, Centro di ricerche e documentazione Il Paradosso di Milano, ACIS-Club Atletico, Istituto per gli studi sull'Europa e paesi sottosviluppati, Associazione Guide italiane, Associazione italiana del pedone utente dei trasporti pubblici, Circolo culturale di Persona, di Roma, Centro studi socialisti, Fondazione Matteotti comitato assistenziale, di Torino; ecc., ed infine l'ammontare delle somme corrispondenti al succitato 54 per cento.

(19057)

RISPOSTA. — La ripartizione degli utili delle lotterie nazionali è effettuata, com'è noto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri

del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

L'emanazione del provvedimento è preceduta dal parere di una commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 agosto 1961. Detto organo, vagliate le numerose istanze che all'uopo pervengono ed avuto riguardo alle proposte formulate dai competenti dicasteri, indica, di volta in volta, gli enti da prescegliere, ispirandosi al criterio di assecondare quelle iniziative assistenziali, sociali e culturali, anche se a carattere locale, che ritenga maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamenti.

Per ciascuno degli enti prescelti, l'amministrazione finanziaria ha cura di accertare, attraverso apposita istruttoria, svolta per il tramite dell'autorità governativa locale, che esso persegue le finalità previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Il 54 per cento degli utili della lotteria Italia estratta il 6 gennaio 1966 ammonta a lire 464.400.000.

Il Sottosegretario di Stato:
SALIZZONI.

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del ministro della difesa sulla raccomandazione n. 140 sul disarmo, approvata dall'assemblea dell'Unione europea occidentale — su proposta della Commissione difesa ed armamenti; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, in cui si formulano precise direttive sulla politica di disarmo da seguire da parte degli Stati membri. (20634)

RISPOSTA. — La raccomandazione n. 140 sul disarmo, approvata dall'assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della Commissione difesa ed armamenti non può che trovare il Governo italiano sostanzialmente consenziente con le indicazioni e le direttive in essa contenute.

L'Italia, che segue con costante interesse ed un vivo impegno i problemi del disarmo in tutti i loro molteplici aspetti, è sempre stata fra i più convinti sostenitori della necessità di non lesinare gli sforzi per circoscrivere le aree di dissenso e sottolineare i punti d'incontro in questo settore che, dato lo sviluppo raggiunto dagli armamenti sia nucleari sia convenzionali, è di importanza vitale per tutta l'umanità.

Sia in tema di disarmo generale e completo sia nel campo delle cosiddette misure collaterali, l'Italia ha dato un suo positivo contributo allo sviluppo delle trattative.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema della non diffusione delle armi nucleari, l'Italia continua a ritenere che la stipulazione di un accordo che impedisca l'ulteriore disseminazione di tali armi è un importantissimo obiettivo per il cui raggiungimento è necessario lo sforzo congiunto di tutti i paesi amanti della pace. Purtroppo, numerose e gravi difficoltà hanno bloccato, a varie riprese, le vie verso la conclusione dell'auspicato trattato. Fu proprio per far uscire le trattative ginevrine dal punto morto cui sembravano essere giunte nell'estate del 1965 che l'Italia presentò al comitato dei Diciotto la sua proposta di moratoria nucleare temporanea e controllata, intesa a fornire una soluzione interinale del problema ed a favorire il progresso delle potenze nucleari verso la conclusione di un trattato, proposta che come è noto suscitò notevole interesse.

Naturalmente, proprio perché l'Italia è profondamente convinta dell'utilità, anzi della necessità di un tale accordo, essa desidera che il trattato di non diffusione delle armi nucleari sia il risultato di un accorto contemperamento dei vantaggi e dei sacrifici di tutti i paesi partecipanti, in modo da assicurare al trattato stesso l'adesione più convinta ed ampia possibile. Ed è in tale prospettiva che, così come ha già fatto in passato, anche nella fase attuale l'Italia continua a collaborare con i suoi alleati nella ricerca di formule capaci di assicurare un'adeguata tutela sia degli interessi della comunità internazionale sia di quelli dei suoi componenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BOTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se siano state concluse le trattative per la stipulazione di una convenzione fra l'Italia e l'Uruguay in materia di previdenza sociale, il cui incontro preliminare ebbe luogo in Montevideo nel maggio 1966 suscitando vivo interesse tra la collettività italiana. Molti connazionali, raggiunta l'età della pensione, gradirebbero ritornare in patria, ma sono trattenuti dal farlo perché perderebbero il diritto al trattamento di quiescenza ove abbandonassero l'Uruguay per un periodo superiore ai sei mesi. (21547)

RISPOSTA. — Le trattative per la stipulazione della progettata convenzione italo-uruguaiana sulle assicurazioni sociali sono ancora in corso.

La questione è attentamente seguita da questo Ministero nonché da quello degli esteri tramite l'ambasciata d'Italia in Montevideo; attualmente si è in attesa di conoscere, da parte delle autorità uruguaiane, la data della prossima riunione dell'apposita commissione mista.

Il Ministro: Bosco.

BOVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere il Ministero della sanità per venire incontro alle necessità igienico sanitarie del centro abitato Pagliarella del comune di Petilia Policastro (Catanzaro). Trattasi di una frazione alle falde della piccola Sila di 1.200 abitanti, che tuttora vivono in abbandono quasi assoluto, privi di medico (quello condotto risiede nel capoluogo del comune che dista 11 chilometri di strada non sempre di agevole transito) privi di ostetrica, di farmacia ed anche di un armadio farmaceutico.

Detto centro abitato è, inoltre, privo di fognature ed ancora gli abitanti non conoscono quando e se lo Stato provvederà ad eliminare tale grave inconveniente. (21705)

RISPOSTA. — La frazione Pagliarella, che conta complessivamente 1.150 abitanti, è composta di due nuclei abitati: Pagliarella e Camellino. Detta frazione è collegata con il comune capoluogo, Petilia Policastro, da una strada carrozzabile lunga 11 chilometri.

L'assistenza medica in detto comune è assicurata da tre condotte mediche, delle quali la terza comprende le frazioni Pagliarella e Foresta.

L'assistenza ostetrica, invece, è assicurata da due ostetriche, una delle quali, e precisamente la titolare della seconda condotta, attende al servizio nelle frazioni Pagliarella e Foresta.

Per quanto concerne, poi, il servizio farmaceutico, si fa presente che la pianta organica delle farmacie del comune in parola comprende una sede farmaceutica nella frazione Pagliarella: tuttavia il relativo concorso è andato deserto e, nonostante l'interessamento di questa amministrazione, nessun farmacista è disposto ad aprire un esercizio farmaceutico provvisorio.

Comunque si ritiene che, poiché nella predetta frazione sarà istituita, nel prossimo anno scolastico, una sezione di scuola media,

il problema del servizio farmaceutico potrebbe trovare soluzione con la presenza *in loco* di un insegnante farmacista.

Infine, circa i lavori di costruzione della fognatura risulta che il Ministero dei lavori pubblici, ha consentito che sia devoluto allo scopo il contributo dello Stato di lire 30 milioni, già concesso nel novembre dello scorso anno per la costruzione delle reti idrica e fognante nelle località medesime. Infatti è già in corso di rielaborazione il progetto generale della rete idrica e fognante, da parte dell'amministrazione comunale di Petilia Policastro, per l'ammontare di circa lire 100 milioni.

Il Ministro: MARIOTTI.

BRANDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo nel 1965, in materia di edizione scolastica, sono stati assunti impegni solo in ragione dell'11 per cento dei fondi disponibili e per sapere se ritengano opportuno adottare adeguati provvedimenti perché in un settore così importante si possa procedere secondo le iniziali previsioni. Appare infatti un controsenso che, mentre un Governo dà giustamente tanta importanza al piano della scuola, non si costruiscano nel paese aule scolastiche che in misura ridotta, nonostante i notevoli impegni finanziari assunti in proposito. (17306)

RISPOSTA. — I fondi finora stanziati per opere di edilizia scolastica sono stati da tempo tutti ripartiti.

Poiché trattasi, come noto, di contributi sulla spesa occorrente per la realizzazione delle opere, gli enti beneficiari del contributo stesso debbono provvedere alla spesa stessa o con mezzi del proprio bilancio o, come nella generalità dei casi avviene, con mutuo da parte di istituti di credito appositamente autorizzati e prima, tra essi, la Cassa depositi e prestiti.

Gli stessi enti debbono altresì provvedere alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera una volta che sia stata approvata dai competenti organi di questo Ministero.

L'iter tecnico-amministrativo comporta ovviamente un congruo lasso di tempo dovuto alle procedure prescritte dalla legge e spesso i tempi vengono prolungati a causa della scarsa organizzazione tecnica degli enti locali.

L'interrogante si ritiene abbia voluto riferirsi quindi, al divario fra disponibilità ed impegni. Infatti alla concessione formale del

contributo, e quindi all'impegno della spesa, si provvede, da parte dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, contestualmente all'approvazione dei progetti di importo superiore a 100 milioni e, per quelli di importo inferiore, dopo l'approvazione da parte della commissione provinciale per l'edilizia scolastica.

Questo Ministero, proprio allo scopo di ridurre quanto più possibile questo divario, non ha mancato di dare continue disposizioni ai propri uffici perché assistessero gli enti locali nell'adempimento delle loro incombenze.

In particolare, per sbloccare la situazione che si era determinata nel periodo congiunturale a causa delle rapide variazioni dei prezzi, con circolare 12 febbraio 1965, n. 966 dispose l'esperimento di gare anche con offerte in aumento a' termini dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 assicurando il contributo sulle conseguenti maggiori spese, nonché su quelle dovute per revisione dei prezzi contrattuali.

Sono da ricordare ancora le norme emanate con il decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, ratificato con legge 13 maggio 1965, n. 431 per la ripresa dell'economia nazionale, la cui validità, per quanto attiene alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici è stata prorogata al 31 dicembre 1967 con legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

BRESSANI, ARMANI E TOROS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che nei giorni 3, 4 e 5 novembre nelle zone montane della provincia di Udine piene di eccezionale gravità hanno provocato danni ingentissimi alle opere pubbliche, che in conseguenza della interruzione delle principali arterie, quali in particolare la strada statale n. 355 della Val Degano e la strada statale n. 251 della Val Cellina numerosi comuni della Carnia e della destra Tagliamento sono divenuti inaccessibili ovvero accessibili solo attraverso strade inidonee al traffico motorizzato, che l'approssimarsi della stagione invernale impone di procedere con assoluta urgenza alla riattivazione dei manufatti ed alla prima sistemazione delle sedi stradali, che senza una esecuzione immediata di tali opere di pronto intervento le attività produttive che hanno sede nei comuni montani subiranno una forzata inattività con danni rilevantissimi per la vita economica locale — quali prov-

vedimenti intenda adottare quali disposizioni impartire all'ANAS, al fine di soddisfare urgentemente alla prospettata esigenza. (4720, già orale).

RISPOSTA. — I lavori di somma urgenza, prontamente disposti dopo le alluvioni del 3, 4 e 5 novembre 1966, lungo le strade statali del compartimento di Trieste, hanno permesso il ripristino dei collegamenti e la riapertura al traffico dei tratti interrotti e, allo stato attuale, tutta la rete stradale di tale compartimento risulta normalmente transitabile.

Sono ora in corso di elaborazione le perizie relative ai lavori di ripristino definitivo.

Il Ministro: MANCINI.

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere quali indicazioni il Governo possa dare ai viticoltori per difendere l'uva dalle malattie che da qualche anno con crescente diffusione impediscono, con manifestarsi di muffa e di marciume, la regolare maturazione.

Questa nuova calamità contro la quale i viticoltori non sanno ancora difendersi efficacemente è causa di una grave degradazione dei vini ottenuti dalle uve che ne sono colpite con le conseguenze economiche che ne derivano rendendo sempre più aleatoria la coltivazione della vite. (22080)

RISPOSTA. — Il marciume con ammuflimento dell'uva è una malattia causata dalla crittogama nota con il nome di *Botritis cinerea* o muffa grigia dell'uva.

Detta malattia assume particolare virulenza nelle annate con estate-autunno molto piovosi, provocando notevoli perdite di prodotto e causando la produzione di partite di vino di difficile conservazione.

Concorrono a favorire le infestazioni: la buccia sottile degli acini, le ferite da grandine o da attacchi parassitari, la compattezza dei grappoli ed i sistemi di allevamento che impediscono un buon ricambio dell'aria nella vegetazione.

Ciò premesso, si possono dare i seguenti consigli:

a) preferire, per i nuovi impianti, vitigni poco ricettivi alla *Botritis*, con grappoli non molto compatti ed acini a buccia spessa;

b) adottare sistemi di allevamento e pratiche colturali (potatura verde, lotta contro

le erbe infestanti, ecc.) che favoriscano il ricambio dell'aria, specie negli strati più bassi, e l'insolazione dell'uva;

c) somministrazione concimi bilanciati ed evitare assolutamente l'eccesso di azoto;

d) difendere i grappoli da ogni causa che possa provocare lesioni sugli acini ed accelerare la cicatrizzazione delle ferite da grandine;

e) impiegare, nel periodo post-allegazione, prodotti che abbiano qualità, oltre che antiperonosporiche, anche antibotritiche, in modo da raggiungere un duplice scopo terapeutico, senza eccessivo aggravio dei costi.

Si rammenta, comunque, che i viticoltori interessati possono rivolgersi, per l'assistenza fitosanitaria in genere, agli osservatori per le malattie delle piante ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla necessità di aumentare considerevolmente il fondo per la bonifica del canale Pollena in San Giovanni a Teduccio (Napoli) portandolo almeno, e per ora, ai 60 milioni richiesti dal genio civile.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali concrete misure si intendano adottare per affrontare finalmente con un piano organico il problema della sistemazione idrogeologica delle pendici vesuviane e della utilizzazione delle acque a scopi produttivi.

(21899)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, ha potuto assegnare, per il momento, all'ufficio del genio civile di Napoli, che in data 9 settembre 1966 aveva chiesto il finanziamento dei lavori di bonifica del canale Pollena, la somma di 10 milioni di lire, con la quale è stato possibile realizzare il ricavamento di una savanella centrale, nel tratto ove l'intervento era indispensabile per eliminare situazioni di pericolo.

L'esigenza degli altri interventi necessari sarà tenuta presente in sede di formulazione dei prossimi programmi esecutivi, compatibilmente con le future disponibilità di bilancio.

Per la sistemazione idraulico-forestale delle pendici vesuviane, dal 1950 a tutto il 1966, sono stati eseguiti lavori per un importo di lire 271.478.799, con la realizzazione, in

particolare, di 26.115 metri cubi di opere murarie e di rimboschimenti che hanno interessato 487 ettari di terreni.

Agli ulteriori interventi necessari per completare la sistemazione dell'intero complesso montano e che comportano la spesa di 730 milioni di lire, sarà provveduto gradualmente, in relazione ai tempi tecnici necessari e alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro: RESTIVO.

CARCATERRA. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per conoscere in qual modo intendano risolvere la situazione finanziaria dei centri di recupero per infermi spastici (discinetici) assistiti a norma della legge 10 aprile 1954; per sapere, inoltre, a quanto ammonti attualmente il debito del Ministero della sanità verso i centri stessi, la maggioranza dei quali ancora attende il rimborso delle rette del secondo trimestre 1966 e si trova nella situazione di dover prevedere la chiusura dei centri qualora il rimborso delle rette non venga effettuato al più presto.

Con la legge approvata il 26 novembre 1966, il Ministero del tesoro ha stanziato una assegnazione straordinaria di 200 milioni per l'assistenza agli spastici, mentre la stessa legge precisa che al 31 dicembre 1965 il debito del Ministero della sanità nei confronti degli istituti di ricovero per spastici e lussati d'anca ammontava a 840 milioni.

Non ritiene il Ministero del tesoro di dover provvedere d'urgenza a sanare la situazione che ogni anno diventa più drammatica?

(20533)

RISPOSTA. — La situazione di grave disagio in cui versano i centri di recupero per discinetici e per i lussati congeniti dell'anca, a causa della situazione debitoria dello Stato, è stata sempre oggetto di particolare esame da parte del Ministero della sanità, preoccupato della sperequazione venutasi a determinare tra le sempre crescenti esigenze assistenziali e la misura degli stanziamenti di bilancio destinati a tale genere di interventi.

Infatti al 31 dicembre 1966, la situazione debitoria dei predetti centri era di lire 2 miliardi e 500.000.000 circa.

Attualmente però detta situazione ha trovato soddisfacente soluzione.

Con legge 11 maggio 1967, n. 384, (*Gazzetta ufficiale* 15 giugno 1967) è stato provveduto ad una prima assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca per un importo di lire 200 milioni.

Con altro provvedimento, in corso di perfezionamento, verranno messi a disposizione i fondi necessari per l'estinzione di tutte le speditività maturate e rimaste insolute, dal 1967 al 1971.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se ritengano urgente disporre perché sulla statale n. 159 della Salina, all'altezza del porto-canale di Margherita di Savoia (Foggia), sia costruito un ponte che consenta lo svolgersi regolare del traffico di mezzi meccanici, ma anche il passaggio, al di sotto dell'arcata, dei motopescherecci.

Pare che per la realizzazione dell'opera sia sorto tra l'ANAS e il Ministero della marina mercantile un conflitto di competenza, che sarebbe auspicabile venisse quanto prima superato, perché il traffico sull'attuale ponte diventa sempre più pericoloso. Infatti non soltanto i mezzi che devono transitare non hanno la necessaria visibilità per superare il dosso, ma l'ampiezza del ponte è di soli tre metri il che rende il passaggio dei grossi automezzi estremamente difficile.

Si fa presente infine che numerosi e gravi sono stati finora gli incidenti verificatisi e che il 28 novembre 1966 — come riferito dalla stampa — il rimorchio di un autotreno ha letteralmente schiacciato, uccidendolo, un giovane operaio che lavorava ai margini del monte. (19184)

RISPOSTA. — La strada statale n. 159 delle Saline sovrappassa, in prossimità dell'abitato di Margherita di Savoia, il porto canale già di proprietà delle Saline di Stato, che lo utilizzava per il trasporto del sale alle navi ancorate al largo.

Avendo le saline di Stato fatto ricorso ad un impianto di teleferica per i propri trasporti, l'ANAS, che nel frattempo aveva sostituito il vecchio ponte girevole con un ponte *Bailey*, pose allo studio la realizzazione di un'opera fissa in cemento armato.

Tale progetto incontrò, in un primo tempo, l'opposizione della capitaneria di porto di Manfredonia, preoccupata dei pregiudizi che ne sarebbero derivati alla funzionalità della zona del canale; in un secondo tempo la stessa capitaneria ebbe a pronunciarsi per la costruzione di una travata fissa precisando nel contempo in metri 10 la quota minima rispetto al livello medio mare dell'intradosso del ponte.

Una modifica così notevole rispetto a quella del progetto, nel quale la quota dell'intra-

dosso era prevista a metri 5, non contiene più in limiti possibili le variazioni di fivellette con la conseguenza che bisognerebbe procedere a demolizioni di contigui fabbricati, ad una eccessiva occupazione del suolo latitante alla statale di proprietà delle saline di Stato, e ad opere costosissime di deviazioni.

Le anzidette difficoltà, sorte proprio a causa di interferenze tra l'ANAS, l'amministrazione delle saline di Stato ed il Ministero della marina mercantile, hanno ostacolato sino ad oggi la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Il compartimento della viabilità di Bari sta esaminando ora il problema nel suo aspetto tecnico, cercando una soluzione idonea mediante accordi con gli enti sopra citati ed il comune di Margherita di Savoia.

Si assicura, comunque, che, risolto il problema sotto il profilo tecnico, si disporrà la redazione del progetto; dopo di che si esaminerà la possibilità di provvedere alla realizzazione dell'opera.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

CASSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui, nonostante siano da tempo scaduti i termini per la presentazione delle relative domande, non sia stata ancora ripartita la somma versata dalla Repubblica federale di Germania a cittadini italiani colpiti da misure persecutorie nazionalsocialiste come da legge 6 febbraio 1963, n. 404 e da decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1963, n. 2043.

La risposta data a precedente analogo interrogazione (n. 17973) fa riferimento alla legge 5 luglio 1964, n. 607 che non riguarda i cittadini italiani colpiti da deportazioni in Germania. (20952)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14254, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 10030).

CATALDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, della sanità e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che gli enti assegnatari dell'Ente riforma di Caprarico (Matera) vivono in disagiate condizioni anche per l'inesistenza di fondamentali attrezzature ed infrastrutture civili; che il disagio economico ora è aggravato dal fatto che i conferenti il grano alla cooperativa per l'anno 1966 non hanno ricevuto alcun pagamento, al contrario di quanto pare sia avve-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

nuto per i proprietari terrieri — se e come ritengano intervenire per accogliere le richieste avanzate dalle 200 famiglie che vivono nella zona e propriamente:

1) il pagamento del grano ammassato presso la cooperativa gestita dall'ente di sviluppo;

2) istituzione dell'ufficio postale e telefonico, con postino fornito di mezzo celere;

3) creazione di una infermeria con annesso armadio farmaceutico;

4) costituzione della rete idraulica e di quella elettrica esterna negli agglomerati;

5) canalizzazione per l'irrigazione dei terreni. (21524)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste dell'interrogante, si precisa:

1) la cooperativa dei servizi collettivi di Caprarico ha immagazzinato, nella decorsa campagna agraria, quintali 2.910 di grano duro, appartenente a 70 soci, tutti assegnatari della riforma fondiaria. Di tale quantità, circa 710 quintali sono stati versati a restituzione del credito agrario concesso dall'ente di sviluppo per l'annata agraria 1965-66, mentre i restanti 2.200 quintali sono stati conferiti per la vendita collettiva.

La cooperativa, mediante l'operazione bancaria di pegno su merce, effettuata con la filiale di Stigliano della Banca popolare del Materano, ha corrisposto a ciascun socio un'anticipazione pari al 70 per cento circa del valore complessivo del grano conferito, valutato in lire 9 mila al quintale.

Il saldo del prezzo del grano, ancora giacente nei magazzini, sarà corrisposto ai conferenti non appena il prodotto sarà stato esitato;

2) per la istituzione di un ufficio postale e telefonico l'ente di sviluppo si riserva di mettere a disposizione un locale idoneo, non appena il competente Ministero delle poste e delle comunicazioni avrà approvato la domanda a tal fine presentata dal comune di Tursi. La linea telefonica è già in fase avanzata di realizzazione;

3) l'azienda di Caprarico è dotata di un ambulatorio con sala di attesa e di due armadietti farmaceutici, provvisti di medicinali di pronto soccorso.

All'assistenza ambulatoriale, fornita dall'ente di sviluppo a tutti gli abitanti dell'azienda, provvedono un sanitario di Tursi, che vi si reca tre volte la settimana a giorni alterni, ed una infermiera ostetrica, che vi si reca due volte la settimana ed in qualsiasi momento venga chiesta la sua opera;

4) a causa della mancanza di possibilità idriche sul posto, l'acqua potabile viene necessariamente fornita alle famiglie insediate, a mezzo di carro-botte.

Il problema, però, sarà completamente risolto con la costruzione di un acquedotto rurale, attualmente in fase di progettazione, che si allaccerà alla rete dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Alla illuminazione esterna deve provvedere, invece, il comune di Tursi, già invitato dall'ente di sviluppo a chiedere all'ENEL il preventivo di spesa, sulla quale l'ente stesso si riserva di concedere un contributo;

5) l'opera di canalizzazione per l'irrigazione dei terreni adiacenti al fiume Agri è in corso di realizzazione e sarà ultimata entro l'anno in corso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

CATELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intenda intervenire in merito alla determinazione, da parte dell'ANAS, dei limiti della traversa urbana di Occhieppo Inferiore (Biella) della statale n. 338.

Si fa presente che l'assenso per la delimitazione della traversa interna dell'abitato è stato già dato dal compartimento di Torino e che tutta la pratica si trascina ormai da parecchi anni impedendo l'attività edilizia nei pressi della zona da determinare. (19406)

RISPOSTA. — La delimitazione della traversa interna di Occhieppo Inferiore lungo la statale n. 38 è stata autorizzata dall'ANAS, subordinatamente a determinate condizioni, sin dall'ottobre 1966.

Per altro non risulta che l'amministrazione comunale di Occhieppo a tutto oggi abbia fatto conoscere il proprio avviso in merito.

In ogni caso si precisa che l'attività edilizia lungo la traversa interna di che trattasi troverà la sua disciplina nel piano regolatore generale del comune predetto che allo stato attuale è in corso di esame da parte degli organi competenti.

Il Ministro: MANCINI.

CFRVONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda ovviare allo stato di disagio in cui si trovano molti sottufficiali che occupano alloggi demaniali e che, andati in pensione, vengono sfrattati dagli stessi.

Tale situazione viene ad incidere negativamente sia sul piano economico (in quanto per gli interessi si pone il problema dell'alloggio in un momento in cui diminuiscono le loro entrate sia, soprattutto, sul piano morale poiché non si tiene conto di una vita interamente spesa a servizio del paese. (22497)

(La risposta è identica a quella data dall'interrogazione n. 22429, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 10028).

CETRULLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per cui non viene proibito ad un certo Lombardi di bruciare ossa e grassi in prossimità di abitazioni site in via Salaria Vecchia di Sambuceto nel comune di San Giovanni Teatino (Chieti).

Inoltre per sapere perché, malgrado la denuncia del medesimo alla autorità giudiziaria per inadempienza igienico-sanitaria, le autorità competenti non ordinano la chiusura dello stabile, causa di possibili malattie anche epidemiche. (17375)

RISPOSTA. — Nel 1962 la ditta Lombardi attivava nel comune di San Giovanni Teatino uno stabilimento per la lavorazione di ossa e grassi animali.

A seguito di sopralluoghi effettuati dall'ufficio del medico provinciale di Chieti, il titolare della predetta ditta veniva denunciato all'autorità giudiziaria per avere omesso di dare al sindaco il preavviso di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Inoltre, essendo stato accertato che i liquidi non grassi provenienti dalle caldaie della fabbrica venivano scaricati nel vicino fiume Pescara, il sindaco del summenzionato comune prescriveva alla ditta in questione di realizzare i dovuti accorgimenti, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 9871.

Successivamente, avendo il titolare della ditta ottenuto il certificato di uso dell'edificio destinato alla lavorazione di che trattasi, questa amministrazione invitava il sindaco del comune di San Giovanni Teatino ad esperire, con urgenza e continuativamente, accertamenti, al fine di valutare la tollerabilità o meno delle esalazioni provocate dallo stabilimento di cui all'interrogazione, per prevenire od impedire danno o pericolo alla salute pubblica.

Dette indagini sono state esperite dall'ufficiale sanitario del posto il quale ha constatato che non ci sono prescrizioni da applicare, ai

sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie, nei confronti della ditta Lombardi.

Il Ministro: MARIOTTI.

COCCIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali misure, non solo urgenti e di pronto intervento, ma di carattere organico e di sistemazione definitiva idrogeologica e del suolo, siano state adottate e saranno compiute nella provincia di Rieti e particolarmente nei comuni di Magliano, Antrodoco e Pescorocchiano, ove si sono verificati frane e allagamenti, che hanno prodotto danni ingenti che minacciano gli abitanti e colpito le colture agricole, costringendo numerose famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni nei comuni di Magliano ed Antrodoco.

Più in generale l'interrogante chiede che vengano date precise assicurazioni per l'inclusione di detti comuni nel piano delle zone alluvionate che saranno oggetto dei provvedimenti che verranno adottati. (19354)

RISPOSTA. — Il 3 dicembre 1966, nel comune di Pescorocchiano, nelle frazioni di Roccaberrardi e Castelluccio, sono cadute abbondanti piogge, che hanno provocato l'inondazione di una parte di una zona valliva.

La superficie interessata è stata di circa 15 ettari, coltivati per ettari 10 a prato naturale e per ettari 3 a frumento, mentre gli altri 2 ettari erano a riposo, in attesa di essere investiti a colture primaverili.

L'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile totale delle aziende interessate può calcolarsi tra il 5 e l'8 per cento. Non si sono avuti danni alle strutture fondiarie né alle scorte.

La zona va frequentemente soggetta ad inondazioni, perché il collettore principale che l'attraversa ha sezione insufficiente specialmente nel tratto in cui esso passa sotto un terrapieno.

L'ampliamento del collettore di scolo e della condotta che attraversa il terrapieno renderebbero facile il deflusso delle acque ed eviterebbero, quanto meno, nel caso di normali precipitazioni, l'allagamento della zona.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rieti ha suggerito agli agricoltori interessati i consigli e gli accorgimenti tecnici che possono attenuare i danni alle colture.

Inoltre, il 29 novembre 1966, al limite nord dell'abitato del comune di Magliano Sabina, una frana di notevole entità ha provocato l'interruzione della strada provinciale Magliano-Rieti. La massa di terra si è riversata nel sot-

tostante terreno, ricoprendo una superficie di circa un ettaro, coltivata a prato-pascolo.

I danni alle colture, attualmente in riposo, sono lievi mentre di una certa entità sono quelli causati al terreno.

L'ufficio del genio civile e l'amministrazione provinciale di Rieti sono intervenuti per la parte di rispettiva competenza.

Infine, il 4 dicembre 1966, alcuni massi sono caduti, dalla montagna sovrastante, sull'abitato di Antrodoco, in località Rocchetta. La caduta dei massi ha danneggiato 5 case di abitazione, per cui si è reso necessario l'allontanamento di 13 famiglie.

L'ufficio del genio civile e le autorità comunali hanno preso le necessarie misure di emergenza ed hanno iniziato i lavori più urgenti per evitare ulteriori danni.

Non sono stati segnalati danni all'agricoltura.

Ad avviso dei predetti uffici periferici, in nessun caso si sono determinate le condizioni per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legislazione vigente per i danni all'agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Si può, comunque, assicurare che, in attuazione delle leggi sul secondo piano verde, saranno considerate con particolare favore le domande di concessione dei benefici recati dalla legge stessa che dovessero essere presentate dalle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

In particolare, poi, per i comuni di Magliano Sabina e Antrodoco sono stati disposti lavori di pronto intervento, ciascuno per lire 10.000.000.

Per Pescorocchiano infine si fa presente che i lavori da eseguire consistono:

a) in opere definitive per facilitare il deflusso delle acque della vallata esistente a monte dell'abitato della frazione Roccaberardi. Tale deficiente deflusso, durante le piogge abbondanti, provoca un ristagno di acque che ricoprono l'intera vallata per centinaia di ettari e con altezza massima del bacino che si viene così a creare immediatamente sotto l'abitato di circa 6 metri, con disgelo e pericolo per gli abitanti e distruzione delle colture;

b) in opere di consolidamento di massi nella frazione Torre di Taglio.

Non si mancherà di tenere conto delle esigenze della zona sotto il profilo della sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del terreno, non appena i provvedimenti legislativi all'uopo occorrenti saranno esecutivi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

CORGHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia vero che l'ultimo tronco dell'autostrada Milano-Chiasso, giungendo al confine in località Brogesa, si immette nel piazzale della dogana e indi nell'autostrada svizzera del Gottardo senza un conveniente svincolo per l'accesso alla zona Como-nord e soprattutto per l'accesso al lago. La mancanza di questo svincolo rappresenterebbe un grave danno per la città di Como in quanto le vetture provenienti dal nord sarebbero costrette a raggiungere Grandate, cioè a superare Como, prima di poter uscire dall'autostrada a pedaggio, il che renderebbe difficoltosa la visita alla città (si dovrebbe addirittura tornare indietro di alcuni chilometri lungo la strada normale) e per di più la zona turistica più importante, cioè il lago, verrebbe completamente tagliata fuori dal traffico internazionale che scorrerà sull'autostrada.

Chi giungerà dal sud, se diretto a Como, potrà senz'altro uscire a Grandate (Como-sud) e proseguire sul lago; ma col grave inconveniente di continuare ad intasare il traffico della città in quanto sarà costretto ad attraversarla, per raggiungere sia la sponda sinistra sia quella destra.

La presenza di uno svincolo a Brogesa (Como-nord) sia in un senso che nell'altro, permetterebbe di alleggerire notevolmente il traffico della città e di raggiungere facilmente il lago.

L'interrogante fa presente la necessità urgente di intervento in quanto risultano già in sede di appalto i lavori del terzo lotto del tratto Grandate-Chiasso, cioè di quello che fa capo alla località di Brogesa nella frazione di Ponte Chiasso del comune di Como. (19111)

RISPOSTA. — Il tronco dell'autostrada Como-Chiasso, tra lo svincolo di Grandate e i due piazzali della dogana, che saranno realizzati separatamente per il traffico merci e per quello turistico, in corrispondenza del confine svizzero (località Brogesa), non presenta svincoli intermedi.

Così stando le cose, gli automezzi provenienti dal nord (Svizzera) per raggiungere Como possono uscire dai piazzali doganali ed immettersi sulla statale n. 35, che con un percorso di soli chilometri 3 circa conduce a Como.

Gli automezzi provenienti dal sud, se diretti a Como, potranno uscire dall'autostrada a Grandate e raggiungere Como con un percorso pressoché uguale a quello sopraindicato per le provenienze dal nord.

D'altra parte non risulta possibile prevedere lungo la autostrada uno svincolo nelle immediate vicinanze del lago, o della città di Como, a causa di difficoltà di carattere tecnico, rappresentate dal susseguirsi di gallerie e viadotti, nonché dalla mancanza di idonee strade sulle quali dovrebbe allacciarsi l'eventuale svincolo, difficoltà oltretutto insuperabili per ragioni di ordine economico.

In un solo punto, a meno di 1 chilometro dai piazzali di dogana si potrebbe forse esaminare la possibilità in un allacciamento con la statale n. 35; ma l'allacciamento in questione apporterebbe solo l'effimero vantaggio di ridurre da chilometri 3 a chilometri 2 la lunghezza del raccordo verso nord di Como con l'autostrada attraverso la statale n. 35 e ciò a prezzo di una spesa assai rilevante, mentre verso sud resterebbe immutata la situazione.

Per i citati motivi, e tenuto altresì conto che l'estesa complessiva dell'autostrada è di soli 7 chilometri, si ritengono attualmente sufficienti i soli svincoli terminali ubicati rispettivamente a Como (Grandate) ed in corrispondenza dei due piazzali doganali di Brogesa.

Il Ministro: MANCINI.

COTTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali passi abbiano fatto presso il governo tunisino per tutelare la libertà dei nostri pescatori nel Mediterraneo, esposti continuamente ai soprusi delle vedette tunisine, come dimostra palesemente il caso ultimo del motopesca *Afrodite*, del compartimento marittimo di Trapani, fermato abusivamente in acque internazionali come ha accertato il nostro Marsicilia in modo incontestabile. (21990)

RISPOSTA. — La sera del 25 aprile 1967 il motopesca *Afrodite*, del compartimento marittimo di Trapani, mentre si trovava con le reti immerse in azione di pesca al largo delle coste tunisine, veniva fermato da una motovedetta tunisina e dirottato nel porto di Kelibia.

Non appena informato del fermo del motopesca il Ministero degli affari esteri provvedeva ad impartire all'ambasciata in Tunisi istruzioni di prestare assistenza all'equipaggio e di intervenire presso quelle competenti autorità, al fine di accertare le esatte circostanze del fermo e di ottenere il rilascio del peschereccio.

Primo risultato dell'intervento della nostra ambasciata fu il rilascio di 8 membri dell'equi-

paggio — immediatamente rimpatriati — mentre il capitano ed il motorista venivano trattenuti a bordo per condurre il natante nel porto della Goletta.

Secondo le dichiarazioni rese dal capitano del motopesca, il punto in cui era stato operato il fermo è situato ad oltre 13 miglia a sud di Ras Mustafa e cioè fuori dalle acque territoriali tunisine.

Le coordinate del punto, in cui l'unità di sorveglianza della nostra marina militare — nave *Altaïr* — ritrovò il gavitello di segnalazione lasciato dall'*Afrodite*, non differiscono di molto da quelle indicate nella versione tunisina circa la località dell'infrazione: mentre le prime collocano, infatti, tale punto a sole miglia 0,2 al di fuori del limite delle acque territoriali, le seconde lo situano a 0,8 miglia all'interno di detto limite.

In tale situazione di fatto, il punto di ritrovamento del gavitello non offriva, per l'estrema vicinanza al limite delle acque territoriali, spunti adeguati per contestare alle autorità tunisine la legittimità della cattura del peschereccio.

L'armatore dell'*Afrodite* ha dovuto, pertanto, sottostare al pagamento di un'ammenda per ottenere il rilascio del natante, avvenuto il giorno 11 maggio 1967.

L'azione svolta in proposito dalla nostra ambasciata ha ottenuto il pieno riconoscimento dello stesso armatore, il quale ha manifestato il proprio favorevole apprezzamento per il tramite della prefettura di Trapani.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal Governo italiano per tutelare la libertà dei nostri pescatori nel Mediterraneo, giova osservare che due unità della nostra marina militare si trovano contemporaneamente e permanentemente in crociera di pattugliamento nella zona di mare prospiciente le coste tunisine.

Inoltre, il Governo si propone di esaminare a fondo la questione della pesca nel canale di Sicilia, in occasione della prossima riunione di una commissione mista italo-tunisina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

CRUCIANI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere gli enti aventi « finalità sociali, assistenziali e culturali » ai quali, in base alla legge 4 agosto 1955, n. 722, sono stati assegnati gli utili delle lotterie nazionali *Italia, Merano, Agnano e Monza*. Per conoscere i criteri che hanno in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

formato la decisione di far confluire l'ingente somma, che supera i dieci miliardi, in organismi con finalità partitiche clientelari.

(17735)

RISPOSTA. — La ripartizione degli utili delle lotterie nazionali è effettuata, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

L'emanazione del provvedimento è preceduto dal parere di una commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 agosto 1961. Detto organo, vagliate le numerose istanze che all'uopo pervengono ed avuto riguardo alle proposte formulate dai competenti dicasteri, indica, di volta in volta, gli enti da prescegliere, ispirandosi al criterio di assecondare quelle iniziative assistenziali; sociali e culturali, anche se a carattere locale, che ritenga maggiormente meritevoli di aiuto e incoraggiamento.

Per ciascuno degli enti prescelti, l'amministrazione finanziaria ha cura di accertare, attraverso apposita istruttoria, svolta per il tramite dell'autorità governativa locale, che esso persegue le finalità previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Benché non prescritto dalle disposizioni in vigore, tutti i decreti relativi alla ripartizione degli utili delle lotterie nazionali vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Dall'esame dei provvedimenti pubblicati nelle seguenti gazzette si possono pertanto rilevare gli enti ammessi a fruire del beneficio:

AGNANO 1964 decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965 (*Gazzetta ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1966);

AGNANO 1964 (residui) decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1967);

MONZA 1964 decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965 (*Gazzetta ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966);

MERANO 1964 decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965 (*Gazzetta ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1966);

ITALIA 1964 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 161 del 21 luglio 1966);

ITALIA 1964 (residui) decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967);

AGNANO 1965 decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 142 dell'11 giugno 1966);

MONZA 1965 decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 301 del 29 novembre 1966);

MERANO 1965 decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1967);

ITALIA 1966 decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 290 del 18 novembre 1966).

(1° decreto)

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le graduatorie delle domande accolte ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179 delle province di Perugia, Terni e Rieti.

Per sapere quando le medesime potranno essere definitive dato che — così vorrebbe giustizia — dovrebbero essere eliminati aspiranti già proprietari di case in altre zone e nella stessa provincia ma che sono entrati nelle graduatorie per le forti pressioni di cui si sono potuti valere presso le banche autorizzate. (18156)

RISPOSTA. — In applicazione del titolo secondo della legge 1° novembre 1965, n. 1179 le graduatorie delle domande ritenute ammissibili nelle province di Perugia, Terni e Rieti sono compilate, a seconda delle categorie dei vari soggetti richiedenti, dagli istituti di credito convenzionati per l'attuazione della legge e, pertanto, questo Ministero non ne è a conoscenza.

Invece l'assegnazione dei contributi agli istituti viene effettuata da questo Ministero, sulla base dei parametri concordati col Ministero del tesoro e ricavati da elementi oggettivi riferiti a grandi circoscrizioni territoriali (Italia settentrionale, centrale e meridionale).

Per quanto concerne, infine, la definizione delle graduatorie stesse e poiché le graduatorie sono state formulate sulle dichiarazioni rese dagli interessati, la esclusione dalla concessione del mutuo può avvenire solo all'atto della presentazione dei documenti agli istituti di credito da parte degli interessati, qualora tali documenti non corrispondano alle dichiarazioni rese.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ritardano la realizzazione dell'acquedotto di Amelia

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

(Terni) e frazioni per il quale da tempo è stato assicurato il finanziamento. (21498)

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto consorziale amerino è stato già realizzato un primo lotto dell'importo di lire 400 milioni, finanziato in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647.

Per il proseguimento della costruzione dell'acquedotto è stata inoltre autorizzata la spesa di lire 200 milioni con i fondi assentiti ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Il relativo progetto esecutivo, redatto a cura del consorzio amerino trovasi in corso di istruttoria presso l'ufficio del genio civile di Terni, il quale, sollecitato al riguardo, ha assicurato che adempirà il più sollecitamente possibile agli ulteriori provvedimenti per la approvazione.

Per quanto attiene al comune di Amelia, con ministeriali in data 2 febbraio 1967, n. 1608-1609-1610 è stato promesso il contributo statale sulla complessiva spesa di lire 43.500.000, per la esecuzione dei lavori di costruzione della rete idrica nel capoluogo e nelle frazioni.

Il comune anzidetto, per altro, in data 11 aprile 1967, con il n. 3477, n. 3478 e n. 3479, ha prodotto varie domande intese ad ottenere una proroga di mesi tre alla presentazione degli atti tecnici ed amministrativi dell'opera di che trattasi.

Tali proroghe verranno concesse dal competente provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, al quale le istanze stesse sono state anche trasmesse.

Il Ministro: MANCINI.

CUTTITTA. — *Al Ministro del tesoro.*

Per conoscere quale sia l'ammontare della somma che il governo federale tedesco ha messo a disposizione per il pagamento dell'indennizzo a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni naziste, in base all'accordo del 2 giugno 1961, e per sapere inoltre quando si preveda che possano essere pubblicati gli elenchi nominativi dei beneficiari e l'importo della liquidazione loro spettante. (18324)

RISPOSTA. — L'ammontare della somma che la repubblica federale di Germania ha messo a disposizione, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961 e reso esecutivo con legge 6 febbraio 1963, n. 404, per il pagamento dell'indennizzo a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste è di lire 6.250.440.000 che è stato ver-

sato all'apposito conto speciale fruttifero n. 282 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

La legge 6 agosto 1966, n. 646, ha riaperto i termini per la presentazione e il completamento della documentazione richiesta a corredo delle domande di indennizzo avanzate dai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste.

In conseguenza, soltanto dopo la chiusura del nuovo termine, verificatasi il 22 novembre 1966, l'apposita commissione (costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043) ha potuto iniziare il lavoro conclusivo delle domande completamente documentate.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 2 della ricordata legge 6 agosto 1966 ha prorogato fino ad un anno dalla data della sua pubblicazione (avvenuta il 22 agosto 1966) i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte.

Si aggiunge che l'attribuzione dell'indennizzo dovrà effettuarsi con unico provvedimento, dopo cioè l'esame di tutte le pratiche, dato che la somma versata dal governo della repubblica federale di Germania deve essere ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Non è possibile prevedere la misura dell'indennizzo, essendo essa dipendente dal numero dei beneficiari, che sarà noto solo alla fine delle operazioni previste dalle norme legislative.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

D'ALESSIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in relazione alla richiesta del comune di Castelnuovo di Porto (Roma), inoltrata il 15 giugno 1965, per la realizzazione di un acquedotto rurale destinato all'approvvigionamento idrico dei 600 abitanti della frazione Ponte Storto completamente sprovvisti di acqua potabile e attualmente riforniti con mezzi di soccorso dell'ACEA di Roma. Per conoscere altresì se sia stata considerata la particolare urgenza del provvedimento richiesto, in relazione agli accertamenti dell'ufficio del medico provinciale di Roma che ha dichiarato inquinata e non potabile l'acqua dei due pozzi da cui si riforniva la popolazione della borgata ordinandone la immediata chiusura. (21319)

RISPOSTA. — Il comune di Castelnuovo di Porto, in data 15 giugno 1965, ha presentato

all'ispettorato compartimentale agrario di Roma una domanda di contributo nella spesa per la costruzione di un acquedotto rurale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, (« piano verde » n. 1). Tale domanda non ha potuto avere corso per esaurimento dei fondi all'uopo recati dalla legge.

La domanda potrà ora essere ripresentata ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 (« piano verde » n. 2) allo stesso ispettorato compartimentale agrario o a quello provinciale dell'agricoltura, perché sia ripresa in esame in sede di formulazione dei programmi regionali, previsti in tale settore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

DE CAPUA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano informati del licenziamento di nove inservienti, disposto dal commissario dell'Ospedaletto dei bambini in Bari, e se sia vero che il provvedimento — come sostiene il sindacato CISL del capoluogo barese — debba ritenersi non giustificato almeno sotto il profilo delle esigenze di servizio in quanto molti dipendenti non possono usufruire delle ferie, dei riposi, delle festività infrasettimanali, ecc.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano disporre per ottenere la revoca dei licenziamenti. (18992)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il provvedimento di licenziamento disposto dal commissario dell'Ospedaletto dei bambini di Bari con decorrenza 1° dicembre 1966 — poi differito al 31 dicembre 1966 — ha interessato nove dipendenti giornalieri, assunte a suo tempo in soprannumero per fronteggiare esigenze contingenti.

Si trattava, dunque, di personale assunto per un tempo strettamente limitato. Comunque delle predette dipendenti tre sono state riassunte il 22 febbraio 1967, come giornaliera, per un periodo di tre mesi ed una è stata assunta in sostituzione di una dimissionaria.

Dagli stessi accertamenti eseguiti è risultato, inoltre, che i dipendenti dell'Ospedaletto di Bari fruiscono regolarmente delle ferie, dei riposi e delle festività infrasettimanali.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per avere notizie in merito al recente licenziamento di 43 operai da parte della direzione

della salina di Stato di Margherita di Savoia (Foggia).

Si rileva che la salina di Stato rappresenta quasi l'unica fonte di lavoro in quella cittadina pugliese; e si ritiene che debba essere equamente valutata e protetta la quotidiana esigenza dei lavoratori interessati.

Per conoscere quindi quali provvedimenti si intenda di poter adottare per eliminare — o quanto meno contenere — una incresciosa situazione che potrebbe divenire pesante ed insostenibile. (21556)

RISPOSTA. — In base all'articolo 2 della legge 31 marzo 1965, n. 265, com'è noto, l'amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonché per i lavori stagionali delle saline.

Le agenzie di coltivazione e le saline del monopolio hanno un organico di operai di ruolo per lo svolgimento di quei lavori, a carattere continuativo, che servono ad assicurare col funzionamento, durante l'intero arco dell'anno, dei rispettivi stabilimenti, mentre procedono all'assunzione di personale stagionale, per limitati periodi dell'anno, in relazione a particolari, ricorrenti necessità quali la lavorazione del tabacco in foglia presso le agenzie e la raccolta del sale o rifacimento di argini a seguito di calamità naturali ecc. presso le saline.

Trattasi, quindi, di lavori per i quali vengono assunte unità salariali per il periodo strettamente necessario per portare a termine i lavori stessi.

In tale situazione va inquadrato il licenziamento degli operai recentemente disposto dalla direzione della salina di Margherita di Savoia. Detti operai, infatti, non potevano essere mantenuti in servizio dopo che risultavano soddisfatte le contingenti necessità per le quali essi erano stati espressamente assunti.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DELFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di dovere intervenire con adeguate disposizioni perché sia posta fine alla sperequazione e al conseguente disagio che vengono causati dalle diverse interpretazioni che nelle varie province vengono date all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1352, sull'indennità di residenza in favore dei farmacisti rurali.

Ricordato che tale indennità di residenza è sancita dall'articolo 115 del testo unico delle

leggi sanitarie « per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore a 5 mila abitanti », l'interrogante rileva come non sia giusta la applicazione letterale che in molte province viene fatta della legge 12 agosto, n. 1352, che nel fissare le nuove indennità ai farmacisti rurali fa riferimento ai « titolari di farmacie situate nei comuni con popolazione inferiore... » e tralascia la dizione « centri abitati » non per limitare l'applicabilità del provvedimento ma per un logico e storico rinvio alla consolidata disciplina legislativa della materia (l'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie afferma: « Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti »). (21564)

RISPOSTA. — La legge 12 agosto 1962, n. 1352, che stabilisce l'indennità di residenza di lire 400 mila ai farmacisti rurali, fa riferimento ai titolari di farmacie situate in comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti.

Detta legge ha disposto l'aumento della indennità soltanto per le farmacie rurali esistenti nei comuni suddetti e non per le altre farmacie rurali nei confronti delle quali trova applicazione la legge 22 novembre 1964, n. 1107.

Pertanto, allo stato della vigente legislazione, non possono impartirsi le disposizioni richieste dall'interrogante.

Comunque, sono in corso di esame da parte del Parlamento nuove provvidenze a favore dei farmacisti rurali compresi quelli esistenti nei centri abitati rurali.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quando si intenda procedere alla liquidazione degli indennizzi richiesti, a norma dell'articolo 6 del decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n. 2043, dai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazional-socialiste, cui gli indennizzi stessi devono essere corrisposti ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404.

Appare, infatti, inspiegabile come pur avendo la Presidenza del Consiglio dei ministri assicurato in data 12 agosto 1965, in risposta ad una precedente analoga interrogazione, che la Commissione costituita ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto stava adottando ogni possibile accorgimento per venire incontro nel modo migliore alle attese degli interessati, questi ancora non siano stati so-

disfatti nei propri diritti costituitisi in seguito a danni subiti da oltre vent'anni.

(20732)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14254, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 10030).

DE MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno, per ragioni di equità e di giustizia, revocare la circolare emanata in data 14 marzo 1967, n. 7620/AV., con la quale, tra l'altro, si dispone che « gli utenti degli alloggi demaniali o INCIS-militari dovranno rilasciare gli appartamenti non appena vengono a perdere il titolo in considerazione del quale ottennero l'assegnazione ».

L'interrogante chiede di conoscere se — in armonia con i provvedimenti sociali più volte preannunciati dal Governo ed intesi a realizzare la finalità « una casa per tutti » — il ministro della difesa ritenga opportuno adottare adeguate iniziative per avviare a soluzione l'annoso problema della cessione a riscatto di tali case INCIS, problema tanto più delicato qualora si pensi che la sua definizione interessa centinaia di famiglie, che, senza risorse economiche, verrebbero altrimenti messe in mezzo alla strada, con il solo pretesto della necessità di disporre degli alloggi di che trattasi per il normale avvicendamento del personale: (22653)

RISPOSTA. — Gli alloggi demaniali e quelli INCIS-militari sono assegnati per esigenze di servizio.

In particolare, gli alloggi INCIS-militari sono costruiti con lo specifico scopo di far fronte alla necessità dei trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente statale. In relazione a tale finalità, le norme in vigore prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento in altra sede, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

In mancanza di detto regolamento, l'amministrazione militare con la circolare richiamata dall'interrogante, ha ritenuto di stabilire, sia per gli alloggi INCIS-militari sia per quelli demaniali, in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, in sede di prima

applicazione, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che hanno perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

A parte, per altro, la necessità di adeguamento alla cennata norma di legge, l'amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove disposizioni soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per fornire l'alloggio spettante al personale trasferito in conseguenza delle indilazionabili esigenze addestrative dei reparti e delle unità delle forze armate. E' stato inoltre considerato che nel complesso la situazione del personale interessato può ritenersi migliorata, specie in relazione alle più favorevoli norme di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ad ogni modo le nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio dell'assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di che trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno, suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe. Si assicura l'interrogante che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione di altri alloggi di tipo popolare ed economico (INACASA, GESCAL, IACP) e che i comandi militari, da parte loro, non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

Circa il riscatto degli alloggi INCIS-militari, il problema è da tempo allo studio, d'intesa con i Ministeri dell'interno e delle finanze, pure interessati per il personale militare rispettivamente dipendente.

Pur rilevando la delicatezza e la complessità della questione si spera di poter giungere al più presto a concrete soluzioni.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE MARZI, STORCHI, BETTIOL E GUARIENTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno dare urgenti chiarimenti se gli enormi escavi di ghiaia

e sabbia sul Brenta, per i quali si sono fatti tanti interventi, anche di natura parlamentare, abbiano influito negativamente e pericolosamente in occasione della recente piena del fiume, facendo notare che il bacino di espansione esistente all'entrata in pianura del fiume allo scopo di scolare le punte di piena, non ha potuto assolvere lo scopo, perché la massa d'acqua, anziché espandersi ed in parte disperdersi nel bacino stesso, si è incanalata in un unico profondo filone, con pauroso aumento di velocità, di massa d'acqua e di forza d'urto nella parte a valle, ove si sono verificate esondazioni e rotture degli argini. E' noto inoltre che in questi giorni sono stati sospesi completamente i transiti sul ponte ferroviario ed in parte su quello stradale a Fontaniva (Padova); mentre, in provincia di Vicenza, alcuni ponti sono addirittura crollati per le stesse ragioni. Se in tutto quanto esposto ci sono responsabilità è evidente che dovrebbero essere adottati adeguati e definitivi provvedimenti. (19162)

RISPOSTA. — Il bacino di espansione delle acque di piena, e di deposito delle materie alluvionali, ubicato a valle di Bassano, all'uscita in pianura del corso d'acqua, ha assolto egregiamente alla sua funzione, nonostante che il livello delle acque di piena avesse raggiunto la quota delle sommità arginali lungo tutta la sua estesa.

L'abbassamento medio dell'alveo nel suddetto bacino, come risulta dal confronto tra le misurazioni effettuate dall'ufficio del genio civile di Vicenza negli anni 1962 e 1963, è stato riscontrato in 60 centimetri; ma si deve aggiungere che tale abbassamento solo in parte è imputabile all'estrazione dei materiali inerti, in quanto di ben maggiore importanza, a tale riguardo, si è rivelata la mancanza di apporto di materie solide da monte in conseguenza delle sistemazioni montane idraulico-forestali.

Solamente la grande capacità di trasporto e la grande forza di erosione, conseguenti ad una piena eccezionale come quella verificatasi recentemente, e dovuta a precipitazioni di intensità tale da sconvolgere anche gli apprestamenti difensivi sulle pendici montane, è stata capace infatti di operare un nuovo importante inghiaamento del citato bacino di espansione.

Per la sicurezza idraulica, dal momento che in qualche punto l'alveo è tuttora alla stessa quota del circostante piano di campagna, sarà per altro opportuno rendere possibile un nuovo espurgo.

Per quanto riguarda poi il restante corso d'acqua ricadente nella provincia di Vicenza, si deve precisare che nessun ponte è stato travolto.

Quanto al ponte ferroviario di Fontaniva, le cause dei danni riportati vanno ricercate essenzialmente nella non ancora raggiunta realizzazione di una organica e razionale sezione di deflusso a monte del ponte stesso, oltrech  nell'influenza esercitata dall'adiacente ponte stradale.

Ma anche in questo caso, atteso che il livello delle acque ha raggiunto quote molto elevate rispetto all'intradosso dei ponti in parola,   da sottolineare il maggior danno che ne sarebbe seguito per le strutture del manufatto se una parte della massa d'acqua non fosse stata assorbita da una maggiore profondit  del letto.

Il Ministro: MANCINI.

DE MARZI, LAFORGIA, DEL CASTILLO E BIANCHI FORTUNATO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali anche quest'anno, pur dopo la giusta e giustificata aggiunta del titolo ufficiale « dell'artigianato » al Ministero, nel conferimento dei titoli dei « cavalieri del lavoro » si sia escluso completamente il settore artigiano. (22683)

RISPOSTA. — Il consiglio dell'ordine per il conferimento della distinzione di « cavaliere al merito del lavoro » ha dovuto, anche quest'anno, soffermarsi sulle 290 proposte pervenute e riguardanti operatori dei vari settori della economia nazionale, ed ha soffermato le sue valutazioni sui candidati che, a suo motivato giudizio, meritavano il conferimento.

D'altra parte,   noto agli interroganti che le disposizioni vigenti non riservano quote determinate a questa od a quella categoria economica, come   altrettanto noto che sia questo Ministero sia gli enti periferici (camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ecc.) non tralasciano ogni pi  opportuna occasione per onorare in tutti i modi consentiti quanti operano egregiamente nel campo dell'artigianato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MEO. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengono necessario ed urgente provvedere, ciascuno per la parte di sua competenza, al definitivo riassetto giuridico della laguna di Va-

rano (Foggia), ai fini della sua classificazione tra i beni appartenenti al demanio marittimo.

Ci , in conseguenza alla cancellazione della stessa laguna dall'elenco delle acque pubbliche e, quindi, del demanio idrico, come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 dicembre 1965, n. 306, e di conservare, con tale nuova classificazione, ai cittadini dei paesi rivieraschi di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella, il diritto di uso civico di pesca utile ed essenziale, gi  ad essi riconosciuto dalla sentenza feudale del 1^o maggio 1810, dall'ordinanza 25 maggio 1811 del ripartitore Biase Zurlo e dal decreto 6 febbraio 1922, n. 1297, del prefetto di Foggia.

Come   ovvio, tali provvedimenti si rendono indispensabili ed urgenti, sia per non deprecare i cittadini dei comuni predetti dei loro imprescrittibili ed annosi diritti di pesca, che rappresentano la vita per l'intera popolazione peschereccia locale, sia per dar modo e possibilit  alla capitaneria di porto di Manfredonia ed all'amministrazione provinciale di Foggia di regolamentare e disciplinare giuridicamente la pesca e la mitilicoltura nelle acque della stessa laguna, attualmente abbandonata in quanto considerata in stato di « quarantena », in attesa, appunto della sua definitiva classificazione giuridica tra i beni del demanio marittimo. (19698)

RISPOSTA. — Come   noto, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1965 n. 3881 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 dicembre 1965, n. 306), la laguna di Varano   stata cancellata dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Foggia, poich  presentava i requisiti previsti dagli articoli 28 e 29 del codice navale e rientrando pertanto fra i beni del demanio marittimo.

In tale senso il Ministero delle finanze ha di recente interessato la competente intendenza di finanza di Foggia perch  voglia, d'intesa con l'UTE, provvedere alla formalit  di volturazione dal demanio pubblico, ramo acque, al ramo marina mercantile di tutte quelle zone che, ricadendo nell'ambito di detta laguna, debbono ormai ritenersi appartenenti al demanio marittimo.

Per quanto concerne poi i diritti di uso civico di pesca, spettanti alle popolazioni rivierasche del lago di Varano, si desidera far presente che il competente commissariato agli usi civici di Bari, ha riferito che essi sono pacifici ed indiscutibili.

N , come ha rilevato il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'esercizio dei diritti stessi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

risulta, allo stato, contestato, mentre sembra doversi escludere che il passaggio del lago di Varano dal demanio idrico al demanio marittimo possa *eo ipso* importare l'estinzione degli usi civici in parola.

E' da rilevare inoltre che l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Foggia è regolato dal decreto prefettizio numero 42562 in data 4 dicembre 1952, decreto che non sembra abbia perduto la sua efficacia neppure dopo la cancellazione del lago dall'elenco delle acque pubbliche della provincia. Infatti, la competenza del prefetto, in materia di regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque interne, sussiste anche quando dette acque appartengono al demanio marittimo, e ciò per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396.

In relazione a quanto esposto, non sembra pertanto che abbiano a sussistere le preoccupazioni manifestate dall'interrogante.

Il Ministro della marina mercantile:
NATALI.

DE MEO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire l'equilibrio economico già esistente fra le due categorie dei segretari e direttori sanitari ospedalieri, frutto non solo di lunghe lotte sindacali, ma di equa remunerazione, proporzionata ai gravi compiti, alla responsabilità ed al grado gerarchico ricoperto — premesso che a norma dell'articolo 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il segretario delle opere pie firma, con il presidente, tutti gli atti e ne è corresponsabile; che per i compiti devoluti dalla legge il segretario viene ad essere collocato allo stesso livello degli amministratori e, di fatto, per la responsabilità attribuitagli, acquista la configurazione del coamministratore dell'ente e, quindi, posto all'apice della gerarchia; che, con un accordo sindacale del 10 febbraio 1960 si stabilì che il trattamento economico dei direttori sanitari degli ospedali non doveva superare quello dei segretari-direttori; che l'equilibrio determinatosi tra il trattamento economico dei segretari e quello dei direttori sanitari è il frutto di una azione sindacale promossa da questi ultimi che aspiravano raggiungere la equiparazione ai primi e che tale equilibrio è stato turbato con il decreto del Ministro della sanità gennaio 1965, n. 8, con il quale fu concesso ai direttori sanitari un compenso addizionale di lire

200 per ammalato ricoverato a carico di enti mutualistici e con la determinazione del nuovo trattamento economico ai sanitari ospedalieri, decorrente del 1° gennaio 1966, ivi compresi i direttori sanitari;

a) se ritenga che l'agitazione provocata nella categoria dal provvedimento in esame sia più che legittima in quanto si è capovolto il concetto della gerarchia e posto sullo stesso livello un assistente medico chirurgo, che è all'inizio della carriera e non ha responsabilità alcuna, ed il segretario che è al massimo grado della gerarchia ospedaliera, ha gravissime responsabilità ed è ritenuto dalla legge coamministratore dell'ente;

b) se reputi sia il caso di intavolare trattative con i sindacati di categoria ed evitare che sia attuato il minacciato sciopero che provocherebbe, indubbiamente, una paralisi agli enti con gravi conseguenze per gli assistiti, non potendosi disconoscere la grande importanza che i servizi amministrativi rivestono per gli enti ospedalieri. (20414)

RISPOSTA. — Con l'accordo del 21 giugno 1966, riportato nella circolare del 31 ottobre 1966, n. 184 è stato attuato il riordinamento economico delle categorie mediche ospedaliere allo scopo di consentire ai cittadini un graduale effettivo miglioramento dell'assistenza ospedaliera ed ai medici la disponibilità di un trattamento base adeguato ai delicati ed impegnativi compiti che essi assolvono.

I miglioramenti apportati agli stipendi dei primari, aiuti ed assistenti sono stati ritenuti applicabili, ai sensi del predetto accordo, anche al personale medico addetto alle direzioni sanitarie (direttori, vice direttori e ispettori sanitari), equiparando il direttore sanitario al primario, il vice direttore sanitario all'aiuto e l'ispettore sanitario all'assistente.

Così, mentre da un lato si è ottenuta l'unificazione del trattamento economico dei medici, dall'altro si è voluto distinguerlo da quello delle altre categorie ospedaliere per la peculiarità delle funzioni svolte dai medici stessi.

Infatti i direttori sanitari, alla stregua degli altri medici ospedalieri, godono ora di un trattamento economico basato su presupposti completamente diversi rispetto a quelli che regolano in atto il trattamento economico dei segretari e dei direttori amministrativi. D'altronde ai direttori sanitari non vengono più corrisposti né gli scatti del 3,50 per cento né l'indennità di dirigenza, di cui, invece,

usufruiscono i segretari ed i direttori amministrativi.

Comunque, nell'accordo stesso è stato previsto che il 48 per cento dell'onere derivante dai cennati miglioramenti debba essere autofinanziato dagli stessi medici, attraverso la decurtazione del 2 per cento dei compensi fissi, disposta con decreto ministeriale 5 novembre 1966.

Quindi il summenzionato trattamento economico non può riferirsi che ai medici ospedalieri, e non ai segretari generali degli ospedali, il cui trattamento ha come termine di riferimento quello dei segretari comunali che seguono la classifica dei comuni.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE ZAN E FADA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, in attesa delle norme innovative, da tempo sollecitate che riconoscano pienamente il carattere di gravità sociale della silicosi, ritenga opportuno intervenire perché le disposizioni attuali relative all'accertamento del grado di invalidità dei lavoratori silicotici non vengano distorte o frustrate da giudizi restrittivi delle commissioni mediche che spesso non tengono sufficientemente conto dell'irreversibilità e della ingravescenza della malattia.

Gli interroganti chiedono altresì quali provvedimenti siano allo studio perché la legislazione sul rischio silicotico sia più corrispondente alle istanze della sicurezza sociale. (20483)

RISPOSTA. — A questo Ministero risulta che le commissioni mediche dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, nell'accertamento del grado di invalidità derivante da silicosi, tengono sufficientemente conto della irreversibilità e della ingravescenza della malattia.

In riferimento poi alle modifiche delle disposizioni di legge concernente le silicosi, questo dicastero ha comunicato, sin dal 29 maggio scorso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri il proprio parere favorevole all'ulteriore corso della proposta di legge n. 3466 — tra i cui proponenti sono gli interroganti — circa la modifica delle disposizioni sulla silicosi e asbestosi di cui al testo unico 30 giugno 1965 n. 1124.

Il Ministro: MARIOTTI.

DIAZ LAURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere per quali motivi non sia ancora stata liquidata la pensione intestata al signor Della Donna Piero, di Courmayeur (Aosta), giacente presso co-

desto Ministero, ufficio indennizzi per i colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, posizione n. 158088 e per la quale era stata inoltrata regolare domanda nel giugno 1964.

(16212)

RISPOSTA. — L'istanza del signor Piero Della Donna è intesa ad ottenere non una pensione, bensì l'indennizzo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della repubblica federale di Germania, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

La legge 6 agosto 1966 ha riaperto i termini per la presentazione e il completamento della documentazione richiesta a corredo delle domande di indennizzo avanzate dai cittadini colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

In conseguenza, soltanto dopo la chiusura del nuovo termine, verificatasi il 22 novembre 1966, l'apposita commissione (costituita a sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043) ha potuto iniziare il lavoro conclusivo delle domande completamente documentate.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 2 della ricordata legge 6 agosto 1966 ha prorogato fino ad un anno dalla data della sua pubblicazione (avvenuta il 22 agosto 1966) i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte.

Si soggiunge che l'attribuzione dell'indennizzo dovrà effettuarsi con un unico provvedimento, dopo cioè l'esame di tutte le pratiche, dato che la somma versata dal Governo della repubblica federale di Germania, deve essere ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione del comune di Grotte (Agrigento), ove in seguito al crollo di alcune grotte, verificatosi il 13 agosto 1966, il sindaco è stato costretto ad ordinare lo sgombero e la demolizione di alcune abitazioni sovrastanti tali grotte.

Inoltre, a seguito di una ricognizione di tutto il versante est dell'abitato, è stato accertato che il 60 per cento delle costruzioni si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

trovano in condizioni tali da essere dichiarate inabitabili, trattandosi di vecchie abitazioni malsane dal punto di vista igienico e inabitabili per la loro insistenza su terreni non solidi.

Malgrado i reiterati accorati appelli del sindaco di quel comune, le amministrazioni interessate non hanno sinora adottato nessun provvedimento atto a venire incontro alle necessità degli abitanti.

Quanto sopra esposto, l'interrogante chiede che, previo rigoroso accertamento dello stato di abitabilità delle case del comune di Grotte, sia subito disposto un piano di costruzione di case economiche e popolari, ove trasferire le famiglie in atto alloggiate in abitazioni instabili e malsane. (18810)

RISPOSTA. — Le esigenze abitative del comune di Grotte (Agrigento), dove nel decorso agosto 1966 per cedimento di una grotta sono crollati alcuni fabbricati, saranno tenute in particolare considerazioni non appena nuove provvidenze legislative nel settore dell'edilizia popolare consentiranno di predisporre nuovi interventi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

DI LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere le ragioni per cui non sono stati ancora disposti gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

Per sapere se reputi doveroso disporre perché gli aventi diritto abbiano a percepire subito detti indennizzi. (18916)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14254, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 10030).

DI LORENZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare per la sistemazione del tratto della statale 114 che da Scala Greca, per il viale Teracati, porta fino al corso Celone in Siracusa.

Per sapere se siano stati appaltati i lavori, a quale ditta e per quale cifra.

Per conoscere le caratteristiche e le dimensioni del tratto sopraddetto compreso lo spartitraffico centrale. (21471)

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione del tratto della statale n. 114 compreso fra Scala Greca e Siracusa, dell'importo a base d'asta

di lire 220.220.000, sono stati aggiudicati all'impresa Scuto e figli di Catania nella gara esperita il giorno 10 maggio 1967.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma stradale di metri 18, con due carreggiate di metri 7,50 ciascuna, divise da uno spartitraffico di metri 1, e provviste di banchine laterali di metri 1.

Il Ministro: MANCINI.

DI LORENZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali iniziative specifiche siano in corso per contribuire all'ottavo Congresso nazionale dell'igiene che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 1967, nella città di Siracusa, e che avrà come tema fondamentale di grande attualità quello dell'inquinamento atmosferico, data la presenza nella zona di grossi complessi industriali. (21480)

RISPOSTA. — E' stato tenuto a Siracusa, nei giorni 31 maggio 1-2 giugno 1967, l'VIII Congresso regionale siciliano d'igiene, organizzato dall'Associazione italiana per l'igiene e la sanità pubblica.

Sono stati trattati argomenti scientifici concernenti la funzione dell'ospedale nella medicina preventiva e gli aspetti medici e tecnici dell'inquinamento atmosferico.

L'ufficio del medico provinciale di Siracusa ha prestato la propria collaborazione al comitato organizzatore, intervenendo presso gli enti interessati per una loro adesione al Congresso ed appoggiando, altresì, le richieste degli organizzatori presso le locali autorità per ottenere contributi.

Il predetto congresso ha suscitato pieno interesse sia per l'importanza degli argomenti trattati sia per il numero e la qualificazione degli intervenuti.

Il Ministro: MARIOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda accedere alla richiesta di cui all'articolo 5 dell'accordo collettivo stipulato il 28 ottobre 1965 tra le aziende telefoniche ed i sindacati di categoria dei dipendenti del settore. Detto articolo richiede al Ministero e quindi all'INPS di corrispondere ai pensionati ex telefonici un acconto sui miglioramenti del trattamento di quiescenza stabiliti dall'accordo stesso e recepiti in larghissima misura dal disegno di legge n. 3866.

Si tratta di un provvedimento molto urgente, date le misere condizioni dei pensionati del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, che, a

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

quanto risulta, non effettuata da molti anni nessun adeguamento delle proprie prestazioni. (21352)

RISPOSTA. — A seguito dell'accordo stipulato in data 27 ottobre 1965 tra la SIP e le organizzazioni sindacali dei telefonici, lo scrivente predispose a suo tempo un disegno di legge concernente: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.

Tale disegno di legge approvato dalla XIII Commissione lavoro della Camera dei deputati in sede legislativa nella seduta del 17 maggio 1967 dovrà ora essere esaminato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Circa la richiesta di corrispondere acconti sui futuri miglioramenti pensionistici, si fa presente che, in base alle norme che regolano la gestione di che trattasi, lo scrivente non ha possibilità di provvedervi in via amministrativa.

Il Ministro: Bosco.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia da considerarsi legittima — per evidente incompatibilità — l'elezione recentemente avvenuta di un consigliere comunale in carica di Castelsangiovanni (Piacenza) a presidente del locale ospedale civile.

Per sapere, inoltre, indipendentemente da tale incompatibilità, se detta elezione (che costituisce la quarta riconferma ininterrotta nella carica) sia in ogni caso in contrasto con il disposto dell'articolo 10 della legge 17 luglio 1800 che stabilisce appunto che gli amministratori degli ospedali « non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta, salva la esplicita disposizione in contrario degli statuti », disposizione che nel caso non esiste.

Per sapere, infine, quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per sanare la illegittima situazione, promuovendo se del caso gli opportuni interventi. (21726)

RISPOSTA. — Il consigliere comunale di Castel San Giovanni, signor Giovanni Bavagnoli, confermato per il triennio 1967-69 quale presidente del locale ospedale civile, già rivestiva tale carica nel momento in cui è stato eletto consigliere comunale: pertanto, nel caso citato, si profila non già l'invalidità della nomina a presidente dell'Ospedale, bensì una causa di ineleggibilità a consigliere co-

munale, in base all'articolo 65, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Com'è noto, in base all'ordinamento in vigore, spetta al consiglio comunale dichiarare la decadenza di uno dei propri membri; la decadenza stessa può essere, altresì, promossa da qualsiasi cittadino elettore e da chiunque altro vi abbia interesse, con istanza al consiglio comunale, oppure con ricorso al tribunale civile competente per territorio.

Quanto all'asserito contrasto della riconferma del Bavagnoli a presidente dell'ospedale con il disposto dall'articolo 10 della legge 17 luglio 1800, n. 6972, — che in via generale vieta la ininterrotta rielezione, per più di una volta, degli amministratori degli istituti di assistenza, fatte salve, però le disposizioni contrarie contenute negli statuti degli enti — si osserva che lo statuto dell'ospedale civile di Castel San Giovanni (articolo 6) prevede, appunto, l'ipotesi della rielezione degli amministratori senza fissare alcun limite di tempo.

Il Sottosegretario di Stato:
GASPARI.

FINOCCHIARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere a quale punto di svolgimento siano le pratiche di indennizzo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. (14978)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14254, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 10030).

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per alleviare gli ingentissimi danni subiti dai proprietari, coltivatori diretti, fittavoli e mezzadri, a causa dell'eccezionale grandinata abbattutasi nelle ore pomeridiane del giorno 19 maggio sull'agro di Castellaneta (Taranto) e precisamente sulle contrade San Domenico e Signorina, comprendenti una estensione complessiva di ettari 600, ripartita in ettari 200 coltivati a vigneti di prima classe allevato a tendone ed ettari 400 adibiti a colture cerealicole varie, per la maggior parte grano duro (cultivar cappelli).

Il danno complessivo è stato valutato nella misura del 70 per cento dell'intero prodotto, equivalente a quintali 58.200 di uva da tavola e a quintali 10.000 di grano duro, pari ad un valore monetario di oltre 600 milioni.

(22351)

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Taranto ha riferito che il temporale accompagnò

a grandine, verificatosi nel pomeriggio del 19 maggio 1967, ha interessato, in talune località del comune di Castellaneta, principalmente le colture della vite e dei cereali.

L'ispettorato ha precisato che lo stato attuale del ciclo vegetativo delle colture colpite non consente di prevedere in quale misura la produzione dell'annata in corso sarà ridotta. Né è possibile desumere l'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, e ciò in considerazione, oltre che dell'attuale ciclo vegetativo delle colture, anche dei diversi ordinamenti colturali e della notevole frammentazione delle aziende.

In tale situazione, l'ufficio — i cui tecnici non hanno mancato di consigliare agli agricoltori interessati i trattamenti e le cure colturali da eseguire alle viti colpite dalla grandine per favorirne la ripresa vegetativa — non ravvisa il ricorso delle condizioni per la delimitazione delle zone ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per altro, nei casi di perdite di prodotto, di tale entità da compromettere il bilancio economico aziendale, lo stesso ufficio accorderà, agli agricoltori che ne faranno domanda, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministro: RESTIVO.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se ritenga di far procedere ad un riesame dell'elenco delle zone di particolare depressione, che è oggi per molti versi superato e presenta — rispetto alla situazione reale — molti squilibri di cui alcuni particolarmente notevoli e fortemente discriminati. (22347)

RISPOSTA. — Come è noto il piano di coordinamento, approvato dal CIR il 1° agosto 1966, ha indicato le zone caratterizzate da particolare depressione nelle quali la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad intervenire ai sensi dell'articolo 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il piano di coordinamento ha, altresì, stabilito per gli interventi in queste zone e per il periodo di sua validità (1° ottobre 1966-31 dicembre 1969), uno stanziamento di 35 miliardi di lire.

La modifica delle indicazioni contenute nel piano di coordinamento richiederebbe la stes-

sa procedura prevista per la formazione, e cioè la proposta di questo Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e la approvazione del CIPE.

Occorre, tuttavia, considerare che al momento attuale non si hanno elementi che permettano di valutare la opportunità di modifiche.

Sulla base della delimitazione di queste zone — per una estensione di circa 2.580.000 ettari e con una popolazione di circa 1.900.000 abitanti — la Cassa dovrà predisporre, entro il 30 giugno 1967, un programma di interventi, da effettuare sino al 1969.

E' evidente che nella predisposizione del secondo piano di coordinamento si terrà conto dell'esperienza e dei risultati che scaturiranno da questi interventi.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere al riconoscimento del nucleo industriale di Vibo Valentia Marina, secondo la richiesta avanzata dalla amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro).

L'interrogante fa presente come a Vibo Valentia Marina esista già un'ampia concentrazione industriale per circa 13 miliardi, come si rileva dal bilancio dell'ISVEIMER e dalla relazione riassuntiva sulla legge speciale per la Calabria (pagina 142) presentata il 30 settembre 1966 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno onorevole Pastore.

Fa inoltre presente come negando la costituzione di tale nucleo industriale, si costringerebbero le industrie già sorte — che sono numerose e fiorenti — a trasferirsi altrove, non potendo ovviamente reggere alla concorrenza di altre industrie realizzate in seno a nuclei industriali e quindi fruenti delle particolari provvidenze governative.

Osserva ancora l'interrogante che il nucleo industriale di Vibo Valentia Marina potrebbe avvantaggiarsi di quelle infrastrutture già esistenti, e particolarmente l'aeroporto e il porto — unico questo tra Salerno e Messina — mentre è già in fase di avanzata elaborazione il piano regolatore particolareggiato, rispondente a tutti i massimi requisiti richiesti.

L'interrogante fa presente, infine come la costituzione del nucleo industriale di Vibo Valentia Marina avrebbe indubbiamente, date le evidenti prospettive a suo favore, grande sviluppo, tale da portare presto alla costituzione di un'area industriale i cui benefici,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

per la posizione centrale in cui essa si verrà a trovare, avranno rilevanti riflessi per lo sviluppo dell'intera regione calabrese. (22401)

RISPOSTA. — Gli uffici tecnici di questo Comitato stanno riesaminando, alla luce di nuovi elementi di valutazione recentemente emersi anche a seguito di sopralluoghi effettuati, la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti minimi necessari per l'eventuale riconoscimento di un nucleo di sviluppo industriale nell'ambito del territorio di Vibo Valentia.

Gli elementi e le considerazioni addotte dall'interrogante saranno, a tal fine, tenute nella dovuta considerazione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

FUSARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se in relazione al problema del trasferimento degli abitati delle frazioni di Mottes, Foca e Conca in comune di Rivamonte (Belluno) ritenga, in aggiunta alle opere già eseguite per la somma di lire 35.473.521. (costruzione di un tronco stradale e servizi di acquedotto e fognatura) di dover adottare gli ulteriori provvedimenti attinenti alla costruzione delle rimanenti opere pubbliche.

In particolare l'interrogante fa presente l'assoluta urgente necessità di provvedere:

a) all'abbattimento dei fabbricati pericolanti e relativi indennizzi;

b) alla costruzione di un edificio scolastico di cinque aule per il nuovo centro, in quanto, in seguito al trasferimento degli abitati, buona parte della popolazione si è spostata nel capoluogo. (18135)

RISPOSTA. — La necessità di ulteriori provvedimenti attinenti alla costruzione delle opere pubbliche primarie in dipendenza del trasferimento già autorizzato degli abitati delle frazioni di Mottes, Focas e Conca del comune di Rivamonte, sono da tempo a conoscenza di questa amministrazione e comportano, oltre alle opere (abbattimento fabbricati pericolanti e relativi indennizzi, nuovo edificio scolastico) richieste dall'interrogante, altre realizzazioni per un notevole impegno finanziario.

Purtroppo sotto tale riflesso, in attesa che il problema generale dei finanziamenti sia risolto in sede legislativa con massicce erogazioni, le varie e più urgenti necessità non possono che trovare soddisfazione nel quadro

delle ordinarie dotazioni di bilancio, e, quindi, gradualmente in relazione alla molteplicità degli interventi che si è chiamati ad operare.

Così anche la spesa di lire 50 milioni, indicata in linea di massima per il nuovo edificio scolastico del nuovo centro, potrà essere soddisfatta in sede di utilizzazione dei fondi che saranno autorizzati con la legge sul piano della scuola per il quinquennio 1966-1970.

Il Ministro: MANCINI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in qual modo le provvidenze disposte dal Governo in favore delle zone alluvionate operino nei riguardi dei facchini e degli imballatori del mercato orticolo di Sottomarina di Chioggia (Venezia) che non fruiscono, nonostante lo stato di inattività, né dell'indennità di disoccupazione né di altre provvidenze. (19618)

RISPOSTA. — Presso la sede INPS di Venezia risultano iscritte alla Cassa unica assegni familiari le seguenti cooperative, esercenti attività complementari del traffico:

1) gruppo braccianti mercato ortofrutti-
colo di Sottomarina, costituito da 53 soci;

2) carovana imballatori mercato ortofrutti-
colo di Sottomarina, costituito da 49 soci.

I sopra citati organismi cooperativi, per effetto dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1964, n. 480, sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e, pertanto, i rispettivi soci non possono far valere i requisiti assicurativi previsti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1966, n. 914, e successive modifiche, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Il Ministro: BOSCO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire con opportuna opera di mediazione presso l'Associazione nazionale degli istituti di cura privati affinché accolga l'invito dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia inteso ad ottenere la stesura del contratto integrativo provinciale sia normativo sia economico per i dipendenti delle case di cura private.

L'interrogante fa presente che tale incontro — cui parteciperanno naturalmente anche

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

le rappresentanze dei lavoratori — è stato finora continuamente rinviato, con grave disagio dei lavoratori stessi. (20706)

RISPOSTA. — Nel corso della riunione tenuta il 17 aprile 1967 presso l'ufficio regionale del lavoro di Venezia tra le parti interessate, l'Associazione italiana ospedalità privata, in relazione ai lavori in corso, presso il Ministero della sanità, per l'esame e la classificazione degli istituti privati di cura, ha chiesto ai rappresentanti dei lavoratori il rinvio dell'incontro per il rinnovo del contratto economico provinciale per i dipendenti degli istituti di cura privati.

La predetta associazione ha nel contempo prospettato la possibilità della corresponsione, per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° maggio 1967, di un acconto sui futuri miglioramenti di lire 3 mila mensili, aumentabile a lire 5 mila mensili, a decorrere dal 1° settembre 1967, qualora l'anzidetta operazione di classificazione degli istituti non venisse ultimata entro lo stesso periodo di quattro mesi.

Risulta che i rappresentanti dei lavoratori hanno accettato le proposte sopra citate.

Il Ministro: Bosco.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire con opportuna azione di mediazione a livello provinciale, ed eventualmente ministeriale, nella grave vertenza in atto tra le proprietà dell'azienda Sole di Oderzo (Treviso) e le maestranze della medesima.

L'interrogante fa presente che la vertenza si trascina ormai da alcune settimane con grave disagio per i lavoratori e la cittadinanza, per cui si rende necessaria un'azione particolarmente tempestiva ed efficace. (21715)

RISPOSTA. — Con l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Treviso, in data 8 maggio 1967 è stato sottoscritto un verbale di accordo che ha definito la vertenza insorta tra l'azienda SOLE di Oderzo e la maestranza dipendente.

Il Ministro: Bosco.

GIOMO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se, data la eccezionalità del caso, ritenga di intervenire presso il linificio e canapificio nazionale per evitare la prevista chiusura

dell'opificio di Lodi (Milano) con il conseguente licenziamento di circa 300 dipendenti a partire dal 1° giugno 1967.

Il linificio e canapificio nazionale, infatti, ha varie unità produttive, collocate in differenti zone, per cui potrebbe provvedere in diverso modo alla ristrutturazione in programma senza gravare su di una zona, come quella di Lodi, da considerarsi in stato di depressione acuta, così come possono confermare anche colleghi parlamentari che hanno compiti dirigenziali nel complesso industriale per cui si discute. (21324)

RISPOSTA. — La società linificio e canapificio nazionale con stabilimenti per la lavorazione dello spago è per la filatura e tessitura della canapa e del lino, presso i quali sono occupati complessivamente 3.200 dipendenti — al fine di riorganizzare il complesso aziendale e di ridurre i costi di produzione — ha programmato una diminuzione del personale da 3.200 unità a 2.600 entro l'anno corrente ed in particolare la chiusura dello stabilimento di Lodi (300 dipendenti) da diverso tempo praticamente deficitario.

Da ciò ha avuto origine la vertenza, protrattasi per circa due mesi, che in data 1° giugno 1967 è stata composta in sede sindacale, tra le parti interessate con la sottoscrizione di un accordo da valere per gli stabilimenti di Lodi, Ponte San Pietro e Villa d'Almé.

Tale accordo, per quanto riguarda lo stabilimento di Lodi, prevede la corresponsione ai lavoratori dimissionari durante il periodo 5 giugno-30 settembre 1967, di una indennità extra-contrattuale fissata rispettivamente in lire 120 mila *pro capite* per i pensionati per anzianità, in lire 140 mila per i lavoratori senza familiari a carico e in lire 200 mila per quelli con familiari a carico.

Per quanto riguarda i 14 impiegati, la società si è impegnata ad adoperarsi per una loro sistemazione presso altre aziende e a praticare ad essi, in caso di mancata occupazione, un trattamento extra-contrattuale analogo a quello previsto per gli operai.

La società si è riservata di procedere al licenziamento dei lavoratori che non avranno rassegnato le proprie dimissioni nel periodo sopra indicato, praticando ad essi soltanto il trattamento contrattuale.

Per tutti i lavoratori dello stabilimento in parola, di cui è prevista la sospensione dal lavoro durante il mese in corso, la società chiederà l'intervento della Cassa integrazione guadagni, mentre si è impegnata, inoltre, a trasferire circa 30 unità negli stabilimenti di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

Cassano d'Adda e Fara d'Adda accollandosi le spese del relativo trasporto.

Risulta che presso lo stabilimento di Lodi rimarrà in attività un solo reparto, cui saranno addetti una decina di lavoratori.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GUIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi conseguenze di ordine generale che derivano dalla chiusura della strada Tiberina, in prossimità di Narni e della Ortana, e in particolare delle gravissime ripercussioni sulla città di Narni che risulta praticamente isolata e tagliata fuori dal traffico, con rovinosi risultati per l'economia di quella città e specialmente per le attività commerciali.

L'interrogante chiede di sapere quali soluzioni il ministro intenda realizzare e se ritenga indispensabile porre in esecuzione, oltre a quelle radicali e definitive, anche quelle intermedie e immediate che consentano il pronto ripristino di quelle vitali arterie per gli interessi locali e generali. (20842).

RISPOSTA. — Sono stati già ultimati i lavori di primo intervento per lo sgombero del materiale franato dall'alta scarpata rocciosa, in corrispondenza del chilometro 6+540 della strada statale n. 3-bis Tiberina.

In data 18 aprile 1967 si è provveduto a riaprire al traffico la detta arteria, sia pure con limitazione di velocità.

Il comitato tecnico amministrativo compartimentale, inoltre, ha recentemente approvato, nell'importo di lire 150 milioni, il progetto per la sistemazione definitiva del tratto della citata arteria, interessato dalla frazione. In detto progetto è, fra l'altro, prevista la costruzione di una galleria artificiale; e all'appalto dei relativi lavori si provvederà al più presto.

Il Ministro: MANCINI.

GUIDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'abnorme permuta di favore, deliberata dal commissario prefettizio di Amelia (Terni), con la quale 31 mila metri quadrati di terreno pregiato boschivo di proprietà del dominio collettivo di Fornole ed amministrati dal comune di Amelia, sono stati ceduti, alla vigilia delle elezioni amministrative del 1966, al signor Severino Ercolani che rinunciò alla elezione a consigliere comunale, a seguito di un noto accordo, contro appena 3 mila metri quadrati di terreno sassoso di proprietà dell'Ercolani.

L'interrogante chiede che i ministri interessati promuovano la revoca della delibera del commissario prefettizio, avallata dalla giunta comunale in carica di Amelia, e se ritengano altresì necessario aprire una inchiesta, promuovendo le azioni conseguenti verso i responsabili. (22066)

RISPOSTA. — Il commissario prefettizio del comune di Amelia, allo scopo di dotare la frazione di Fornole di un campo sportivo, deliberò, con atto del 26 settembre 1966, n. 342, di effettuare una permuta con la ditta Ercolani Severino e Paola per acquisire un'area idonea.

Il comune avrebbe ceduto ettari 2,7020 di terreno per un valore di lire 171.737, ricevendo ettari 0,4370 per un valore di lire 172.030, ritenuto congruo dall'UTE, nonostante la diversa estensione dei terreni, in quanto quello da acquistarsi da parte del comune stesso, in cambio di appezzamenti di bosco ceduo, corrispondeva ad un'area fabbricabile sita in prossimità dell'abitato.

Conseguentemente, l'organo tutorio espresse parere favorevole alla permuta ed il prefetto di Terni, in data 3 dicembre 1966, rilasciò la prescritta autorizzazione.

Senonché, da un successivo controllo degli atti catastali, compiuto ai fini della stipulazione dell'apposito contratto, risultò che l'area da cedere in permuta era intestata al « dominio collettivo di Fornole ».

La prefettura di Terni, constatato che la permuta non poteva più effettuarsi, perché il comune di Amelia non aveva la disponibilità dei beni che intendeva cedere, con lettera del 5 maggio 1967, indirizzata al comune stesso e al commissariato per la liquidazione degli usi civici, ha precisato che il decreto prefettizio di autorizzazione alla permuta doveva ritenersi privo di validità essendo fondato sull'erroneo presupposto dell'appartenenza al comune del terreno da permutare; la questione è, pertanto, venuta a cadere.

Quanto alla asserita rinuncia del signor Ercolani alla sua candidatura alle elezioni amministrative del novembre 1966, si precisa che lo stesso concorse a quelle elezioni e non risultò poi eletto per gli insufficienti voti riportati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

IMPERIALE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se — in considerazione dell'importanza che assume l'acqua, come fattore limi-

tante dell'incremento del reddito in agricoltura nel meridione, tenuto presente il problema dei costi che incidono in modo determinante nei confronti della competitività dei prodotti agricoli; constatato che a fronte dei 50-70 metri di prevalenza dei pozzi del sud-Italia stanno i terreni più dotati e l'acqua fluente, e quasi alla superficie del nord della penisola; osservato che fatto pari a uno l'indice del costo dell'energia elettrica e del carburante per il sollevamento di un metro cubo di acqua, lo stesso indice diventa circa 50-70 volte maggiore al sud, nei confronti del nord Italia — il ministro vorrà adottare a favore dei produttori del meridione, che si trovano a combattere, specialmente nel settore ortofrutticolo una gravissima sperequazione nei confronti dei costi di produzione, tariffe differenziate nei confronti dell'attuale canone dell'energia elettrica e del costo del carburante agevolato, al fine di contribuire in modo efficace a sanare il preoccupante divario che per caratterizzazione naturale e volontà degli uomini, continua a travagliare l'agricoltura meridionale. (20777)

RISPOSTA. — 1) Per quanto concerne la richiesta di tariffe differenziate nei confronti dell'attuale canone dell'energia elettrica, si osserva che l'ENEL è in atto tenuto ad applicare le tariffe previste dal provvedimento CIP n. 941, conformemente alle direttive al riguardo impartite all'ente dal Comitato dei Ministri per l'ENEL, nella riunione del 29 febbraio 1964.

Lo stesso comitato, nella riunione del 25 luglio 1966 ha preso in esame, relativamente ad alcuni settori dell'economia nazionale, il problema della differenziazione tariffaria, pervenendo per altro alla conclusione che, fermo restando l'indirizzo fissato nella riunione del 29 febbraio 1964, il problema stesso debba essere inquadrato nella programmazione ed affrontato quindi in sede CIPE.

Pertanto la questione prospettata dall'interrogante potrebbe essere proposta nella sede competente non appena saranno emanate, in esecuzione della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le norme delegate relative alla soppressione del Comitato dei ministri per l'ENEL ed alla ripartizione delle relative competenze.

2) Per quel che riguarda, poi, il costo agevolato del carburante per usi agricoli, si fa presente che le agevolazioni previste dalle leggi vigenti non prevedono tariffe differenziate per regioni, ma si riferiscono al prodotto che viene consumato per usi agricoli in qualsiasi zona del paese.

Non si rileva, per altro, l'opportunità di particolari agevolazioni per determinate zone anche perché non sarebbe, poi, facile in pratica evitare che un prodotto acquistato in una determinata zona sia usato in un'altra che non goda di tale agevolazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

ISGRO'. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quale azione urgente intendano svolgere per eliminare o attenuare il grave stato di disoccupazione in cui versano i lavoratori della zona di Pozzomaggiore (Sassari) in Sardegna, costretti in gran parte a cercare lavoro all'estero.

Si sottolinea l'esigenza di sollecitare la realizzazione di alcune opere pubbliche da tempo programmate ed in particolare la sistemazione:

- a) delle strade interne del comune;
- b) di quella provinciale Pozzomaggiore-Cadreas con diramazione Ponte Oinu necessaria per immettersi nella strada Sassari-Cagliari;
- c) della strada Sindia-Pozzomaggiore e di quella Alghero-Bosa per Villanova-Padria-Suni e in particolare la Pozzomaggiore-Baducrabolu. (19067)

RISPOSTA. — Gli interventi dell'ANAS nella zona di Pozzomaggiore sono i seguenti:

A) Sulla strada statale n. 292-bis (tronco innesto strada statale 292 - innesto strada statale n. 131) è in corso la costruzione di una variante esterna all'abitato di Pozzomaggiore, per un importo di lire 102.343.100;

B) Sulla strada statale n. 292.

1) Sono in corso di esecuzione sul tronco Alghero-Suni i lavori di sistemazione generale del tratto compreso tra la progressiva chilometrica 24+250 e 31+000, per un importo di lire 262 milioni.

2) E' in corso la ricostruzione del ponte pericolante alla progressiva chilometrica 40+900, per l'importo complessivo di lire 50.748.220.

3) E' stata disposta la progettazione per il completamento dei lavori di sistemazione generale del tronco Villanova-Padria, per un importo complessivo di lire 500 milioni.

4) Sono in corso di elaborazione i progetti relativi ai lavori di sistemazione del tronco bivio Pozzomaggiore-Crabolu.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

Si ha motivo di ritenere che i lavori in corso di esecuzione e quelli che seguiranno — compatibilmente con le disponibilità di bilancio — avranno un sensibile e positivo riflesso sulla occupazione locale ed apporteranno vantaggi economici e sociali alle popolazioni della zona in parola.

Per quanto concerne la viabilità minore si comunica quanto segue:

1) Sistemazione strade interne del comune di Pozzomaggiore.

La richiesta del comune, intesa ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 30 milioni, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di tali strade, è inclusa nell'apposita graduatoria compilata dal competente ufficio del genio civile e sarà tenuta presente in occasione della predisposizione dei prossimi programmi esecutivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2) Sistemazione strada provinciale Pozzomaggiore-Cadreas con diramazione Ponte Oinu di chilometri 15.

I relativi lavori, dell'importo di lire 300 milioni, sono compresi nel programma, predisposto dall'amministrazione provinciale di Sassari, da realizzare con i fondi di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 181, articolo 6.

3) Strada Sindia-Pozzomaggiore di circa chilometri 17.

E' stato costruito, a cura del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, un primo lotto di chilometri 1+800 dell'importo di lire 74 milioni con i fondi di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 604, riguardante il primo stralcio del piano di rinascita della Sardegna relativo alle opere stradali.

Al completamento dell'opera dovrebbe provvedere la Regione Sarda con i fondi della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengono di dovere urgentemente intervenire in merito alla situazione determinatasi nelle zone mezzadrili in conseguenza del pagamento del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1966, richiesto agli agricoltori, in una unica rata, dal servizio contributi agricoli unificati.

In particolare l'interrogante:

a) rilevato come l'onere derivante dal contributo di cui sopra, già di per sé gravosissimo, sia reso ancor più pesante in conseguenza del pagamento in una « unica soluzione »;

b) rilevato anche come la unica rata richiesta scadrebbe tra la fine del mese di dicembre e l'inizio di gennaio e quindi in un periodo nel quale notoriamente gli agricoltori affrontano od hanno appena affrontato i pagamenti conseguenti alla chiusura dell'anno ed alle connesse scadenze dei mutui; chiede di conoscere se i ministri interrogati ritengono di impartire le opportune disposizioni al fine di rateizzare il pagamento del contributo assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1966, consentendo così agli agricoltori di ripartire nel tempo l'onere che ne deriva ed evitando le gravissime conseguenze che potrebbero essere causate dall'impegno finanziario improvvisamente richiesto che molti non sarebbero oggi in condizioni di affrontare e di assolvere. (19666)

RISPOSTA. — Il versamento — in una unica soluzione — dei contributi 1966 per l'assistenza farmaceutica ai mezzadri e coloni è stata prevista soltanto a carico degli interessati che abbiano inteso servirsi del sistema di pagamento per conto corrente.

Viceversa, per i contribuenti che non hanno ritenuto di avvalersi di tale forma di versamento è rimasta salva la possibilità di versare i contributi in un maggior numero di rate mediante ruoli esattoriali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

LETTIERI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la riforma burocratica.* — Per avere notizie dell'orientamento del Governo sul riconoscimento del servizio prestato da dipendenti di enti parastatali presso altre amministrazioni, con iscrizioni a fondi speciali di previdenza ed in particolare per coloro che, prima di essere vincitori di concorso presso enti parastatali (INPS, INAM, INAIL) abbiano prestato servizio fuori ruolo presso amministrazioni statali, compresi i maestri elementari provvisori, che furono iscritti al monte pensioni.

L'interrogante altresì domanda se da parte delle amministrazioni dei predetti enti, ed in particolare dell'INPS, siano allo studio o in via di definizione appositi provvedimenti ai fini del trattamento di quiescenza per il riconoscimento del periodo prestato in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni statali, anche in relazione alle richieste delle

organizzazioni sindacali per la nuova regolamentazione del personale in corso di riforma. (18641)

RISPOSTA. — Il riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni è attualmente limitato, ai sensi dell'articolo 25 del « regolamento INPS per la previdenza a favore del personale », ai soli servizi di ruolo.

Il predetto istituto, per altro, ha assicurato che esaminerà attentamente il problema della estensione di tale riconoscimento ai servizi prestati in posizione di fuori ruolo in sede di emanazione del nuovo regolamento di previdenza, sulla base dei comuni criteri programmatici stabiliti dai massimi enti previdenziali per l'allineamento giuridico ed economico dei rispettivi personali.

Per quanto riguarda l'INAM, si fa presente che i periodi di servizio pregresso, prestati dai dipendenti di ruolo dell'istituto presso altri enti pubblici anche in posizione di fuori ruolo, purché disciplinato da un regolare rapporto di impiego, possono venire riscattati dagli interessati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti norme regolamentari dell'istituto.

Relativamente all'INAIL, si comunica infine che i periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni statali o di enti pubblici anteriormente all'assunzione presso l'istituto potranno essere riscattati a condizione che i servizi stessi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensioni, giusta la disciplina contenuta nello schema di regolamento per il trattamento di fine servizio in favore del personale assunto in ruolo successivamente all'8 marzo 1956, attualmente all'esame degli organi dell'ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se ritenga preoccupante e grave il fatto che a tutt'oggi nessun cittadino italiano colpito da misure di persecuzione nazionalsocialista abbia ricevuto gli indennizzi spettantigli in base alla legge 6 marzo 1963, n. 404, nonostante che già da molti anni il Governo italiano sia in possesso della somma globale pagata a tal fine dal governo della Repubblica federale tedesca; e per sapere quali siano le cause di tale deplorabile paralisi nel disbrigo delle pratiche e quando finalmente saranno pagati gli indennizzi di cui sopra ai cittadini

o ai loro superstiti, che hanno sofferto la barbarie dei campi nazisti di concentramento e di sterminio. (14639)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14254, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 10030).

LIZZERO, Busetto, Franco Raffaele, Vianello, Bernetic Maria e Golinelli. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza delle vive preoccupazioni che sono sorte da tempo nei comuni della Valcellina inclusi nel comprensorio dei Vajont, versante friulano, a norma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, preoccupazioni di cui si è fatto portavoce il consiglio comunale di Claut con la delibera del 3 novembre 1966, n. 316, nella quale sono esposte le gravi perplessità sorte nelle popolazioni amministrative, relativamente alla possibilità che i fondi accantonati per la costituzione dei nuclei di industrializzazione nelle tre zone prescelte dei comprensori del Vajont e precisamente: Longarone, Erto-Casso-Claut Cimolais, Maniago, non vengano utilizzati equamente e secondo un riparto che tenga conto innanzitutto dei diritti delle popolazioni colpite dalla catastrofe del 9 ottobre 1963 e che consenta di porre rimedio all'impressionante esodo dalle zone disastrose.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se i ministri intendano accogliere il voto espresso dal consiglio comunale di Claut, secondo cui si chiede che i Ministeri interessati provvedano direttamente a ripartire i fondi messi a disposizione, già tanto esigui rispetto alle reali esigenze dei costituendi nuclei industriali, secondo una equa proporzionalità e con una precisa priorità da dare alle zone di Longarone-Castellavazzo e Erto-Claut Cimolais, le quali, in conseguenza della catastrofe, più di ogni altro sentono drammaticamente la necessità della soluzione del problema di avere *in loco* una possibilità di lavoro, quale condizione per il loro reinserimento nella società e la rinascita.

(19561)

RISPOSTA. — Come noto, per la realizzazione dei nuclei di industrializzazione del Vajont previsti dall'articolo 19-bis della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono stati costituiti due appositi consorzi, rispettivamente con sede in Longarone ed in Maniago.

Spetta ai consorzi suddetti, fra l'altro, la realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione delle aree dei rispettivi nuclei, con i fondi iscritti, a tale scopo, nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il consorzio di Belluno è stato costituito il 18 febbraio 1965 ed il relativo statuto è stato approvato con decreto interministeriale previsto dal secondo comma del citato articolo 19-bis, in data 24 settembre dello stesso anno. Il consorzio di Udine è stato costituito il 4 luglio 1966 ed il relativo statuto è stato approvato il 15 novembre successivo.

Prima della costituzione del consorzio di Udine, quello di Belluno aveva già programmato opere infrastrutturali e di urbanizzazione per un importo complessivo di circa 700 milioni. Considerato che lo stanziamento esistente nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le spese di che trattasi ammonta a lire 1.100 milioni sono stati lasciati a disposizione del consorzio di Udine i residui 400 milioni di lire.

Premesso quanto sopra, si fa presente che non è stato ritenuto opportuno procedere ad una preventiva ripartizione dei fondi in parola fra i due consorzi, sia perché ciò avrebbe potuto costituire una grave remora all'attività del consorzio di Belluno, sia perché, d'altra parte, la legge non ha previsto detta ripartizione, in quanto la dotazione dei fondi dovrebbe essere adeguata alle necessità occorrenti per l'esecuzione delle opere indispensabili per l'agibilità dei terreni e per l'insediamento nei nuclei di impianti industriali.

Sotto tale aspetto, è allo studio del Ministero del tesoro il problema degli ulteriori stanziamenti di bilancio per i due consorzi.

E' da tener presente infine che, allo stato attuale, il consorzio di Belluno ha competenza territoriale nelle sedi di agglomerazione di Longarone e Castellavazzo, mentre quello di Udine ha competenza per le sedi di agglomerazione di Erto e Casso, Claut e Maniago e cioè per le località in oggetto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

LIZZERO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incomprensibile rifiuto opposto dalla Società autori (SIAE) di Udine alcune settimane fa, alla richiesta di comuni e enti del Friuli, di abbuono dei diritti d'autore, per alcune manifestazioni d'arte e folkloristiche

indette a beneficio degli alluvionati della provincia.

Gli interroganti fanno presente che alcune domeniche fa nel comune di Tolmezzo, per iniziativa dell'amministrazione comunale e dei sindacati, d'intesa con complessi folkloristici locali e sloveni, nel comune di Tarcento, per iniziativa dell'amministrazione comunale, del complesso « Chino Ermacora », d'intesa con un complesso sloveno; nel comune di Udine, per iniziativa della Croce rossa e dell'Ente provinciale per il turismo, sono state indette delle manifestazioni artistiche e folkloristiche il cui ricavato è stato devoluto a favore delle popolazioni alluvionate della provincia di Udine. Gli enti promotori hanno chiesto alla SIAE di essere esonerati dal pagamento dei diritti d'autore, sia perché trattavasi di musiche popolari sia soprattutto perché il ricavato delle manifestazioni era totalmente devoluto a scopo di beneficenza.

Fanno altresì presente che su richiesta degli enti promotori delle manifestazioni di che trattasi si sono rivolti alla SIAE di Udine e di Trieste per sostenere il diritto all'abbuono degli oneri normalmente dovuti, in ragione dello scopo benefico delle iniziative artistiche di cui sopra. Che la SIAE non ha voluto sentire alcuna ragione e ha preteso il 30 per cento dell'incasso. Che, inoltre, la SIAE ha opposto un netto rifiuto a destinare la parte di propria spettanza al fondo *pro* alluvionati della provincia di Udine.

Gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro ritenga esprimere un giudizio sui fatti di cui sopra e intenda adottare un provvedimento al fine di ottenere che la SIAE di Udine versi il ricavato da parte sua agli alluvionati della provincia. (19779)

RISPOSTA. — La SIAE ha fatto presente che per le quattro manifestazioni svoltesi il 27 novembre ed il 10 dicembre 1966 a Udine, il 10 dicembre a Tolmezzo e l'11 dicembre 1966 a Tarcento, ha percepito, sull'incasso globale di lire 336.320 le seguenti somme: 43.868 lire per diritti erariali; 11.704 lire per IGE; 35.698 lire per diritti d'autore.

L'importo di 35.698 lire per diritti di autore fu concordato con gli organizzatori della manifestazione e con provvedimento in corso la SIAE ha disposto, altresì, un abbuono eccezionale del 50 per cento su tale somma, da sottoporre alla ratifica della competente commissione della sezione musica della società stessa.

Il Sottosegretario di Stato:
SALIZZONI.

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se corrisponda al vero la informazione che non si intende provvedere per l'anno in corso 1967 alla distribuzione gratuita del vaccino antiaftoso ai fini della profilassi vaccinale obbligatoria dell'aftha epizootica.

Gli interroganti fanno presente che le ordinanze ministeriali del 21 luglio 1965 e del 5 maggio 1966, estendendo la profilassi vaccinale obbligatoria alla regione Friuli-Venezia Giulia, hanno arrecato un indubbio vantaggio sanitario al patrimonio zootecnico, capovolgendo la situazione degli anni precedenti. Basti pensare che se nel 1961 vi erano nel solo Friuli 470 focolai con 2.940 animali infetti, nel 1965 vi furono solo 20 focolai e 232 animali infetti mentre nel 1966 non vi fu alcun focolaio né animali infetti in tutta la provincia.

Gli interroganti fanno altresì presente che la decisione di sospendere i fondi per la regione Friuli-Venezia Giulia per la copertura delle spese per la vaccinazione antiaftosa obbligatoria viene a creare nella regione stessa una situazione che, in modo più evidente di quanto si appalesi nelle altre zone d'Italia, appare con prospettive veramente allarmanti. Bisogna considerare infatti che gran parte dei bovini vivi e delle carni provenienti dall'Europa centro-orientale transitano per il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Ora, l'esperienza degli anni precedenti ci denuncia chiaramente come molte delle epizootie aftose che qui si sono subite siano state in netta correlazione con tali importazioni.

Gli interroganti ricordano che se in questo momento il patrimonio zootecnico della regione è stato finalmente liberato dal terribile flagello dell'aftha, nel caso in cui si dovesse sospendere la profilassi vaccinale obbligatoria e gratuita, non potendo in alcun modo attendersi risultati positivi dalla vaccinazione volontaria con rimborso spese da parte degli allevatori, che sarebbe onerosa soprattutto per i coltivatori diretti che detengono la maggior parte del patrimonio zootecnico nel Friuli-Venezia Giulia e non darebbe serie garanzie di risultati definitivi, come le precedenti esperienze hanno dimostrato, tale sospensione significherebbe certamente esporre questo patrimonio al gravissimo rischio di conseguenze che potrebbero prospettarsi deleterie soprattutto ora che i coltivatori stanno affrontando la campagna di profilassi per la tbc con tutti i danni che derivano all'abbattimento degli animali infetti.

Gli interroganti, in ragione di quanto sopra, chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare al fine di modificare la ventilata deliberazione di cui sopra e di assicurare il finanziamento per il 1967 delle spese per la vaccinazione del patrimonio zootecnico della regione Friuli-Venezia Giulia provvedendo altresì al finanziamento delle spese del veterinario per liberare da questo onere i coltivatori diretti che con il loro lavoro in questo campo contribuiscono validamente a potenziare il patrimonio zootecnico nazionale (21454)

RISPOSTA. — La lotta contro l'aftha epizootica viene attuata in Italia secondo un programma organico basato sulla vaccinazione obbligatoria dei bovini. Tale programma è stato svolto, negli anni 1964, 1965 e 1966, seguendo un concetto di realizzazione progressiva, a causa delle limitate disponibilità di bilancio, con interventi in zone del territorio nazionale di anno in anno sempre più vaste.

Da 1965 è stato possibile, in virtù degli stanziamenti straordinari previsti dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, relativa agli interventi per la ripresa economica nazionale, estendere gli interventi immunizzanti antiaftosi obbligatori, con la distribuzione a titolo gratuito del vaccino occorrente, a tutti i bovini esistenti nell'intero territorio dell'Italia settentrionale nel quale è ovviamente compreso quello del Friuli-Venezia Giulia.

Gli ottimi risultati conseguiti a seguito delle campagne profilattiche effettuate hanno confermato la validità del deciso orientamento di questo Ministero a persistere, anche nel 1967, nella obbligatorietà della vaccinazione antiaftosa dei bovini, estendendola, altresì, a tutto il territorio nazionale.

La realizzazione di tale piano incontra, purtroppo, difficoltà applicative pressoché insuperabili nella assoluta insufficienza dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa di questo dicastero per l'anno finanziario 1967.

Allo scopo di evitare una sospensione della iniziativa profilattica intrapresa, sospensione che potrebbe seriamente compromettere i risultati attualmente conseguiti, questo Ministero ha già da tempo predisposto un apposito disegno di legge inteso a reperire i mezzi finanziari mediante la modifica della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato.

Contemporaneamente è stato predisposto un altro disegno di legge volto a iscrivere, a

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

partire dal 1967, nello stato di previsione della spesa, una adeguata somma per provvedere alla profilassi delle malattie infettive degli animali e, in particolare, alla profilassi immunizzante antiaftosa.

Tali provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza e costituiscono la condizione vincolante per la continuazione della campagna profilattica secondo i programmi già predisposti, sono attualmente all'esame dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero per il relativo parere e quanto prima saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento.

Il Ministro della sanità:
MARIOTTI.

LORETI. — *Al Ministro della difesa.* —

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il segretario generale del Ministero della difesa, con circolare n. 7620/AV del 14 marzo 1967, ha disposto che il personale militare collocato a riposo debba lasciare gli alloggi demaniali occupati entro termini brevissimi che vanno dal 31 maggio 1967 al 31 agosto 1967, revocando le proroghe finora concesse.

Chiede inoltre di sapere se ritenga opportuno, come già fatto da altre amministrazioni, tra cui recentemente le ferrovie dello Stato, promuovere un provvedimento che consenta la vendita al riscatto degli appartamenti agli attuali beneficiari e sospendere comunque gli effetti della lamentata circolare.

(22328)

RISPOSTA. — L'assegnazione in uso degli alloggi demaniali è normalmente effettuata per esigenze di servizio, per cui già con circolare del 1945 venne stabilito che l'utente dovesse rilasciare l'immobile non appena avesse perduto il titolo alla concessione, salvo i particolari casi di proroga.

La recente circolare ha inteso ribadire le precedenti disposizioni, fissando, per altro, in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, in sede di prima applicazione, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che abbiano perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

L'amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove direttive soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per poter far fronte alle cennate esigenze di servizio. E' stato

inoltre considerato che nel complesso la situazione del personale collocato a riposo può ritenersi migliorata, specie tenendo conto delle più favorevoli norme di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ad ogni modo, le suddette nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio dell'assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di che trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno, suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe.

Si assicura che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (INA-casa, GESCAL, IACP) e che i comandi militari, da parte loro, non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

Circa il riscatto degli alloggi demaniali, si fa presente che lo scopo per il quale tali alloggi sono concessi e la circostanza che il più delle volte essi sono ubicati nell'interno di caserme o di altri comprensori militari escludono la possibilità di promuoverne la cessione in proprietà, possibilità che è invece in corso di studio nei riguardi degli alloggi INCIS-militari assegnati ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente.

Il Ministro: TREMELLONI.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere se ritenga opportuno avvalersi della consulenza tecnica dei sindacati di categoria nello studio e nella regolamentazione del nuovo sistema di imposte di consumo: l'imposta monofase.

Vivo allarme — anche sul piano umano comprensibilissimo — hanno destato, tra gli addetti al servizio delle imposte di consumo, le recenti dichiarazioni fatte in proposito dal ministro. (22145)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria è perfettamente cosciente dei numerosi problemi derivanti dalla sostituzione delle imposte comunali di consumo con l'imposta integrativa sui consumi, cosiddetta « monofase », prevista dallo schema di disegno di legge per la riforma tributaria.

Il problema indubbiamente più importante, anche per gli aspetti umani e sociali che assume, riguarda la destinazione ed utilizzazione del personale che attualmente cura l'accertamento e la riscossione delle imposte comunali di consumo.

Si assicura che in fase di attuazione del progetto di riforma, si terrà conto degli interessi delle unità addette alla gestione delle imposte di consumo, per ogni opportuno provvedimento che ne tuteli i diritti acquisiti, affinché nessuno sia danneggiato.

Il Ministro: PRETI.

LUZZATTO e PIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza che dal presidente del tribunale di Brindisi è stato emesso decreto ingiuntivo per lire un milione a carico del signor Alessandro Suma e a favore del dottor Montagna, in base a documenti non in regola con il registro; che detto decreto ingiuntivo è stato registrato dall'ufficio del registro di Brindisi in base a semplice dichiarazione del legale del dottor Montagna, avvocato Roma; che la convenzione cui il decreto, oltre ad altri atti non registrati, si riferiva, era stata registrata a San Vito dei Normanni con lire 4.600, dichiarazione risultata poi non corrispondente al vero, e di per sé impossibile per la non corrispondenza della tassa indicata che in ogni caso doveva essere maggiore. Per sapere quali provvedimenti abbia adottato o quali accertamenti intenda promuovere, indipendentemente dalle procedure giudiziarie in corso, per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio del registro di Brindisi ed evitare che compiacenze illegittime possano verificarsi nella registrazione di atti privati e nella produzione all'autorità giudiziaria di atti non registrati o fiscalmente non regolari. (21049)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha provveduto a far eseguire tutti gli opportuni accertamenti in ordine alle questioni rappresentate.

I controlli svolti portano ad escludere un illecito comportamento da parte del titolare dell'ufficio del registro di Brindisi.

I fatti richiamati nell'interrogazione possono sintetizzarsi come segue.

Il dottor Teodoro Montagna aveva chiesto al tribunale di Brindisi decreto ingiuntivo contro Alessandro Suma, sostenendo di aver diritto al compenso di un milione di lire per aver offerto i suoi buoni uffici per la conclusione di una determinata combinazione com-

merciale alla quale erano interessati il Suma ed i signori Russo, Trizza e Prete.

Dagli atti è risultato che il Suma, titolare della ditta EBE, non navigando in buone acque, si era rivolto al Montagna per trovare persone disposte a costituire una nuova società, alla quale egli avrebbe apportato le attrezzature della propria ditta e la sua provata esperienza in cambio di una remunerativa cointeressenza nella nuova società da costituire.

Il Montagna aveva trovato, appunto, i signori Russo, Trizza e Prete che si erano dichiarati disposti alla voluta combinazione commerciale ed anzi, in data 26 gennaio 1966, avevano rilasciato una dichiarazione scritta con la quale si impegnavano a costituire la nuova società nel senso voluto, a condizione, però, che il signor Suma avesse prima dimostrato, entro il 28 febbraio 1966, di poter sostenere la posizione debitoria della sua ditta individuale.

Deve ritenersi che a questa dichiarazione di impegno intenda riferirsi la interrogazione come unico documento di apparente interesse fiscale, ritenuto volutamente trascurato dall'ufficio del registro di Brindisi (le altre tre lettere allegate al fascicolo del decreto ingiuntivo sono state assoggettate al bollo di produzione, giusta gli articoli 48, lettera b, e 66 della tariffa, allegato A alla legge del bollo e non offrono motivo di rilievi).

Il Montagna, infatti, aveva prodotto tale dichiarazione — in copia fotostatica — unitamente alla lettera 18 novembre 1965 con la quale il Suma gli aveva affidato l'incarico, nell'intento di meglio convincere il giudice del suo buon diritto a percepire il pattuito compenso dovendo ritenersi il suo compito limitato a mettere in contatto il Suma con gli altri interessati alla combinazione commerciale.

Da quanto esposto consegue che la copia fotostatica dell'impegno, prodotta dal Montagna a corredo dell'istanza del decreto ingiuntivo, non può avere valore che come documento probatorio, esibito, per di più, in un procedimento di cognizione sommaria, al quale le persone che lo hanno sottoscritto sono e restano completamente estranee.

D'altra parte, lo stesso esame della dichiarazione d'impegno 26 gennaio 1966, firmata dai soli signori Russo, Trizza e Prete, condizionata alla dimostrazione che il Suma doveva dare, entro il 28 febbraio successivo, delle sue possibilità economiche, non poteva avere — come non ha — alcun utile interesse fiscale, perché anche a voler ritenere tale di-

chiarazione immediatamente tassabile, non avrebbe importato che una semplice tassa fissa di atto (lire mille), troppo esigua per suscitare sospetti di possibili favoritismi.

Vero è che se si ammette l'obbligo della registrazione della scrittura, ne discende che l'ufficio non avrebbe dovuto ricevere la copia fotostatica senza accertarsi della preventiva, eseguita formalità (articolo 85 legge registro), ma qui può ancora sovvenire la dichiarazione di effettuata registrazione rilasciata dall'avvocato in calce alla scrittura, che l'ufficio ha accettato, sia pure con evidente riserva (tant'è che, nello stesso giorno, ha subito scritto a San Vito dei Normanni per controllarne l'esattezza).

Comunque, poiché qui interessa esaminare il comportamento dell'ufficio in ordine ai fatti denunciati, per stabilire se veramente vi sia stata l'intenzione di favorire qualcuno in modo tangibile, tanto da far pensare a lucrose compiacenze, il Ministero delle finanze ritiene che la preoccupazione dimostrata dal titolare dell'ufficio, subito dopo la registrazione del decreto ingiuntivo, di fare tutte le indagini e gli accertamenti per acclarare la verità della dichiarazione posta in calce alla scrittura da parte dell'avvocato del Montagna, sia sufficiente per escludere ogni sua volontà di ignorare il contenuto della scrittura. Il che è confermato, del resto, dalla cura poi dimostrata nel rivolgersi alla guardia di finanza per gli altri accertamenti del caso (sulla presente cessione dell'azienda individuale del Suma ai sensi dell'articolo 18 della legge di registro).

Circa la lamentata minore riscossione delle imposte dovute, è stato infine accertato che sul decreto ingiuntivo sono state percepite lire 5.000 in più (in quanto non doveva essere liquidata la cosiddetta tassa di titolo, essendo il decreto non immediatamente esecutivo, ai sensi del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1531) che valgono sempre a compensare la tassa fissa minima eventualmente dovuta sulla scrittura 26 gennaio 1966.

Il Ministro: PRETI.

MACCHIAVELLI, BERLINGUER MARIO, DI PIAZZA, FERRARIS, GUERRINI GIORGIO, LANDI E MORO DINO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui una ditta che commercia prodotti alimentari avrebbe chiesto e starebbe per ottenere la autorizzazione per la vendita, con il sistema dei punti premio, di prodotti come il tonno e

le sardine sott'olio finora esclusi da tale sistema di vendita: prodotti che, fra l'altro, la ditta in parola non acquisterebbe neppure sul mercato italiano.

Per sapere — premesso che le vendite col sistema dei punti premio sono sempre state, e giustamente, avverse dal Governo perché provocano un aumento dei prezzi dei prodotti, tanto che il problema della loro abolizione è allo studio dei ministeri interessati e costituisce materia di appositi provvedimenti legislativi; premesso ancora che la categoria dei produttori del tonno e sardine sott'olio (si tratta in gran parte di piccole cooperative o consorzi fra pescatori) versa attualmente in notevoli difficoltà, che l'adozione del sistema in questione aggraverebbe ulteriormente; che conseguenza immediata sarebbe anche una riduzione dei posti di lavoro per le maestranze della categoria (circa 8 mila operai, oltre al personale amministrativo), fatto tanto più preoccupante in quanto la maggior parte delle industrie del settore ha sede in zone depresse (Veneto, Sardegna, Sicilia, ecc.); che pertanto l'eventuale autorizzazione per la vendita con il sistema dei punti premio ad una società che, oltre a non produrre nel settore specifico, si rifornirebbe presso ditte straniere o costituite con capitale straniero, rappresenterebbe un gravissimo danno per le piccole aziende produttrici nazionali e per i nostri pescatori — se il Governo, in attesa dell'emanazione di precise disposizioni che regolamentino definitivamente la materia, ritenga di sospendere la concessione di altre autorizzazioni per la vendita a punti premio dei prodotti alimentari: segnatamente di quelli della pesca. (21784)

RISPOSTA. — I prodotti ittici conservati non risultano compresi nell'elenco dei generi (fissato annualmente con decreto interministeriale, a' sensi degli articoli 49 e 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933) per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio.

In conseguenza, sono state concesse anche nel 1967 autorizzazioni ad effettuare manifestazioni a premio abbinata alla vendita dei prodotti ittici a più ditte industriali e commerciali.

Per quanto attiene al secondo punto dell'interrogazione, inteso a far sospendere la concessione di altre autorizzazioni della specie, devesi far presente che, per poter negare autorizzazioni a svolgere manifestazioni a premi per i prodotti di che trattasi, occorre, come già precisato, che i prodotti stessi sia-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

no inclusi nell'elenco contenuto nel decreto interministeriale annuale. Ciò, di conseguenza, può farsi solo per il 1968, poiché il decreto per il 1967 è stato già emanato e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 marzo 1967, n. 71.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quando sarà provveduto alla costruzione del tronco di strada occorrente affinché le numerose famiglie contadine della zona di riforma « Giordano Ramatola », in agro di Manfredonia (Foggia), possano collegarsi agevolmente con la strada statale « delle saline » e quindi con il capoluogo del comune di residenza, oggi raggiungibile solo attraverso un percorso notevolmente lungo. (21874)

RISPOSTA. — Attualmente, dalla zona di riforma fondaria « Giordano Ramatola » si accede alla strada statale n. 159, detta « delle saline », utilizzando la strada di trasformazione fondiaria n. 27 e, poi, la strada provinciale detta « del mare ».

Il tratto stradale, di cui si chiede la costruzione, dovrebbe avere uno sviluppo complessivo di 9 chilometri, contro i 13 chilometri dell'attuale percorso.

Almeno per il momento, non sembra che il percorso abbreviato di 4 chilometri possa giustificare la spesa piuttosto sensibile necessaria per la costruzione del tronco stradale richiesto.

Il Ministro: RESTIVO.

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se sia vero che tale Consalvo Saverio, proprietario di circa 50 ettari di terreno in agro di Manfredonia (Foggia), imprenditore agricolo e commerciante, da alcuni anni occupa abusivamente 22 ettari circa di terreni del demanio dello Stato, in località « Coppa Nevicata », che per metà avrebbe ceduto in affitto ad altri come se ne fosse il proprietario.

L'interrogante chiede di sapere, nel caso quanto sopra risponda a verità, se si ritenga di dover dare precise disposizioni ai competenti organi locali affinché i terreni in questione siano dati in assegnazione a uno o più coltivatori diretti o lavoratori agricoli del posto. (22006)

RISPOSTA. — E' già nota all'intendenza di finanza di Foggia l'occupazione abusiva dei terreni di proprietà dello Stato situati in lo-

calità « Coppa nevicata » dell'agro di Manfredonia da parte di Consalvo Saverio, favorito dalla circostanza che detti terreni sono praticamente interclusi a nord e a sud da terreni di sua proprietà, ad est dal nuovo argine di contenimento delle vasche del Candelaro e ad ovest dal prolungamento del vecchio alveo del torrente Candelaro.

Non risulta, invece, che il Consalvo abbia, in tutto o in parte, subaffittato i terreni occupati.

La stessa intendenza di finanza ha già chiesto all'interessato il pagamento delle relative indennità ammontanti a lire 1.382.390, secondo proposta del competente ufficio tecnico erariale.

Nel contempo l'intendenza ha preso contatti con l'avvocatura distrettuale di Bari, allo scopo di dare l'avvio alla procedura per il rilascio dei terreni da parte del Consalvo. Nel promuovendo giudizio sarà sperimentata azione di restituzione dei frutti indebitamente percetti, nel caso in cui l'interessato non intenda provvedere in via bonaria al pagamento delle indennità di cui sopra.

Per quanto concerne poi l'eventuale affittanza dei terreni di che trattasi ad altri, come auspicato, l'intendenza ha espresso al riguardo le proprie perplessità, dato che ciò potrà avvenire solo con l'assenso del Consalvo, il quale dovrebbe praticamente autorizzare l'accesso al fondo demaniale attraverso i suoi terreni, oppure con la costituzione di una servitù di passaggio coattivo.

In vista di tale inconveniente, sarà esaminata l'opportunità di procedere alla vendita del fondo stesso; a tal fine, sin dall'8 novembre 1966, si è richiesto all'organo tecnico di stimare il valore che dovrà essere assunto come base della promuovenda asta pubblica.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In merito alla necessità che sia provveduto, da parte del consorzio generale di bonifica di Capitanata, alla depurazione delle acque del canale Contessa, in agro di Manfredonia (Foggia), sia per rendere tali acque utilizzabili a scopo irriguo sia per rendere salubre una importante zona, suscettibile anche di valorizzazione turistica. (22049)

RISPOSTA. — L'epurazione delle acque del canale Contessa in agro di Manfredonia, inquinate da rifiuti provenienti dalle lavorazioni della cartiera del Poligrafico dello Stato

e dalle fognature del centro urbano di Foggia, è stata tenuta presente dal consorzio per la bonifica della Capitanata, sin dall'epoca in cui venne ultimata la sistemazione del canale.

Per l'epurazione di quelle acque e la loro utilizzazione a scopo irriguo, l'ente ha inoltrato alla Cassa per il mezzogiorno un progetto relativo ad un primo lotto di lavori per un impianto di epurazione dei rifiuti della cartiera del Poligrafico.

Tale elaborato, però, non è stato ancora approvato, nè la Cassa ha comunicato al consorzio eventuali osservazioni sul progetto stesso.

L'ente ha pronto anche il progetto riguardante il secondo lotto di lavori per il completamento dell'opera, e provvederà ad inoltrarlo alla Cassa, non appena quest'ultima avrà dato il benestare per l'esecuzione dei lavori previsti nel primo lotto.

Il Ministro: RESTIVO.

MANCINI ANTONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie secondo cui l'ISVEIMER avrebbe intendimento di sopprimere le rappresentanze regionali.

Chiede anche di conoscere se il ministro ritenga invece di intervenire per il potenziamento degli uffici medesimi, che potrebbero essere un potente strumento atto a facilitare la ripresa dello sviluppo della industrializzazione nel momento attuale, in cui si vanno spontaneamente manifestando sintomi favorevoli dopo la congiuntura contraria; e se ritenga anche opportuno che agli uffici di rappresentanza regionale siano affidati compiti di collaudo e di riscontro attualmente accentrati nella sede centrale dell'ISVEIMER con le conseguenti spese di missione e le perdite di tempo dovute alle lunghe trasferte.

Si chiede infine di conoscere se sia possibile, attraverso una più intensa utilizzazione degli uffici di che trattasi, evitare o ridurre costosissime consulenze a cui sono costrette le imprese interessate dalla erogazione dei finanziamenti, consulenze che assorbono a volte percentuali del 10 per cento in più per i mutui ottenuti. (22167)

RISPOSTA. — Per il disposto dell'articolo 10 dello statuto dell'ISVEIMER, approvato con decreto del ministro del tesoro in data 4 agosto 1953 e modificato in data 29 ottobre 1956, all'istituto è tassativamente vietato di istituire sedi e succursali.

Tale divieto è stato ripetutamente ribadito dall'organo di vigilanza della Banca d'Italia che, a suo tempo, subordinò il proprio assenso alla istituzione degli uffici di rappresentanza esclusivamente alla condizione che questi ultimi non svolgessero alcuna funzione operativa.

I compiti affidati ai predetti uffici non possono, quindi, per precisa norma statutaria e per esplicita disposizione del competente organo di vigilanza, che compendiarsi esclusivamente in attività di assistenza generica.

Ogni altra attività riguardante fasi operative non può, pertanto, essere perifericamente decentrata, ma deve, necessariamente, essere svolta presso la sede dell'istituto.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, si fa osservare che un apposito istituto (IASM) promosso e finanziato dalla Cassa provvede da tempo, in forma del tutto gratuita, a fornire alle imprese che ad esso si rivolgono la opportuna e competente assistenza e consulenza tecnica.

Il Ministro: PASTORE.

MATTARELLI, ARMANI, DE MARZI E PREARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'amministrazione provinciale di Roma, nei capitolati di appalto per la fornitura di uova fresche di gallina ai dipendenti ospedali e ospizi, nonostante le assicurazioni in senso contrario date dal presidente, continua a mantenere la seguente clausola:

« Le somministrazioni devono essere effettuate con uova fresche del peso di grammi 52-53. Il quantitativo deve essere costituito dal 50 per cento di uova di produzione nazionale e dal 50 per cento di produzione estera ».

Poiché tale prescrizione suona offesa alla produzione italiana di uova e ha il sapore di una beffa, gli interroganti chiedono l'intervento del ministro dell'interno perché venga abolita tale clausola e siano annullate le gare già svoltesi con tale prescrizione. (21539)

RISPOSTA. — Nel contratto di affidamento a trattativa privata della fornitura di uova, recentemente intervenuto dopo la diserzione di due esperimenti di gara, è stato espressamente previsto che la suddetta fornitura debba riguardare solo uova di produzione nazionale.

Tale clausola, nelle more della formale modifica da parte del consiglio provinciale della relativa norma del capitolato d'appalto,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

sarà sempre mantenuta — secondo quanto assicurato dall'amministrazione provinciale — per tutte le successive forniture del genere.

Il Sottosegretario di Stato:
GASPARI.

MESSINETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che in data 26 maggio 1966, a seguito della nazionalizzazione delle imprese elettriche, venivano trasferiti all'ENEL i dipendenti del settore impiegati presso l'OVS; che l'articolo 13 della predetta legge sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche impone il riconoscimento dello stato giuridico ed economico, già acquisito prima dell'avvenuto trasferimento — se siano a conoscenza dell'inaudito sopruso compiuto dalla direzione dell'ENEL — distretto della Calabria — ai danni di molti operai, ai quali non è stato riconosciuto il precedente grado acquisito presso l'OVS, in dispregio del predetto articolo 13 ed alle più elementari norme di giustizia; inoltre, per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare a tali incresciose situazioni, che hanno compromesso la tranquillità e la vita stessa delle famiglie degli operai, i quali sono stati anche oggetto di continue intimidazioni e minacce di licenziamento, ove non avessero sottoscritto dichiarazioni di accettazione delle decisioni prese dalla direzione dell'ENEL unilateralmente. (22019)

RISPOSTA. — Con il trasferimento all'ENEL delle attività elettriche esercitate dall'Opera per la valorizzazione della Sila, sono state mantenute in servizio dall'ente, per quanto concerne il personale operaio, 9 unità addette alle citate attività.

In sede applicativa del trattamento in vigore per i dipendenti elettrici dell'ENEL ai lavoratori in parola, particolare attenzione ha richiesto il problema dell'inquadramento, in relazione alle diversità esistenti tra le categorie previste dalla regolamentazione in atto presso l'OVS e quelle in vigore per il personale operaio dell'ENEL. A tal fine si è reso necessario un esame delle singole posizioni dei lavoratori interessati, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente svolte da ciascuno di essi.

Ciò premesso, l'ENEL ha fatto presente che in base ad una prima valutazione, ha proceduto ad inquadrare i suddetti nove operai rispettivamente nelle categorie C1 (operai qualificati), C2 (operai comuni) e D (manovali) del contratto ENEL.

Di recente, per altro, a seguito di ulteriore e più approfondito esame delle accennate due regolamentazioni, l'ente ha riveduto l'inquadramento di cui sopra, individuando fra i gradi previsti dall'OVS e le categorie del contratto ENEL la seguente corrispondenza:

OVS	Contratto ENEL
Grado I	Categoria B2 (operai specializzati - Massima categoria operaia)
Grado II	Categoria C1 (operai qualificati)
Grado III	Categoria C2 (operai comuni)
Grado IV	Categoria D (operai guardiani, custodi manovali)

Con tale sistemazione l'ENEL ha dato piena applicazione al disposto dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, per quanto riguarda la conservazione del trattamento goduto presso le ex imprese di appartenenza dei lavoratori trasferiti all'ente, e pertanto, le rivendicazioni avanzate da taluni dei nove operai provenienti dall'OVS in ordine all'inquadramento sono da considerare superate.

Quanto agli accenni dell'interrogante ad intimidazioni o addirittura a minacce di licenziamento che sarebbero state poste in essere dal distretto ENEL della Calabria nei confronti dei lavoratori in questione qualora non avessero accettato l'inquadramento disposto dalla direzione, esse non trovano rispondenza nella realtà. Infatti, la direzione del citato distretto, attenendosi alla procedura seguita in occasione dei trasferimenti all'ENEL di tutte le altre imprese elettriche, ha tempestivamente inviato agli interessati le lettere con le quali si comunicava il loro mantenimento in servizio così che non è neanche da supporre che essa pensasse di ricorrere a mezzi coercitivi per imporre le proprie decisioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponda a verità che le donne greche deportate in alcuni campi di concentramento sarebbero gravemente offese nella loro dignità di persone ed esposte a pericoli per il loro stato di salute, e, in tal caso, se e in che modo ritenga di intervenire. (22636)

RISPOSTA. — Fin dai primissimi giorni successivi agli avvenimenti del 21 aprile 1967 il Governo italiano si è vivamente ed attivamente interessato del trattamento e della sorte dei detenuti politici in Grecia.

Il nostro ambasciatore ad Atene, anche nella sua qualità di vice-decano del corpo diplomatico e sulla linea di quelle considerazioni di carattere umanitario che, indipendentemente da valutazioni di altra natura, hanno sempre ispirato l'azione di Governo in simili circostanze, ha effettuato a tal fine reiterati interventi presso le autorità elleniche anche al più alto livello, ricevendo dal governo greco assicurazioni circa il trattamento riservato — sul piano umanitario — ai detenuti, nonché l'affermazione che nella trattazione dei singoli casi verrebbero rispettate le garanzie giuridiche.

Circa la presenza di donne tra i detenuti, essa non è stata smentita dalle autorità greche, ma se ne ignora il numero. Da parte greca ci si è limitati per ora a dare di tempo in tempo informazioni che riguardano la consistenza numerica dei prigionieri; da ultimo, in proposito, secondo dichiarazioni fatte alla stampa dal generale Patakos, sarebbero stati liberati 800 detenuti dell'isola di Ghiaros, portando così a 3.300 il numero delle persone rilasciate, su un totale di 6.138.

Sul trattamento dei detenuti non si dispone che delle affermazioni ufficiali e di notizie indirette riportate dai giornali, dato che, com'è noto, i campi — e in particolare quello di Ghiaros — non sono normalmente accessibili ad estranei. Risulta, però, che una delegazione della Croce rossa internazionale ha soggiornato e soggiorna in Grecia allo scopo, appunto, di controllare le condizioni dei detenuti e che essa — come ufficialmente dichiarato dalla CRI — ha effettuato visite all'isola di Ghiaros e ha potuto liberamente intrattenersi, senza testimoni, con un gran numero di prigionieri. Ci risulta che questa opera di vigilanza da parte della Croce rossa internazionale continua e che questa regolarmente presenta al governo greco osservazioni e suggerimenti per migliorare le condizioni di vita dei detenuti, contribuendo — anche con forniture varie — al miglioramento della situazione igienica dei campi.

Il Governo italiano, comunque, non cesserà di adoperarsi — nei limiti del possibile e dell'azione consentita dagli usi internazionali — affinché il trattamento dei detenuti possa esser costantemente migliorato e continuerà a seguire attentamente la questione.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

MUSSA IVALDI VERCELLI E GIOLITTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* —

Tenute presenti le lacune nella legge istitutiva del CNEN (dell'11 agosto 1960, n. 933) già messe in evidenza anche dal ministro Medici, nonché le recenti proposte di modifiche ed integrazioni legislative; tenute presenti le recenti prospettive di una più ampia collaborazione scientifica e tecnologica internazionale, al di fuori della stessa collaborazione già in atto in Europa, per sapere quali siano gli intendimenti operativi del ministro dell'industria e del commercio in fatto di ordinamento del CNEN e in particolare se ritengano opportuno di addivenire quanto meno alla emanazione di norme provvisorie in materia di lavoro per evitare un esodo di personale tecnico e scientifico qualificato.

Gli interroganti sottolineano (chiedendo l'opinione dei ministri in proposito) la urgente necessità di definire, anche in sede di programmazione economica e di partecipazione statale al processo produttivo, i compiti e le finalità del CNEN in base ad una ben delineata politica nei confronti di tutte le applicazioni pacifiche della fisica nucleare, anche al di fuori del campo energetico.

(18667)

RISPOSTA. — Il ministro si richiama, anzitutto, a quanto dichiarato il 22 febbraio 1967 alla IX Commissione industria del Senato, in occasione dell'esame delle relazioni della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

In tale circostanza il ministro ha sottolineato le difficoltà relative alla modificazione della legge istitutiva del CNEN, difficoltà che concernono sia lo *status* normale del ricercatore, attualmente allo studio presso il Consiglio nazionale delle ricerche, sia l'organizzazione del Ministero della ricerca scientifica e le eventuali conseguenze che ne potrebbero derivare, anche per quanto attiene ai riflessi sulla scelta degli organi di vigilanza sull'ente in questione.

Devesi inoltre aggiungere che il problema per la ristrutturazione del CNEN investe le stesse sue finalità che si presentano molto più ampie di quelle fissate dalla legge istitutiva dell'ente, in relazione al rapporto più stretto creatosi tra la sua attività e la produzione industriale nonché alle mutate condizioni in cui si sviluppa la stessa produzione dell'energia nucleare.

E' senza dubbio necessario superare tali difficoltà e si può assicurare che l'apposita sottocommissione, nominata a suo tempo dalla IX Commissione industria del Senato

per esaminare la questione, sta approfondendo i vari aspetti del problema. Al riguardo si ha motivo di ritenere che possa giungersi al più presto ad una definitiva elaborazione della riorganizzazione dell'ente.

Si concorda, poi, con gli interroganti sulla opportunità che i compiti e le finalità del CNEN siano definiti anche in sede di programmazione economica e di partecipazione statale al processo produttivo e al riguardo si può anticipare che la questione costituirà oggetto di esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per quanto concerne tuttavia le applicazioni pacifiche della fisica nucleare, al di fuori del campo energetico, si ritiene opportuno sottolineare che le spese da parte del CNEN non assumono particolare rilievo in quanto, come avviene anche presso gli enti nucleari stranieri, le stesse raggiungono misure modeste.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

NANNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se (come comunicato all'interrogante nella risposta n. 14433 ad interrogazione in data 13 dicembre 1965) siano avvenuti e con quale esito i contatti tra la società FAP e il compartimento della viabilità di Firenze per rinnovare i binari e ripristinare il piano viabile della strada statale n. 66, Pistoiese, per i tratti Pontepetri-Campotizzoro per una estesa di chilometri 1+800 e bivio per Gavinana-San Marcello per una estesa di chilometri 1+600.

Per conoscere se le trattative sono avvenute, quale programma abbia predisposto l'ANAS per i lavori di sua competenza; ed inoltre, se nulla ancora fosse avvenuto, per conoscere il nome dei funzionari preposti agli uffici che avrebbero dovuto e dovrebbero condurre le trattative stesse. (20371)

RISPOSTA. — Dopo la cessazione del servizio ferroviario tra Prachia e San Marcello il compartimento per la viabilità di Firenze ha preso contatti con la società FAP allo scopo di ottenere la rimozione dei binari della distesa ferroviaria, nonché la cessione delle particelle di terreno di proprietà della detta società.

Risulta che la società FAP non sarà in grado di dar corso alla succitata richiesta se

non dopo la valutazione dell'impianto nonché delle spese per lo smantellamento ai fini di indire la relativa gara per la rimozione dell'impianto stesso.

L'ANAS non può quindi che attendere l'espletamento delle operazioni di cui sopra per dar corso alla sistemazione del piano viabile del tratto di strada in questione.

Tali lavori comporteranno una spesa che attualmente può valutarsi in circa 25 milioni.

Il Ministro: MANCINI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere i motivi per i quali:

1) l'ONMI non abbia ancora provveduto a far funzionare la Casa della madre e del bambino in Rimini (Forlì), nonostante che i lavori di costruzione dell'immobile e dei servizi interni siano ultimati da tempo;

2) non si sia ancora provveduto a nominare il comitato comunale, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1° dicembre 1966, n. 1081.

L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti intenda adottare in merito, in considerazione del disagio in cui si trovano le madri lavoratrici in particolare, le quali per la stessa natura dell'attività economica fondamentale della zona sentono l'esigenza di detto servizio, alla cui realizzazione, proprio in ordine a tale esigenza, l'amministrazione comunale ha contribuito con la concessione gratuita dell'area all'ONMI, per la creazione di detta Casa. (20893)

RISPOSTA. — Il mancato funzionamento della Casa della madre e del bambino di Rimini dipende, come è noto, dalla grave crisi finanziaria in cui da tempo si dibatte l'ONMI.

Comunque l'Opera, interessata al riguardo vivamente da questo Ministero, ha assicurato che la predetta Casa della madre e del bambino è compresa nell'elenco delle istituzioni che entreranno in funzione quanto prima, non appena saranno reperiti il personale e i mezzi necessari.

Per quanto riguarda poi il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che, come è noto, il comitato comunale di Rimini, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, dovrà essere nominato dal presidente della federazione provinciale, il quale, a sua volta, dovrà essere nominato dal presidente del consiglio centrale.

Attualmente il predetto decreto di nomina del presidente del consiglio centrale è in corso di notifica.

Pertanto, non appena saranno insediati i summenzionati organi, si provvederà alla nomina dei comitati comunali, compreso quello di Rimini.

Il Ministro: MARIOTTI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di riconoscimento della fondazione Andrea Biondo di Palermo che da tanti mesi trovasi all'esame del suo Ministero.

(21310)

RISPOSTA. — L'istanza diretta al riconoscimento giuridico della fondazione Andrea Biondo di Palermo è stata presentata, nel giugno 1966, alla prefettura di Palermo.

L'apposita istruttoria, tempestivamente iniziata da questo Ministero, ha subito delle remore per la necessità di acquisire i pareri di altre amministrazioni nella cui competenza istituzionale ricadono in parte, *ratione materiae*, le finalità dell'ente.

Comunque, gli atti sono stati inviati al Consiglio di Stato, per il parere, con relazione del 16 giugno 1967.

Il Sottosegretario di Stato:
GASPARI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'incredibile comportamento del comandante della motonave *Città di Catania*, certo Piraino, che il giorno 3 febbraio 1967 ha rifiutato il vitto all'equipaggio perché in sciopero sebbene imbarcato e sulla nave.

Il comportamento del Piraino volto ad impedire lo sciopero con un atto barbaramente ricattatorio e negriero viola precise norme costituzionali e penali che non può non essere rilevato e perseguito con tutte le conseguenze che ne debbano derivare per il suo autore.

(20353)

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni rilasciate dai membri dell'equipaggio, è risultato che, durante lo sciopero effettuato dall'equipaggio della motonave *Città di Catania* dalle ore 17 del 3 febbraio alle ore 14 del 4 febbraio 1967, il servizio di cucina non ha subito alcuna limitazione. I pasti sono stati approntati normalmente ed i marittimi imbarcati hanno potuto consumare a bordo regolarmente i pasti.

Le preoccupazioni manifestate dall'interrogante non sembra abbiano ragione di sussistere.

Il Ministro della marina mercantile:
NATALI.

PICCINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere: a) quali provvedimenti intendano adottare al fine di intensificare il collocamento al lavoro degli invalidi per servizio presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici locali e a carattere nazionale;

b) se sia esatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia deciso che sia l'Unione nazionale mutilati per servizio ad assumere la responsabilità di detto collocamento, pur ostando a detta attività l'articolo 347 del codice penale;

c) se considerino più opportuno che detta funzione squisitamente pubblica sia affidata, invece che ad una libera associazione di categoria, ad un ente di Stato, quale l'Opera nazionale invalidi di guerra, la quale non soltanto già la esercita e l'ha esercitata in passato per circa mezzo milione di invalidi di guerra, ma che ha già assunto, per la legge 5 maggio 1961, n. 423, direttamente l'assistenza dei mutilati ed invalidi per servizio, in tutte le forme e con tutte le modalità previste per i mutilati e gli invalidi di guerra. (14561)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha ripetutamente richiamato l'attenzione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dalle stesse vigilati, talora anche per il tramite della Presidenza del Consiglio, sulla necessità dell'osservanza della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

Per i casi di inadempienza all'obbligo di assunzione cennata, l'articolo 9 della citata legge ha conferito la facoltà di esercitare l'impugnativa, in sede amministrativa e giurisdizionale, oltre che ai minorati interessati, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Gli uffici del lavoro provvedono dal canto loro a segnalare, a tal fine, tempestivamente, alle sezioni provinciali dell'Unione — oltre che alle autorità vigilanti — le inadempienze riscontrate attraverso le denunce semestrali effettuate dagli enti pubblici locali.

Analoga procedura viene seguita da questa amministrazione per ciò che concerne le inadempienze delle amministrazioni dello

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale.

Oltre agli interventi di cui sopra, l'Unione nazionale mutilati per servizio segnala alle amministrazioni e agli enti pubblici i minori per servizio qualificati a ricoprire i posti risultanti disponibili dagli elenchi presentati dalle amministrazioni ed enti pubblici al fine di evitare che, per mancanza di domande da parte degli interessati, i posti di lavoro rimangano vacanti.

La suddetta procedura, pur non realizzando da parte dell'Unione nazionale mutilati per servizio un'assunzione immediata del collocamento della categoria, contraria, tra l'altro, all'articolo 347 del codice penale, ha reso possibile avviare il problema del collocamento dei minorati in parola a più facile e concreta soluzione.

Circa la possibilità di affidare all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra le funzioni relative all'avviamento al lavoro degli invalidi per servizio, si osserva che tale innovazione contrasterebbe con l'indirizzo unitario del collocamento che è alla base della vigente legislazione che affida il collocamento degli invalidi agli uffici provinciali del lavoro (legge 24 febbraio 1953, n. 142).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere: a) se sia a conoscenza che i lavori di depolverizzazione e sistemazione della strada statale n. 398 della « Val di Cornia » sono stati sospesi, per l'esaurimento di fondi a suo tempo stanziati, a circa 15 chilometri da Monterotondo Marittimo (Grosseto) e che il tratto non depolverizzato di tale strada, che interessa anche l'importante centro termo-elettrico dell'ENEL di lago Boracifero, è reso intransitabile e pericolosissimo dalle pessime condizioni del fondo stradale;

b) quando l'ANAS provvederà allo stanziamento dei fondi necessari alla sua sistemazione. (18695)

RISPOSTA. — Lungo la strada statale n. 398 di Val di Cornia sono stati già ultimati i lavori di primo intervento nel tronco compreso tra Ponte al Boschetto e innesto strada statale n. 439.

Attualmente sono in corso lavori per un importo di lire 40 milioni con i quali si provvede alla depolverizzazione di altri cinque chilometri.

Per la sistemazione dell'ulteriore tratto di 9 chilometri compreso tra Monterotondo Marittimo e lo stabilimento dei Lagoni Boraciferi dell'ENEL, caratterizzato da tornanti con pendenze del 6-8 per cento, è prevista in programma una spesa di lire 180 milioni.

Il Ministro: MANCINI.

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Circa la situazione di estremo disagio venutasi a creare per le popolazioni della Valmasino (Sondrio), a seguito delle limitazioni di transito decise dall'ANAS sulla statale n. 404 a causa delle condizioni di intransitabilità. Le misure precauzionali prese hanno determinato gravi difficoltà nell'approvvigionamento dei viveri per la popolazione; il grave disagio provocato dalla completa sospensione dei servizi di linea della Valle si ripercuote soprattutto sugli operai, sugli studenti (in massima parte della scuola dell'obbligo) e sui familiari di ammalati ricoverati negli ospedali di Sondrio e di Morbegno, costretti a scendere e risalire la Valle a piedi o con dei mezzi di fortuna, utilizzabili per altro solo dalle 7 alle 18; si è determinata una seria impossibilità di rifornire scuole, asili ed esercizi pubblici delle necessarie scorte di combustibili per il riscaldamento invernale.

Si è inoltre verificato un aumento della disoccupazione, a seguito della sospensione dei lavori nelle cave e nei cantieri della valle.

Considerata tale gravissima situazione, l'interrogante chiede di sapere se il ministro intenda prendere — con assoluta urgenza — tutti i necessari provvedimenti e disporre gli stanziamenti necessari per la sistemazione della statale n. 404, che costituisce la base di ogni forma di vita per tutta la popolazione della Valmasino. (19378)

RISPOSTA. — In dipendenza delle alluvioni del 4, 5 e 6 novembre 1966, la strada statale n. 404 ha riportato notevoli danni, per cui non si è potuto consentire il transito ai mezzi di peso superiore ai 25 quintali, attesa anche la precaria stabilità di alcune opere d'arte lungo la statale interessata.

Per quanto riguarda le misure adottate dall'ANAS per il ripristino dell'arteria stessa, si comunica che il compartimento per la viabilità di Milano ha già provveduto ad eseguire i lavori più urgenti resisi necessari.

Gli interventi definitivi, che richiederanno una spesa di lire 295 milioni, sono stati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

approvati dal comitato tecnico amministrativo compartimentale e verranno appaltati nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: MANCINI.

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere adeguato alle attuali esigenze del traffico il tratto Luino-Zenna della strada statale 394, considerato che:

a) tale tratto è assolutamente inadeguato all'intenso traffico turistico;

b) i lavori attualmente in corso non sono sufficienti per risolvere definitivamente il problema;

c) da parte svizzera si è già provveduto ad attuare notevoli miglioramenti nel tratto oltre Zenna. (20237)

RISPOSTA. — Sul tratto della strada statale n. 394 « del Verbano Orientale », compreso fra Luino (chilometro 39+000) ed il confine italo-svizzero presso Zenna (chilometro 53+000), sono stati ultimati o sono in corso di esecuzione lavori per l'importo complessivo di lire 1.567.000.000.

Si stanno eseguendo, tra l'altro, gallerie naturali in roccia ed artificiali in cemento armato allo scopo di difendere la sede stradale dalla minaccia di frane, molto frequenti nella zona attraversata.

Altri lavori di sistemazione, per l'importo di lire 100 milioni sono di prossimo appalto e, per avviare a completamento la sistemazione del tratto in parola, si prevedono ulteriori interventi che saranno disposti non appena possibile.

Il Ministro: MANCINI.

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali tempestivi necessari interventi voglia disporre per un piano di opere di sistemazione dell'alveo del torrente Pinto (Sondrio), il quale scende dai monti di Maroggia e attraversa l'abitato di Villapinta finendo poi la sua corsa nel fiume Adda.

Tale torrente corre in un letto sassoso ed ha un alveo in pessime condizioni oltre ad avere in vari punti i muri di sostegno degli argini crollati od in procinto di cedere. Con il disgelo ed il conseguente aumento del flusso d'acqua, tale precaria situazione potrebbe essere causa di gravi danni per la popolazione della zona. (20240)

RISPOSTA. — Il torrente Pinto o Primavera che, nella parte inferiore del suo corso, at-

traversa l'abitato di Villapinta (frazione del comune di Buglio di Monte) è un affluente di destra del fiume Adda.

Tale corso d'acqua ha un bacino imbrifero di chilometri 3,7 e, nella sua parte terminale (sfocio in piano), è stato recentemente sistemato a cura dell'ufficio del genio civile di Sondrio con la costruzione di una sacca di deposito e con idonee opere di arginatura.

Il bacino montano del torrente è prevalentemente roccioso, e, quindi, il torrente stesso non ha un grande apporto di materiale solido, mentre anche le portate di massima piena vengono sempre contenute entro le arginature esistenti.

Le opere esistenti di sistemazione idraulica del torrente (arginature, piccole briglie e soglie in corrispondenza di manufatti), disposte lungo l'asta del corso d'acqua, dal suo sbocco dalla gola montana al suo sfocio nella sacca di deposito suddetta, presentano effettivamente in alcuni punti alcune erosioni di piccola entità ed attualmente non tali da destare preoccupazioni di eventuali crolli.

Si esclude che, attualmente, lungo il corso d'acqua in parola esistano argini crollati.

Ciò non toglie, però, che buona parte delle opere di sistemazione del predetto corso d'acqua, data la loro vetustà, siano in realtà abbisognavoli di opportune riparazioni e rinforzi per una spesa che si presume di circa lire 12 milioni.

Atteso il maggior grado di necessità ed urgenza, rispetto a quelle di che trattasi, di altre opere interessanti il circondario idraulico di competenza dell'ufficio del genio civile di Sondrio, non è stato possibile includere le opere in parola tra quelle da finanziarsi con i fondi assegnati in base alla legislazione vigente per il biennio 1967-1968, e, pertanto, il finanziamento delle stesse è stato rinviato a quando verranno disposte ulteriori assegnazioni di fondi in base agli speciali provvedimenti di legge per la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Il Ministro: MANCINI.

PIGNI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della decisione della direzione della società VIS (Vetro italiano di sicurezza), appartenente al gruppo internazionale Saint Gobain, di sospendere l'attività dello stabilimento sito in Roma senza per altro far entrare in funzione lo stabilimento attualmente in costruzione a Pomezia e che avrebbe dovuto sostituire l'attuale.

Tale decisione è stata confermata dai dirigenti della società ai rappresentanti sindacali nell'incontro che ha avuto luogo il 24 febbraio 1967 presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della capitale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i provvedimenti che in merito saranno presi in considerazione che:

a) i dipendenti che, in caso di chiusura, verrebbero a trovarsi privi di occupazione, sono oltre 100;

b) ultimamente la suddetta società ha operato a pieno ritmo di lavoro, e tuttora ha in sospenso moltissime ordinazioni a causa dell'esuberanza del lavoro stesso;

c) l'erigenda industria di Pomezia è stata costruita con le agevolazioni ed i contributi della Cassa per il mezzogiorno. (21006)

RISPOSTA. — La vertenza tra la società VIS-Vetro del gruppo Saint Gobain ed i dipendenti dello stabilimento di Roma — la quale ha tratto origine dalla decisione dell'azienda di chiudere il predetto stabilimento a causa della insostenibile concorrenza di altre aziende e della crisi del settore edile che assorbita quasi totalmente la sua produzione — è stata composta il 20 maggio 1967 presso questo Ministero.

L'accordo conclusivo, stipulato dai rappresentanti sindacali delle parti interessate, prevede tra l'altro la corresponsione agli operai licenziati di un trattamento extra contrattuale per un totale complessivo di lire 36 milioni ripartite in rapporto all'anzianità di lavoro.

L'accordo prevede, inoltre, la possibilità per 12 lavoratori di trasferirsi presso gli stabilimenti di Pisa e Savigliano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

IGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'effettiva consistenza dei lavori effettuati per la costruzione delle strade Verogna e Verogna-Pitignano, nella zona di Arcinazzo (Roma) finanziate a titolo di miglioramento pascoli montani; e se risponda a verità che mentre per tali strade sono stati effettuati finanziamenti di 16,3 milioni per la prima e di 21,7 milioni per la seconda, le spese effettive per la strada Verogna — strada già collaudata — si aggirerebbero sui tre-quattro milioni. (22345)

RISPOSTA. — Il progetto di lire 16,3 milioni, finanziato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, riguarda oltre a un tratto della

strada Verogna-Pitignano, della lunghezza di 1.520 metri, anche tronchi di strada in località Altipiani di Arcinazzo, per una lunghezza di 911 metri.

Queste opere sono state già eseguite e collaudate il 4 maggio 1965.

Il progetto di 21,7 milioni, finanziato con i fondi recati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, riguarda lavori che interessano la stessa strada Verogna-Pitignano soltanto per i 209 metri, necessari per il completamento della strada stessa, mentre gli altri lavori interessano l'apertura di nuovi tronchi stradali, per complessivi 1.260 metri nella località Altipiani di Arcinazzo, nonché la costruzione di circa 500 metri lineari di muri di sostegno e relative normali opere d'arte.

I progetti di che trattasi sono stati regolarmente esaminati ed approvati dai competenti organi tecnici e, in particolare, dal comitato tecnico provinciale per la bonifica e dall'ispettorato di zona presso il provveditorato alle opere pubbliche.

Il Ministro: RESTIVO.

PREARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti possono essere adottati per eliminare le carenze che rendono sempre più difficoltoso l'autotrasporto merci attraverso il transito del Brennero, il quale rappresenta la più importante via di comunicazione tra l'Europa centro-nord e l'Italia.

Il problema è particolarmente grave per i prodotti ortofrutticoli e agrumari in vista della incipiente campagna estiva.

Gli esportatori, vivamente preoccupati dei notevoli inconvenienti che si sono già determinati nel periodo invernale, in condizioni di traffico più ridotto e di merci meno deperibili, ritengono che risulterebbe disastrosa una campagna che dovesse svolgersi nelle stesse condizioni con le attuali esportazioni di fragole e con quelle di tutti gli altri prodotti deperibilissimi che si susseguono nel corso dell'estate.

In considerazione di quanto precede, l'interrogante sollecita immediati provvedimenti per rinforzare adeguatamente di personale quella dogana, per consentire a detto personale di svolgere operazioni in fuori orario senza restrizioni retributive e per una più elastica e più accelerata esecuzione del servizio. (22291)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria, già da tempo a conoscenza della difficile

situazione determinatasi presso la dogana del Brennero, ha provveduto, nei limiti consentiti dalla grave inadeguatezza del personale in servizio, a rafforzare sensibilmente l'organico di detta sede, distaccando in missione al Brennero quattro funzionari prelevati da altre dogane.

Si deve per altro precisare che, in base a precise informazioni fornite direttamente dal capo della dogana del Brennero, il rinforzo di personale disposto dall'amministrazione ha notevolmente contribuito a normalizzare la situazione, che in atto risulta perfettamente controllata. Eventuali ingorghi al transito nel posto di confine non sono pertanto da attribuire ad una limitata funzionalità dell'organizzazione dei servizi doganali, ma a contingenti situazioni di natura logistico ambientale certamente non imputabili all'amministrazione finanziaria.

Si dà, comunque piena assicurazione che con il prossimo espletamento dei concorsi in atto e la conseguente assunzione di un notevole numero di nuovi elementi, l'organico della dogana anzidetta sarà adeguatamente potenziato in modo da ridurre notevolmente il sovraccarico di lavoro cui, con lodevole senso di responsabilità, si sottopone il personale ivi attualmente in servizio.

Il Ministro: PRETI.

QUINTIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda accelerare al massimo gli accertamenti tecnici necessari per determinare le cause e le eventuali responsabilità relative al crollo del grande viadotto di Ariccia (Roma), allo scopo anche di dare immediato corso ai lavori di riparazione dell'opera ed al ripristino della circolazione sulla via Appia, ovviando alla quasi carenza di collegamenti che ha investito principalmente Ariccia ma anche Genzano, Nemi e Lanuvio. (19848)

RISPOSTA. — La commissione di indagine nominata con decreto ministeriale del 18 gennaio 1967 n. 965 per stabilire le cause del crollo del viadotto di Ariccia lungo la strada statale n. 7 Appia e per accertare eventuali responsabilità, ha concluso i suoi lavori nei termini prestabiliti, e cioè in data 18 marzo 1967.

Dalle indagini stesse è risultato che il viadotto, dall'epoca della sua ricostruzione fino al momento del crollo non ha mai presentato manifestazioni esteriori che potessero indicare, sia pure in linea di prevedibilità, disastri statici di una qualche rilevanza.

E' pur vero che l'opera presentava delle lesioni in alcuni punti, ma queste erano già state riscontrate all'atto del collaudo (aprile 1949), sia in corrispondenza delle vecchie murature, sia in corrispondenza delle nuove pile.

Le lesioni delle vecchie murature risultavano antecedenti agli eventi bellici, e quelle delle nuove pile furono attribuite al diverso assetamento delle murature a causa della plasticità della malta sotto carichi d'ordine di grandezza crescenti verso il centro e, comunque, nel verbale di collaudo venne escluso che le cause di dette lesioni potessero compromettere la stabilità dell'opera.

Dalle indagini effettuate dalla commissione sono emersi, fra gli altri, i seguenti elementi di fatto che sembra opportuno mettere in evidenza per individuare le probabili cause del crollo.

La commissione esaminatrice dell'appalto-concorso bandito per la ricostruzione del viadotto danneggiato dagli eventi bellici, si orientò, dopo varie valutazioni e controlli, sul progetto proposto dalla ditta ingegner Di Penta, e, nell'intento di accelerare la ricostruzione dell'opera d'arte, suggerì l'impiego di malta cementizia, al posto di quella prevista di calce e pozzolana, con raccomandazioni e tassative prescrizioni all'ufficio dirigente dei lavori di limitare allo stretto necessario le demolizioni per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'impiego della malta cementizia.

Le pile da ricostruire, anziché piene, come le precedenti demolite, erano previste e sono state realizzate del tipo cavo con pareti e setti trasversali interni in muratura di peperino e malta di pozzolana e calce (poi modificata in malta di pozzolana e cemento) collegati ad opportuni intervalli da cordoli in cemento armato. Anche gli archi erano previsti a doppia volta all'interno (salvo quella portante l'impalcato). Il peso proprio delle nuove strutture risultava così circa la metà di quelle preesistenti.

Durante il corso dei lavori furono approvate due perizie suppletive per far fronte alla spesa delle maggiori opere da demolire e ricostruire, rispetto alle previsioni dell'impresa. Tuttavia al fine di ridurre al massimo il costo dell'opera da ricostruire dette demolizioni furono limitate a quanto ritenuto strettamente necessario: « lasciando in piedi ed incorporando nella nuova opera porzioni di pilastri che presentavano qualche lesione pur non destando preoccupazioni ai fini della stabilità ».

Inoltre, sempre al fine di ottenere la massima economia in fase esecutiva, anziché eseguire l'innesto della nuova muratura su quella vecchia, previo spianamento di questa, fu realizzato un innesto a gradoni riducendo il pilone preesistente ad una forma assimilabile alla tronco-piramidale.

Risulta evidente che l'amministrazione, nei suoi vari settori operativi ed amministrativi, si è preoccupata di ricostruire il manufatto con la minore spesa possibile e nel più breve tempo, preoccupandosi particolarmente che le strutture fossero dimensionate in rapporto allo stato di conservazione statica delle porzioni del vecchio manufatto ed ai calcoli di stabilità delle nuove opere, condotti sulla base dei criteri tradizionali, usuali all'epoca.

La limitatissima esperienza esistente allora in materia di comportamento di strutture miste — cave e piene in serie — ben più recentemente, scientificamente e tecnicamente acquisita — non ha potuto orientare né fare quindi vagliare e prevedere quali azioni riflesse sarebbero a lungo tempo potute intervenire a turbare l'equilibrio di un manufatto così imponente.

Dagli elementi sopra esposti le cause del crollo risulterebbero dovute all'accumulo di circostanze non rientranti nei canoni della statica tradizionale, quali il fortuito eccesso di ritiro delle malte, con conseguente effetto di concentrazioni lente e progressive degli sforzi e contemporanea avversa fatalità di un progressivo indebolimento degli elementi più sollecitati in conseguenza del tormento a fatica relativo ad azioni dinamiche a loro volta eccitate — come oggi ben si conosce — dal diverso comportamento di strutture piene e cave tra loro in serie. Il crollo stesso pertanto è stato improvviso, senza particolari segni premonitori che avessero potuto costituire per chiunque non a conoscenza delle strutture costituenti il manufatto, un qualsiasi ragionevole allarme.

Circa le eventuali responsabilità penali, è in corso, com'è noto, una indagine promossa dall'autorità giudiziaria. Naturalmente questo Ministero perseguirà i responsabili che dovessero essere identificati dal magistrato penale.

Intanto si comunica all'interrogante che è in corso di emanazione una circolare con la quale si dispone che gli enti proprietari delle strade (ANAS, province, comuni, ecc.) debbano periodicamente e sotto la loro responsabilità effettuare verifiche complete sulla stabilità e sulle condizioni di conservazione delle opere d'arte (ponti e viadotti) interessanti le strade stesse.

S'informa, inoltre, che per la ricostruzione del ponte in parola è stato affidato ad un professionista docente universitario l'incarico di accertare le condizioni statiche della parte del ponte non crollata e di studiare le soluzioni tecniche che risultino idonee.

Per l'adeguamento delle strade che uniscono Ariccia all'Appia sono stati effettuati o sono in corso i seguenti provvedimenti.

Il collegamento a monte è stato potenziato con la sistemazione di via di Villa Chigi, utilizzando un contributo concesso dall'amministrazione provinciale di Roma. Il collegamento a valle è stato ripristinato mediante l'esecuzione, da parte dell'ANAS, di una variante della via del Pometo ed ulteriori lavori sono in corso da parte dell'ufficio del genio civile di Roma per il ripristino della via Appia Antica e per la sistemazione di detta via del Pometo e di via della Croce.

Altri lavori di sistemazione delle vie del Tesoro, Appia Antica e Valle Riccia verranno quanto prima eseguiti con il concorso del contributo statale.

Il Ministro: MANCINI.

RADI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se sia a conoscenza della anormale situazione in cui si trovano le sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro di Perugia, Terni e Rieti, ove, pur essendo stati regolarmente eletti i nuovi consigli provinciali da circa otto mesi, tuttora si attendono i decreti ministeriali di nomina.

Il mancato insediamento dei nuovi organi sociali ha avuto come conseguenza di mettere in crisi i vecchi consigli scaduti, di logorare lo spirito volontaristico dei nuovi quadri dirigenti e, quindi, di danneggiare le attività di istituto di quelle sezioni, con grave disagio per gli assistiti.

L'interrogante chiede inoltre se, alla luce di tali fatti, il ministro ritenga opportuno semplificare la procedura relativa al rinnovo dei consigli provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

(19128)

RISPOSTA. — I consigli provinciali delle sezioni ANMIL di Perugia, Terni e Rieti sono stati ricostituiti con decreti ministeriali, rispettivamente, del 1° febbraio, 10 marzo e 18 maggio 1967.

Si informa per altro che le procedure relative alle elezioni delle cariche sociali delle elezioni dell'ANMIL, sono fissate dalla legge 21 marzo 1958, n. 335, e pertanto una even-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

tuale modifica non può essere apportata in via amministrativa, ma con apposito provvedimento di legge.

Il Ministro: BOSCO.

RIGHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la destinazione che si intende attribuire all'immobile di proprietà demaniale sito in Roma, via Casilina angolo via Rocca Cencia (ex casa del fascio).

Tale immobile, costruito anche con il contributo dei lavoratori della zona, è attualmente occupato da una famiglia che lo detiene abusivamente sin dal 1955 mantenendolo in gravi condizioni di manutenzione e giungendo persino ad adibire il terreno circostante ad orto anche attorno al monumento alla memoria dei caduti ivi esistente.

L'immobile in questione potrebbe, invece, risolvere il grave problema dei locali scolastici che angustia la circostante zona ed i suoi abitanti. (21688)

RISPOSTA. — La ex casa del fascio borgata Finocchio, situata in Roma alla via Casilina (chilometro 18,5), è pervenuta al demanio dello Stato per effetto del decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Finito l'ultimo conflitto, il pianterreno di detto immobile fu occupato dal partito comunista italiano, mentre al primo piano andarono ad abitare famiglie di sfollati.

Dopo il luglio 1945, essendo stati rilasciati dai suddetti occupanti, i locali vennero adibiti prima a scuola elementare e poi a sede della delegazione del comune di Roma, la quale, in epoca imprecisata, si trasferì in altra sede.

Dal maggio 1959 l'immobile risulta occupato abusivamente dal signor Giannetto Angelo, nei confronti del quale l'ufficio tecnico erariale di Roma ha proposto un indennizzo mensile di lire 12 mila.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1966, è stata autorizzata, a termini dell'articolo 38, 2° comma, del succitato decreto-legge luogotenenziale 159/1944, la cessione dell'immobile a favore della Congregazione figlie della Madonna del Divino Amore di Roma, per essere destinato ad asilo infantile, ad opere sociali femminili e ad una sezione dell'orfanotrofio femminile.

A seguito di ciò, il Ministero delle finanze, in data 5 gennaio 1967, ha autorizzato l'intendenza di finanza a predisporre il progetto di atto di vendita sulla base del prezzo di lire

5.400.000, così stimato dall'organo tecnico e con impegno, per l'ente acquirente, di mantenere in sito il monumento in memoria dei caduti della guerra 1915-18 ivi esistente, nonché di rendere libero il fabbricato dall'attuale occupante a propria cura e spese.

Il Ministro: PRETI.

ROBERTI, CRUCIANI, ABELLI E TURCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere, con atto amministrativo, stante anche lo scarso numero degli interessati, all'adeguamento delle retribuzioni degli operai permanenti dipendenti dall'amministrazione difesa addetti al servizio di sorveglianza o custodia presso gli stabilimenti o depositi militari.

Tale personale percepisce la retribuzione solo per i giorni non festivi, né ha alcuna possibilità di carriera, né viene ad esso corrisposta alcuna indennità particolare, malgrado che sia tenuto a prestare servizio anche all'aperto ed in ore notturne. (21450)

RISPOSTA. — Agli operai addetti ai servizi di sorveglianza o custodia presso gli enti militari vengono corrisposti particolari soprassoldi graduati in relazione all'importanza degli incarichi svolti e alla gravosità delle mansioni disimpegnate.

Il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro (46 ore settimanali) è compensato forfettariamente con altro soprassoldo variabile dal 6,25 per cento al 9,40 per cento della paga giornaliera a seconda che l'orario settimanale effettuato sia superiore alle 46 ore o alle 50 ore.

Il lavoro prestato in ore notturne, poi, è retribuito con un'ulteriore maggiorazione della paga nella misura del 9,40 per cento.

Per quanto concerne la corresponsione della paga per i soli giorni non festivi, si chiarisce che ciò è in relazione al sistema retributivo stabilito per tutti gli operai, in base al quale la paga giornaliera è determinata in ragione di 1/312 della paga annua, cioè di 26 giorni lavoratori al mese (articolo 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Il Ministro: TREMELLONI.

ROBERTI, GUARRA, ABELLI E TURCHI. *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda ad esattezza che il segretario generale del Ministero della difesa, con propria circolare del 14 marzo 1967, avrebbe ordinato ai dipendenti uffici e comandi di intimare alle famiglie degli ufficiali e sottufficiali pensionati delle forze

armate (tutti ex combattenti, invalidi e profughi) di lasciare entro il 30 giugno 1967 gli alloggi INCIS da essi occupati.

Per conoscere, in caso affermativo, soprattutto nei riguardi delle situazioni determinatesi nelle province di La Spezia e di altre località sedi di basi navali, nonché nella stessa provincia di Roma, per quali ragioni, interrompendo una consuetudine ormai consolidata, il predetto segretariato della difesa, sostituendosi, oltre tutto, all'ente che legalmente è il solo abilitato a disporre della destinazione degli alloggi di sua proprietà (l'INCIS), intenda riaprire uno scottante problema umano, già in precedenza dibattuto e risolto, che consisterebbe nel gettare sul lastrico migliaia di modeste famiglie, privandole della casa loro assegnata e della possibilità di riscattarla.

(22498)

RISPOSTA. — Gli alloggi INCIS-militari, concessi a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono costruiti con lo specifico scopo di far fronte alle necessità dei trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente dello Stato. In relazione a tale finalità, le norme in vigore prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento in altra sede, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

In mancanza di detto regolamento, l'amministrazione militare con la circolare richiamata dagli interroganti ha ritenuto di stabilire in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, in sede di prima applicazione, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che hanno perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

A parte, per altro, la necessità di adeguamento alla cennata norma di legge, l'amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove disposizioni soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per fornire l'alloggio spettante al personale trasferito in conseguenza delle indilazionabili esigenze addestrative dei reparti e delle unità delle forze armate. È stato inoltre considerato che nel complesso la situa-

zione del personale interessato può ritenersi migliorata specie in relazione alle più favorevoli norme di liquidazione della indennità di buonuscita.

Ad ogni modo le nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio dell'assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di che trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno, suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe.

Si assicurano gli interroganti che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio INCIS-militari sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli altri alloggi di tipo popolare ed economico (INA-Casa, GESCAL, Istituti autonomi case popolari) e che la difesa, da parte sua, non mancherà di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

Circa l'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS-militari, la competenza è devoluta ai comandi militari, cui spetta anche dichiarare la revoca della concessione (articolo 381 del menzionato testo unico del 1938).

Il Ministro della difesa:
TREMELLONI.

ROMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quando l'apposita commissione istituita in base alla legge 6 febbraio 1963, n. 404, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, abbia espletato il proprio lavoro — e, in caso affermativo, con quali risultati — per riconoscere a cittadini italiani colpiti da persecuzioni naziste gli indennizzi previsti dall'accordo italo-germanico del 2 giugno 1961.

(22580)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14254, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 10030).

SEMERARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della violenta grandinata che si è riversata nel pomeriggio di venerdì 19 sui rigogliosi vigneti e sulle colture cerealicole della provincia di Taranto, e in parti-

colare nell'agro di Manduria, Castellaneta, Laterza e Mottola.

Tenuto presente che le suddette zone furono in gran parte colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966, da precipitazioni di grandine e da una tromba d'aria che distrusse diverse zone alberate e che a seguito dei maggiori danni subiti da altre zone d'Italia i piccoli e grossi operatori agricoli espressero una indiretta solidarietà con tali popolazioni colpite non avanzando richieste di interventi, l'interrogante rivolge istanza ai ministri, a cui è diretta la presente, perché in questa disastrosa circostanza siano approntate quelle misure e provvidenze atte ad alleviare in parte i danni, le cui conseguenze si potranno per alcuni anni. (22290)

RISPOSTA. — Il temporale accompagnato da grandine, verificatosi nel primo pomeriggio del 19 maggio 1967, ha danneggiato, in alcune contrade dei comuni segnalati dall'interrogante, le colture viticole e, in misura minore, le colture dei cereali, degli ortaggi, del mandorlo e del tabacco.

I danni, a giudizio dell'ispettorato agrario, sono di entità varia, e ciò sia in relazione all'attuale ciclo vegetativo delle colture colpite e in particolare della vite, per cui non è possibile prevedere la misura del danno che ne deriverà al prodotto dell'annata, sia in considerazione del diverso ordinamento produttivo e della notevole frammentazione delle aziende.

In tale situazione, non ricorrono le condizioni per una delimitazione delle zone colpite ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Nei casi di perdite di prodotto di tale entità da compromettere il bilancio economico aziendale, potranno invece essere accordati, su domanda degli agricoltori interessati, prestiti di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Intanto, i funzionari tecnici dell'ispettorato agrario non hanno mancato di consigliare ai coltivatori i trattamenti e le cure colturali da eseguire alle viti colpite dalla grandine, per agevolarne la ripresa vegetativa.

La prefettura di Taranto, a sua volta, ha disposto la concessione di contributi straordinari agli ECA dei comuni di Castellaneta, Avetrana e Manduria, per l'attuazione di misure assistenziali a favore dei lavoratori e

piccoli coltivatori, maggiormente danneggiati e in condizioni di bisogno.

Quanto ai danni causati alle aziende agricole delle alluvioni dell'autunno 1966, è noto che gli agricoltori interessati hanno potuto beneficiare delle sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute, le scorte danneggiate o distrutte e le urgenti riparazioni ai fabbricati rurali, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la cui attuazione il Ministero ha posto a disposizione della provincia di Taranto la somma di 70 milioni di lire.

Inoltre, con decreto ministeriale del 21 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1967, n. 80, sono state delimitate le zone agrarie della provincia — compresi i comuni segnalati dall'interrogante — nelle quali le aziende agricole gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione dell'articolo 20 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

Per la concessione di tali contributi è stata assegnata all'ispettorato agrario di Taranto la somma di 99 milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come e quando intenda completare le opere di difesa della spiaggia e dell'abitato di Casalborsetti (Ravenna) in larga misura ancora esposto ai gravi rischi e danni delle mareggiate.

L'interrogante rappresenta la esigenza di costruire le due scogliere già progettate di fronte alla vecchia borgata, e di metterle allo studio realizzandole con una certa sollecitudine, altre quattro a sinistra del canale per assicurare la protezione della spiaggia fino alla foce del fiume Reno. (20572)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur essendo a conoscenza della necessità di realizzare adeguate opere a difesa dal mare dell'abitato di Casalborsetti (Ravenna), finora non ha avuto la possibilità, per mancanza di fondi, di assicurare il finanziamento della relativa spesa.

La segnalata esigenza viene, quindi, tenuta in evidenza per ogni favorevole futura possibilità.

Il Ministro: MANCINI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1967

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il giovane Placucci Aurelio classe 1946 da Ravenna, tesserato alla Federazione pugilistica italiana, è stato ritenuto fisicamente inidoneo a partecipare al 47° corso allievi vigili del fuoco.

L'interrogante ritiene irrilevanti le ragioni di peso e di torace che sono state addotte e tali in ogni caso da non essere risultate insuperabili per altri atleti della statura e complessione fisica del Placucci. Il riferimento vale per i signori Krecik di Trieste e Loiacono di Palermo che hanno partecipato a corsi precedenti, nonché per Corti di Milano e Malta di Ravenna ammessi al 47° corso citato.

L'interrogante ritiene pertanto che la posizione del Placucci vada urgentemente riconsiderata non potendosi ammettere sul piano del principio e dell'uguaglianza dei cittadini trattamenti discriminatori e contrastanti. (21266)

RISPOSTA. — Il giovane Aurelio Placucci, residente a Ravenna, che aveva chiesto di arruolarsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale volontario ausiliario di leva, è stato riscontrato, nello scorso mese di marzo, dalla commissione medica di controllo presso la scuola centrale antincendi, inidoneo ai servizi d'istituto a causa della sua complessione fisica.

I giovani citati dall'interrogante in precedenza arruolati, benché di peso superiore a quello del Placucci, furono dichiarati idonei, soprattutto in relazione all'altezza ed alla loro diversa struttura fisica.

Il Placucci è stato comunque, nuovamente segnalato al Ministero della difesa, per l'inclusione nell'elenco degli aspiranti al 49° corso e, ove venga dato disponibile, sarà sottoposto a nuova visita medica.

Il Sottosegretario di Stato:
AMADEI.

SERVADEI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere come e quando intendano intervenire nei lavori di consolidamento degli abitati delle frazioni di Alfero e Balze di Verghereto (Forlì) inclusi fra quelli da realizzare a carico dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1968, n. 445, rispettivamente per gli importi di lire 136 e 127 milioni.

L'interrogante rappresenta l'urgenza di massicci lavori in ordine ai movimenti franosi in alto ed ai danni già provocati ad infrastrutture ed abitazioni.

Si ritiene inoltre, che affrontare in queste condizioni una nuova stagione invernale possa significare accrescere a dismisura i danni ed i rischi per le popolazioni interessate.

(21511)

RISPOSTA. — Com'è noto, gli abitati delle frazioni di Alfero e Balze, in comune di Verghereto, sono stati inclusi tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato a' termini della legge 9 luglio 1968, n. 445, rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966 e decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1967.

L'ufficio del genio civile di Forlì ha già redatto le perizie di massima per gli importi di lire 136 milioni e 127 milioni delle opere di consolidamento degli abitati precitati e si spera di realizzare un primo stralcio esecutivo nel programma del corrente esercizio finanziario con una spesa a carico dello Stato di complessive lire 20 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi programmi per dotare i porti dell'Emilia-Romagna di un maggiore e più efficiente numero di natanti escavatori, allo scopo di tenere agibili specie gli imbocchi soggetti a frequenti insabbiamenti.

Si sottolinea l'urgenza del provvedimento per evitare rischi assai seri alle molte imbarcazioni ed ai relativi equipaggi ed allo scopo di non deprimere anche in questo modo la già depressa attività peschereccia della zona.

(21615)

RISPOSTA. — I mezzi effossori di cui attualmente dispone l'amministrazione dei lavori pubblici, in numero invero insufficiente per fronteggiare le molteplici esigenze dei numerosi porti marittimi nazionali, sono stati assegnati ai vari uffici per le opere marittime sulla base dei programmi dei lavori di ordinaria escavazione da eseguire nel corrente esercizio.

Per quanto attiene alle necessità dei porticanali siti lungo il litorale dell'Emilia-Romagna, nel programma di ordinaria escavazione, predisposto dalla sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Ravenna, è previsto un escavo complessivo di circa 305 mila metri cubi di materiale.

Tale programma, effettuabile nei limiti delle modeste assegnazioni di bilancio, è stato formulato tenendo conto delle più urgenti

necessità dei porti suddetti, segnalate dalle competenti autorità marittime locali, da soddisfare con il limitato numero dei mezzi effossori disponibili.

Nel quadro degli interventi da effettuare con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1965, n. 1200 è però prevista la spesa di complessive lire 3 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco effossorio dell'amministrazione e nel relativo programma esecutivo è prevista la costruzione di due nuove draghe.

Il Ministro: MANCINI.

SFORZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'ANAS abbia eseguito la progettazione del tratto di strada Benevento-Caianello, assicurando il collegamento della Puglia alla Campania ed a Roma, secondo i voti unanimi dei consigli provinciali, camere di commercio e consigli comunali di tutta la Puglia.

Fa presente l'interrogante che tale raccordo, che comporterebbe una spesa non eccessiva, assicurerebbe un veloce scorrimento, che colleghi l'autostrada Napoli-Bari con l'autostrada del sole, con grande vantaggio del commercio e dell'economia delle regioni interessate. (16287)

RISPOSTA. — La prospettata necessità della realizzazione di un'arteria tra Benevento e Caianello, auspicata dai principali enti ed organi della regione pugliese, non può che trovare giusto riconoscimento da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell'ANAS, le quali, nelle rispettive competenze, nulla tralasciano per un sempre migliore completamento delle maglie della rete viaria. Tale opera, però, allo stato non può trovare realizzazione da parte dell'ANAS in relazione alle disponibilità di bilancio.

Comunque, il problema del collegamento stradale della Puglia alla capitale sta avviandosi a completa soluzione con la realizzazione dell'autostrada Bari-Napoli, che sarà una logica prosecuzione per le Puglie della Roma-Napoli.

Inoltre, a seguito dell'ammodernamento delle statali n. 7 e n. 265, è possibile accedere da Benevento alla stazione di Caserta-sud dell'autostrada del sole.

Infine si assicura l'interrogante che il problema posto dalla Benevento-Caianello sarà tenuto nella dovuta considerazione, sempre, come detto, in relazione alle future disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano alla definizione della pratica di pensione di guerra, n. 37277 di posizione, intestata a Villani Renato fu Carlo, internato nei campi di concentramento in Germania. (18884)

RISPOSTA. — La pratica n. 37277 non si riferisce a richiesta di pensione di guerra bensì alla domanda in data 29 aprile 1964 con la quale il signor Villani Renato ha chiesto l'indennizzo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per i cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

Per le domande per tali indennizzi la legge 6 agosto 1966, n. 646, ha riaperto i termini per la presentazione e completamento della documentazione richiesta dall'articolo 6 del citato decreto presidenziale.

In conseguenza, soltanto dopo la chiusura del nuovo termine, verificatasi il 22 novembre 1966, l'apposita commissione (costituita a sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043) ha potuto iniziare il lavoro conclusivo delle domande completamente documentate.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 12 della ricordata legge 6 agosto 1966 ha prorogato fino ad un anno dalla data della sua pubblicazione (avvenuta il 22 agosto 1966) i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte.

Si aggiunge che l'attribuzione dell'indennizzo dovrà effettuarsi con unico provvedimento, dopo cioè l'esame di tutte le pratiche, dato che la somma versata dal Governo della repubblica federale di Germania, deve essere ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato:
SALIZZONI.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali, a distanza di tanti anni, ancora non viene definita dall'ufficio indennizzi ai colpiti da persecuzioni nazionalsocialiste la pratica n. 312254 di posizione di Carrino Luigi. (20112)

RISPOSTA. — La domanda del signor Luigi Carrino, presentata in data 9 febbraio 1965, sarà sottoposta all'esame della competente speciale commissione costituita a' sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, secondo l'ordine di presentazione.

Per le domande per tali indennizzi la legge 6 agosto 1966, n. 646, ha riaperto i termini per la presentazione e completamento della documentazione richiesta dall'articolo 6 del citato decreto presidenziale.

In conseguenza, soltanto dopo la chiusura del nuovo termine, verificatasi il 22 novembre 1966, l'apposita commissione ha potuto iniziare il lavoro conclusivo delle domande completamente documentate.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 12 della ricordata legge 6 agosto 1966 ha prorogato fino ad un anno dalla data della sua pubblicazione (avvenuta il 22 agosto 1966) i termini per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte.

Si aggiunge che l'attribuzione dell'indennizzo dovrà effettuarsi con unico provvedimento, dopo cioè l'esame di tutte le pratiche, dato che la somma versata dal Governo della repubblica federale di Germania, deve essere ripartita fra tutti gli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato:
SALIZZONI.

TOGNONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del disagio degli assegnatari di terre delle zone Vado Piano, Le Basse, Pescia Fiorentina ed altre site in comune di Capalbio (Grosseto) per le frequenti inondazioni delle loro terre ubicate in prossimità del Fosso Chiarone.

E per sapere se intendano intervenire perché i progetti predisposti dall'Ente Maremma per la sistemazione del fosso Chiarone siano al più presto finanziati ed i relativi lavori eseguiti. (20989)

RISPOSTA. — Per la sistemazione del fosso Chiarone e del suo principale affluente Lasco alle Vene, l'Ente Maremma predisponendo, nel 1961 e nel 1962, due distinti progetti, conglobati poi nel 1965, in conformità di quanto disposto dal provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, in un unico elaborato dell'importo di lire 234 milioni.

Tale progetto, dopo aver riportato il parere favorevole del comitato tecnico provinciale della bonifica di Grosseto e dello stesso provveditorato alle opere pubbliche, veniva esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale chiedeva all'ufficio idrografico di Pisa uno studio accurato sulle presumibili portate del corso d'acqua. Detto ufficio presentava uno studio che concludeva, sia pure in linea teorica, con la possibilità di una por-

tata d'acqua quasi doppia di quella prevista dal progetto.

Da ciò è derivata la necessità di un ulteriore esame della situazione idrologica e della rielaborazione del progetto, con una previsione di spesa non superiore ai 400 milioni di lire.

Nel frattempo, l'alluvione del 4 novembre 1966 causava gravi esondazioni in tutto il bacino del Chiarone, con rottura degli argini, nella zona di valle, erosioni spondali, nella zona posta a monte, interrimenti in quasi tutto il letto del corso d'acqua.

Dopo un primo intervento di somma urgenza per il ripristino delle arginature, è stato predisposto, e sta per essere presentato alla istruttoria con carattere di urgenza, un progetto, dell'importo di 60 milioni di lire, che prevede gli interventi non differibili per una regolarizzazione del corso d'acqua, a mezzo del riescavo nelle zone interrite, del rafforzamento delle arginature deteriorate e degli indispensabili ripristini spondali, in modo da poter contenere in alveo le piene medie che, nella precaria situazione attuale, potrebbero produrre ulteriori danni.

Si confida in una rapida conclusione dell'istruttoria del progetto, in modo di consentire la esecuzione di gran parte dei lavori (per lo meno la eliminazione degli interrimenti) prima del prossimo inverno, dando così una certa sicurezza, in attesa degli interventi definitivi da realizzare con il progetto generale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere come intendano affrontare la situazione finanziaria dei centri di recupero per infermi spastici (discinetici), assistiti a norma della legge 10 aprile 1954, e per sapere a quanto ammonti attualmente il debito del Ministero della sanità verso i centri stessi (la maggioranza dei quali attende ancora il rimborso delle rette del secondo semestre del 1966), trovandosi questi nella dolorosa necessità - se perdura la morosità del Ministero - di prevedere la chiusura dei centri stessi; se creda necessario un ulteriore immediato intervento del ministro del tesoro in quanto, quando con la legge 26 novembre 1966 si stanziavano lire 200 milioni allo scopo, sembra che il debito del Ministero della sanità ammontasse già al 31 dicembre 1965 ad oltre 840 milioni.

L'interrogante ritiene drammatica la situazione ed urgentissimo un provvedimento.

(20254)

RISPOSTA. — La situazione di grave disagio in cui versano i centri di recupero per discinetici e per i lussati congeniti dell'anca, a causa della situazione debitoria dello Stato, è stata sempre oggetto di particolare esame da parte del Ministero della sanità, preoccupato della sperequazione venutasi a determinare tra le sempre crescenti esigenze assistenziali e la misura degli stanziamenti di bilancio destinati a tale genere di interventi.

Infatti al 31 dicembre 1966, la situazione debitoria dei predetti centri era di lire 2.500.000 circa.

Attualmente però detta situazione ha trovato soddisfacente soluzione.

Con legge 11 maggio 1967, n. 384 (*Gazzetta ufficiale* 15 giugno 1967) è stato provveduto ad una prima assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca per un importo di lire 200 milioni.

Con altro provvedimento, in corso di perfezionamento, verranno messi a disposizione i fondi necessari per l'estinzione di tutte le spedalità maturate e rimaste insolute, dal 1967 al 1971.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

USVARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, viste le difficoltà da parte degli uffici dei medici provinciali di richiedere direttamente informazioni di interesse d'ufficio alla questura, come avviene per altri uffici dello Stato, intenda concertare una circolare con il Ministero dell'interno che intenda superata l'attuale restrizione ed estenda il diritto di richiedere le notizie informative specifiche agli organi di polizia. (21093)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ritiene di dover intervenire presso la Presidenza del Consiglio al fine di modificare l'elenco, dalla medesima predisposto su proposta del Ministero dell'interno e d'intesa con il Comando generale dell'arma dei carabinieri, concernente gli uffici autorizzati a richiedere informazioni agli organi di polizia.

Per altro, giuste le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio, gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali possono rivolgersi al comune quando si tratti di richieste relative alla buona condotta, allo stato di povertà, alla situazione di famiglia, alla residenza, e di accertamenti in materia sanitaria. Possono inoltre rivolgersi ai Casellari giudiziari per accertamenti in ordine all'inesistenza di precedenti o pendenze penali od ai competenti uffici tributari per accertamenti concernenti lo

stato di nullatenenza, redditi fruiti e così via. Inoltre, i medesimi uffici possono sempre invitare gli interessati a produrre la documentazione di volta in volta necessaria, rilasciata dagli uffici competenti.

Il Ministro: MARIOTTI.

VALITUTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere il suo parere circa le seguenti richieste avanzate recentemente dai dipendenti del lotto:

1) l'estensione dell'assegno integrativo speciale di lire 16 mila mensili ai pensionati del lotto che ancora non ne usufruiscano;

2) la concessione degli scatti biennali in corrispondenza degli anni effettivi di servizio anche nell'ipotesi in cui detti scatti superino il numero di sei attualmente stabilito come massimo. (21682)

RISPOSTA. — L'onere finanziario del trattamento di quiescenza al personale del lotto a riposo è attualmente a totale carico del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. L'eventuale estensione alla categoria in esame dei miglioramenti e dei benefici accordati al personale statale è condizionata, quindi, dalla capacità finanziaria del fondo a sostenerne i relativi oneri, diretti e riflessi.

Si aggiunge che il trattamento di quiescenza in questione non è regolato dalla disciplina pensionistica statale, ma dalle specifiche norme contenute nello statuto del fondo (approvato con decreto luogotenenziale 19 maggio 1945, n. 278), nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, nel successivo regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, nonché in pochi altri provvedimenti normativi.

L'indicata disciplina è stata sostanzialmente modificata dal disegno di legge n. 542, da tempo all'esame della V Commissione del Senato, con il quale viene introdotta, salvo gli opportuni indispensabili adattamenti, tanto per il personale gestore che per quello sussidiario (commessi avventizi e aiutanti ricevitori del lotto) una disciplina pensionistica nel complesso analoga a quella vigente per gli impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Nel provvedimento all'esame del Parlamento sono contemplati notevoli benefici, tra i quali si reputa opportuno richiamare: la facoltà di riscatto, ai fini della liquidazione dell'assegno di quiescenza, di anni cinque del servizio prestato in epoca anteriore alla

iscrizione all'ente, avvenuta in data 1° luglio 1943 per gli aiuti ricevitori e in data 1° gennaio 1947 per i commessi avventizi; la ricongiunzione dei periodi coperti da contributi INPS col periodo di iscrizione all'ente; la corresponsione di una indennità di buonuscita; l'estensione al personale del lotto della duplice integrazione temporanea del 30 per cento la riduzione del limite di età per il collocamento a riposo.

La mancata estensione al personale del lotto dell'assegno integrativo speciale fruito dal personale statale a riposo è dovuta unicamente all'intento di contenere, entro limiti di sicurezza, i rilevanti oneri finanziari, diretti e riflessi, connessi alla prevista nuova disciplina, cautela particolarmente doverosa in presenza di una spesa il cui importo, stante la correlazione con l'indice del costo della vita, non è preventivamente valutabile.

L'estensione di detta indennità nonché la eliminazione o la attenuazione delle poche residue discriminazioni che il predetto disegno di legge lascia ancora sopravvivere in rapporto alla disciplina pensionistica vigente per gli impiegati dell'amministrazione dello Stato potranno prendersi in esame allorquando, a distanza di un congruo periodo di tempo dall'entrata in vigore della legge succitata, potrà valutarsi, sulla base di dati obiettivi ed attendibili, la capacità del fondo a far fronte a ulteriori maggiori oneri.

Per quanto concerne gli aumenti periodici di stipendio — riguardanti, per altro, gli aiuti ricevitori aggiunti, essendo i ricevitori del lotto retribuiti ad aggio — si fa presente che la materia è attualmente regolata dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 39 che ha modificato l'articolo 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077. Infatti la norma suddetta fissa la retribuzione mensile del personale sussidiario del lotto e precisa che detta retribuzione è suscettibile di sei aumenti periodici, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di effettivo servizio prestato,

senza demerito ed anche quale reggente di ricevitoria, dal personale in parola.

Il ministro delle finanze ha predisposto uno schema di disegno di legge, recante modifiche alla legge e al regolamento sul lotto, che prevede, fra l'altro, l'elevazione degli aumenti periodici di che trattasi.

Il Ministro: PRETI.

VALITUTTI. — *Al Ministro della sanità.*

— Per sapere — premesso che la farmacia della popolosa frazione di Villammare del comune di Vibonati (Salerno), posta in zona turistica in fase di sviluppo, è diretta da titolare che prestando servizio di insegnamento nel comune di Sapri può dedicare solo una piccola parte del suo tempo all'assistenza farmaceutica e che quel medico provinciale, ripetutamente sollecitato anche dal sindaco del comune interessato e dal medico condotto, non ha ritenuto finora di intervenire con provvedimenti idonei ad ottenere la normalizzazione del servizio nell'interesse delle popolazioni — se ritenga opportuno invitare il medico provinciale di Salerno all'adempimento dei suoi obblighi legali. (21738)

RISPOSTA. — La farmacia che provvede all'assistenza della popolazione della frazione di Villammare, di circa mille abitanti, dista da altre farmacie pochi chilometri.

Da accertamenti espletati, risulta che la titolare della predetta farmacia rurale, pur insegnando presso un istituto di istruzione secondaria della zona, in armonia con le vigenti disposizioni in proposito, osserva l'orario di servizio, fissato dal sindaco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Né risulta a questa amministrazione che sussista nella frazione in questione un disservizio farmaceutico, con danno per la popolazione del posto.

Il Ministro: MARIOTTI.